Foglio di supplemento alla " Gazzetta ufficiale „ del 10 aprile 1917, n. 84.

REGOLAMENTI riguardanti il Monte-pensioni degli insegnanti elementari, le Casse di previdenza per le pensioni dei sanitari, dei segretari ed altri impiegati degli enti locali, degli ufficiali giudiziari e degli impiegati degli archivi notarili, dei quali è parola nel decreto Luogotenenziale n. 295 pubblicato nella " Gazzetta ufficiale „ del 9 aprile 1917, n. 83.

REGOLAMENTO

per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul Monte-pensioni degli insegnanti elementari, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453 (libro III, parte I).

TITOLO I

Amministrazione del Monte-pensioni — Contabilità

Art. 1.

(Art. 1 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte I).

La Direzione generale degli Istituti di previdenza ha la gestione e la rappresentanza legale del Monte-pensioni; ne tiene distinta la contabilità da quelle degli altri Istituti che le sono affidati; ne amministra il patrimonio direttamente, o per mezzo delle Intendenze di finanza e dei contabili da queste dipendenti, e provvede al pagamento delle pensioni, delle indennità e dei capitali risultanti dai versamenti volontari.

Art. 2.

(Art. 2 testo unico, libro I, e art. 1, testo unico, libro III, parte I).

Il Consiglio d'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, esercita, nell'interesse del Monte-pensioni, tutte le attribuzioni inerenti alla sua istituzione e riguardanti la riscossione dei contributi e delle altre entrate, il pagamento delle spese, l'impiego dei fondi ed in genere la gestione del patrimonio del Monte.

Il direttore generale degli Istituti di previdenza provvede alla regolarità del servizio ed emana le occorrenti istruzioni.

Art. 3.

(Articoli 1 e 2 testo unico).

Il bilancio di previsione delle spese d'amministrazione viene compilato annualmente nel mese di ottobre dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza e sottoposto alle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione, nonchè all'avviso della Commissione parlamentare di vigilanza sull'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e quindi all'approvazione del ministro del tesoro.

Con le stesse formalità si provvede alle varianti che si renda necessario di apportare al bilancio predetto, nel corso dell'esercizio.

Art. 4.

(Articoli 1 e 6 testo unico).

La Cassa depositi e prestiti, per conto della Direzione generale degli Istituti di previdenza rappresentante del Monte-pensioni, riceve i fondi in numerario di spettanza di questo, o direttamente alla sua sede per mezzo della tesoreria centrale, o per mezzo delle sezioni di tesoreria provinciale.

Di tutte le somme riscosse nell'interesse del Monte, viene questo provvisoriamente accreditato dalla Cassa depositi e prestiti in apposito conto corrente fruttifero al saggio stabilito per i depositi del risparmio postale.

Il detto conto è addebitato delle somme di cui la Direzione generale degli Istituti di previdenza successivamente dispone, sia per gli impieghi di capitali che vengono deliberati, giusta il successivo art. 9, nell'interesse del Monte, sia per le spese a carico del medesimo.

La decorrenza degli interessi è determinata dalla data degli ordini di riscossione e dei mandati di pagamento, ed il computo degli interessi medesimi è regolato secondo l'anno di trecentosessanta giorni ed il mese di giorni trenta.

Art. 5.

(Art. 1 testo unico).

Presso ciascuna sezione di tesoreria provinciale è istituita una contabilità speciale, con la denominazione di « Monte-pensioni per gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari », per la riscossione dei contributi e delle altre entrate del Monte medesimo che debbono essere concentrate nella tesoreria centrale con le modalità di cui al successivo art. 45.

Le delegazioni del tesoro presso le sezioni di tesoreria provinciale esplicano la loro funzione anche per ciò che riguarda la gestione del Monte.

Art. 6.

(Art. 6 testo unico).

I beni immobili che pervengano al Monte-pensioni da lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, previa accettazione nelle forme stabilite dalla legge 5 giugno 1850, n. 1037, sono alienati a pubblici incanti, a licitazione od a trattativa privata, entro il termine da stabilirsi nel decreto che autorizza l'accettazione dei beni medesimi, ai sensi della citata legge.

Il Consiglio d'amministrazione delibera sul modo e sul tempo più opportuno alle alienazioni, sempre però nei limiti prescritti dal decreto predetto, sulla divisione dei beni in lotti, sul prezzo d'asta e sulle condizioni generali e particolari della vendita.

Gli incanti sono tenuti presso l'intendenza di finanza nella cui Provincia sono situati i beni.

Il procedimento per gli incanti e, ove ne sia il caso, per le licitazioni e le trattative private è regolato dalle apposite disposizioni del regolamento di contabilità generale dello Stato, ed è riservata al ministro del tesoro l'approvazione dei contratti.

Art. 7.

(Art. 6 testo unico).

I beni mobili infruttiferi sono alienati nei modi e nelle forme che, secondo i casi, vengono determinati dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

(Art. 6 testo unico).

Per l'amministrazione provvisoria dei beni di cui è prescritta l'alienazione si osservano le norme stabilite per l'amministrazione dei beni dello Stato.

La riscossione delle entrate dipendenti dalla provvisoria amministrazione suddetta e di quelle derivanti da canoni, censi od altre ragioni di credito può anche aver luogo per mezzo di contabili demaniali, cui viene corrisposto l'aggio di esazione nella stessa ragione stabilita dall'Amministrazione del demanio.

I detti contabili debbono versare le somme riscosse, nei termini prescritti pel versamento delle rendite demaniali, alla competente sezione di tesoreria provinciale, contro quietanza della contabilità speciale di cui all'art. 5 del presente regolamento.

Art. 9.

(Art. 6 testo unico).

I fondi del Monte-pensioni sono impiegati previa deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

A tale scopo il direttore generale degli Istituti di previdenza fa, normalmente ogni semestre, le sue proposte per gli impieghi da eseguirsi nel semestre successivo.

I fondi s'impiegheranno nel più breve termine possibile e nel miglior interesse del Monte:

1° in prestiti alle Provincie, ai Comuni e ai Consorzi di bonifica e in quelli sotto forma di anticipazione al tesoro, concessi dalla Cassa depositi e prestiti secondo la propria istituzione;

2° in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, da intestarsi al Monte-pensioni.

Dei prestiti anzidetti si tiene una contabilità distinta e, alle date di scadenza delle relative delegazioni, la Cassa depositi e prestiti ne accredita l'importo al Monte nel conto corrente di cui al precedente art. 4.

Art. 10.

(Articoli 1 e 34 testo unico).

Le spese di personale e di materiale per il servizio amministrativo, tecnico e statistico del Monte-pensioni e la spesa per la medaglia di presenza al funzionario che, per delegazione del Ministero della pubblica istruzione, interviene nel Consiglio d'amministrazione, e per l'onorario ad uno dei segretari del Consiglio stesso, sono a carico del Monte.

Art. 11.

(Articoli 1 e 2 testo unico).

Il rendiconto dell'amministrazione del Monte-pensioni, previa deliberazione del Consiglio d'amministrazione, è sottoposto alla Commissione parlamentare di vigilanza per la sua approvazione e, parificato dalla Corte dei conti, viene presentato al Parlamento in allegato alla relazione della Commissione medesima entro l'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

I conti giudiziali della tesoreria provinciale e del tesoriere centrale, cassiere della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, concernenti la speciale gestione del Monte-pensioni, sono sottoposti alla giurisdizione contenziosa della Corte dei conti.

Art. 12.

(Art. 1 testo unico).

La Direzione generale degli Istituti di previdenza, nelle situazioni periodiche dell'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, da pubblicare nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e nella relazione annuale alla Commissione di vigilanza, fa risultare distintamente la situazione del Monte-pensioni e tutto ciò che si riferisce alla sua gestione.

La relazione annuale viene comunicata al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 13.

(Art. 1 testo unico).

Per tutto ciò che non è diversamente prescritto dal presente regolamento si osservano, per l'amministrazione del Monte-pensioni in quanto siano applicabili, le norme che regolano la Cassa depositi e prestiti, nonchè quelle contenute nel regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

TITOLO II.

Contributi.

Capo I.

Iscrizione al Monte-pensioni ed imposizione dei contributi

Art. 14.

(Articoli 5 e 33 testo unico).

L'iscrizione al Monte-pensioni è obbligatoria:

1° ai Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole elementari, alle Provincie alle amministrazioni scolastiche provinciali e allo Stato per tutte le scuole o classi legalmente istituite;

2° agli asili d'infanzia mantenuti dai Comuni e a quelli eretti in ente morale che dispongano di una rendita annua netta non inferiore alle 5000 lire;

3° agli educatorî femminili a patrimonio sorvegliato per le scuole elementari e per i posti di direttore;

4° a tutti gli insegnanti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 5 del testo unico.

Gli asili eretti in ente morale, ove siano prevalentemente mantenuti coi fondi dei bilanci comunali, sono considerati come asili mantenuti esclusivamente dai Comuni all'effetto della loro iscrizione al Monte-pensioni.

Sono esenti dall'obbligo della iscrizione i Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole elementari, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 33 del testo unico, e i relativi insegnanti.

Lo sono del pari le amministrazioni scolastiche provinciali per le scuole in loro amministrazione esistenti in Comuni aventi regolamento speciale per le pensioni, finchè ad esse siano preposti insegnanti soggetti al detto regolamento assunti in servizio anteriormente alla andata in vigore della legge 4 giugno 1911, n. 487.

Per la determinazione della rendita netta degli asili eretti in ente morale, ai sensi dell'art. 56 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle Opere pie, e dell'art. 105 del relativo regolamento amministrativo, si detrae dalla rendita lorda, oltre alle imposte, alle tasse ed agli oneri derivanti da disposizioni di legge o dagli atti di fondazione, purchè siano estranei alla beneficenza, tutto ciò che viene speso per fini diversi da quelli della beneficenza, compresa anche la parte destinata a provvedere alla regolare gestione e conservazione del patrimonio.

Art. 15.

(Art. 10 testo unico).

L'iscrizione è facoltativa agli asili eretti in ente morale con rendita annua netta inferiore alle 5000 lire ed ai relativi insegnanti.

Dell'esito della domanda di iscrizione viene data notizia all'interessato per mezzo dell'ufficio scolastico provinciale, con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno.

Art. 16.

(Articoli 8 e 9 testo unico).

L'imposizione dei contributi, disciplinata dall'art. 8 del testo unico, si effettua nella misura dell'11 per cento, ripartito in ragione del 6 per cento a carico dell'ente e del 5 per cento a carico dell'insegnante.

Per le scuole elementari e per i giardini d'infanzia mantenuti dallo Stato all'estero, il contributo è imposto sullo stipendio effettivamente assegnato dal Ministero degli affari esteri ai rispettivi insegnanti già in servizio ed iscritti al Monte-pensioni precedentemente alla promulgazione della legge 18 dicembre 1910, n. 867, compresi gli eventuali aumenti del decimo, ai sensi dell'art. 8 sopra citato.

Art. 17.

(Articoli 8 e 12 testo unico).

Il contributo complessivo undici per cento è dovuto dalle Amministrazioni scolastiche o dai Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole elementari, per ogni classe di scuola elementare, anche se diretta da un sottomaestro, sia essa mantenuta dall'Amministrazione scolastica provinciale o dal Comune o da altri a loro sgravio, ed anche quando sia facoltativa, nonchè per ogni posto legalmente istituito di direttore didattico, di assistente o di supplente.

Detto contributo deve essere pagato anche se il posto o la scuola sono vacanti o provvisti di titolare non soggetto al Monte-pensioni.

Quando si tratti di posto o di scuola vacante, la liquidazione del contributo è fatta sullo stipendio stanziato in bilancio per l'eventuale titolare e non inferiore ad ogni modo al minimo legale.

Le classi multiple affidate ad un solo maestro si considerano come una sola classe.

Art. 18.

(Articoli 8 e 12 testo unico).

Nei Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole elementari, una scuola, una classe od un posto di direttore, di assistente o di supplente si riterranno per istituiti legalmente, quando l'autorità scolastica li abbia per tali dichiarati o riconosciuti.

Nei Comuni che hanno le scuole amministrate dal Consiglio scolastico provinciale una scuola, una classe od un posto d'assistente o supplente si riterranno istituiti legalmente, quando il relativo stipendio sia stato stanziato nel bilancio scolastico provinciale.

Ritardando il Comune di procedere all'istituzione di una scuola, di una classe o di un posto, questi si riterranno legalmente esistenti, quando il Consiglio scolastico provinciale ne abbia decretato d'ufficio l'istituzione e, parimenti d'ufficio, la Giunta provinciale amministrativa abbia iscritto nel bilancio del Comune stesso la spesa per lo stipendio relativo.

Art. 19.

(Articoli 8 e 12 testo unico).

L'eventuale opposizione del Comune all'istituzione dei posti anzidetti non sospende l'imposizione del contributo; ma, quando venga accolto il reclamo, l'Amministrazione è tenuta a restituire il contributo riscosso.

Art. 20.

(Articoli 8, 9 e 12 testo unico).

Per gli insegnanti e i direttori il contributo è pagato dal Comune, salvo il diritto di rivalsa sui loro stipendi nei casi contemplati dall'art. 47 del presente regolamento. Là dove le scuole siano passate alla dipendenza dell'Amministrazione scolastica provinciale, il pagamento dei contributi è fatto dall'Amministrazione medesima, salvo il diritto di rivalsa di cui sopra.

Quando però le scuole sono mantenute da altri a sgravio totale o parziale degli obblighi del Comune, che conserva l'amministrazione delle scuole elementari o dell'Amministrazione scolastica provinciale, il contributo 11 per cento è per intero a carico del Comune o dell'Amministrazione scolastica.

Art. 21.

(Articoli 8, 10 e 14 testo unico e 3 legge 11 giugno 1916, n. 720).

Il contributo 11 per cento è pure dovuto dai Comuni per ogni posto di direttore o insegnante degli asili d'infanzia da essi mantenuti i cui titolari siano iscritti al Monte-pensioni.

Lo stesso contributo è dovuto per ogni posto legalmente istituito di direttore o d'insegnante degli asili d'infanzia eretti in ente morale con rendita non inferiore alle 5000 lire, secondo la pianta organica, quando il posto sia coperto da titolare che abbia diritto ad acquistare la stabilità e sia iscritto al Monte.

Parimenti è dovuto il contributo 11 per cento per ogni classe elementare dei Regi educatori femminili a patrimonio sorvegliato e per ogni posto di direttore degli educatori stessi, quando la classe od il posto siano coperti da titolare iscritto al Monte.

Qualora un asilo eretto in ente morale venga soppresso, le insegnanti cessano di essere inscritte al Monte-pensioni ed hanno diritto al rimborso dei contributi personali, coi relativi interessi composti, al saggio uguale a quello con cui fu calcolata la tabella di liquidazione delle pensioni.

Se la rendita di un asilo eretto in ente morale ed inscritto obbligatoriamente al Monte-pensioni ai sensi del precedente art. 14, n. 2, si riduce a meno di 5000 lire, le insegnanti hanno facoltà di ottenere il rimborso dei contributi come al comma precedente, o di rimanere iscritte al Monte mediante il pagamento dei contributi propri e di quelli dell'ente.

Art. 22.

(Art. 8 testo unico).

La valutazione degli assegni in natura a chi dirige ed a chi insegna negli asili o giardini d'infanzia, nei Regi educatori femminili o nelle scuole facoltative, quando non sia stabilita da speciali statuti, sarà eseguita agli effetti dell'articolo 8 del testo unico dal prefetto, uditi gli enti interessati.

Art. 23.

(Art. 8 testo unico).

I contributi sono computati dal 1° gennaio 1879 al 31 ottobre 1886 sopra gli stipendi minimi legali segnati nella tabella I annessa all'articolo 341 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, ed aumentati del decimo concesso dalla legge 9 luglio 1876, n. 3250 (serie 2ª).

Dal 1° novembre 1886 al 30 giugno 1904 i contributi sono calcolati sopra gli stipendi minimi legali segnati nella tabella annessa alla legge 11 aprile 1886, n. 3798, serie 3ª; dal 1° luglio 1904 al 31 dicembre 1908 sopra gli stipendi minimi legali segnati nella tabella annessa alla legge 8 luglio 1904, n. 407, tenuto conto della graduale elevazione fissata, rispettivamente dagli art. 1 e 21 delle leggi predette e della elevazione degli stipendi minimi legali per le scuole maschili e femminili di cui all'art. 20 di quest'ultima legge; dal 1° gennaio 1909 sugli stipendi effettivi, purchè non inferiori al minimo legale, tenuto conto dal 1° gennaio 1911 degli aumenti graduali stabiliti dall'art. 39 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

Nel computo dei contributi si tiene altresì conto degli aumenti sessennali, a norma del successivo articolo 26.

Art. 24.

(Art. 8 testo unico).

Nelle Provincie napoletane i contributi suddetti sono computati, nel periodo dal 1° gennaio 1879 al 31 ottobre 1886, sopra gli stipendi legali segnati nella tabella annessa all'art. 22 del decreto-legge 7 gennaio 1861, purchè questi non siano inferiori al minimo stabilito dalla legge 9 luglio 1876, n. 3250 (serie 2ª), tenendo per norma che le scuole di 1° grado indicate in quella tabella debbono essere considerate come rurali e quelle di 2° grado come urbane, giusta la denominazione contenuta nella legge 13 novembre 1859, n. 3725.

Art. 25.

(Art. 8 testo unico).

Nelle Provincie siciliane i contributi di cui è parola sono determinati, pel periodo dal 1° gennaio 1879 al 31 ottobre 1886, sugli stipendi legali stabiliti nel rescritto Luogotenenziale del 21 marzo 1861, purchè questi non siano inferiori al minimo stabilito dalla sucitata legge 9 luglio 1876.

Art. 26.

(Art. 8 testo unico).

Dal 1° gennaio 1895 in poi si computa, per gli effetti dell'imposizione del contributo e della liquidazione degli assegni di riposo, anche l'aumento sessennale del decimo sullo stipendio che sia dovuto agli insegnanti, ai direttori, agli assistenti, ai supplenti ed ai sottomaestri ai sensi degli articoli 2 della legge 11 aprile 1886, n. 3798 (serie 3ª), 10 e 16 della legge 19 febbraio 1903, n. 45, 23 della legge 8 luglio 1904, n. 407, e 40 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

Art. 27.

(Art. 8 testo unico).

Per accertare, agli effetti di cui nel precedente articolo 26, i diritti acquisiti col 1° gennaio 1895 dagli insegnanti che, da dodici anni anteriori a quello a cui andò in vigore la predetta legge 11 aprile 1886, insegnavano nello stesso Comune quali titolari di scuole pubbliche elementari, obbligatorie e classificate, e che non ottennero, per effetto di detta legge, un miglioramento equivalente ad un decimo dello stipendio minimo legale spettante alla scuola dai maestri medesimi allora diretta, la decorrenza del primo aumento del decimo deve ritenersi avvenuta dal 1° novembre 1887.

Art. 28.

(Art. 8 testo unico).

Per accertare sempre agli effetti di cui nel precedente art. 26, i diritti acquisiti col 1° gennaio 1895 dagli insegnanti, i quali, per effetto della precitata legge 11 aprile 1886, ottennero un miglioramento di stipendio equivalente a non meno di un decimo dello stipendio minimo legale inerente alla scuola ad essi affidata, la decorrenza del primo aumento del decimo deve intendersi avvenuta dopo sei anni dal giorno della pubblicazione di detta legge, e cioè dal 23 aprile 1892.

Art. 29.

(Art. 8 testo unico).

L'aumento del decimo, agli effetti del Monte-pensioni, sarà computato allo scadere di ciascun sessennio per quattro volte, e non più, tenuti presenti gli stipendi risultanti dalle tabelle annesse alle leggi 11 aprile 1886, n. 3798 (serie 3ª) ed 8 luglio 1904, n. 407, modificati dalla legge 4 giugno 1911, n. 487.

Tale aumento sarà liquidato per i decimi maturati fino al 9 marzo 1903 sulla base dello stipendio iniziale goduto dall'insegnante al principio del sessennio, e per quelli maturati dal 10 marzo 1903 in poi sulla base dell'ultimo stipendio goduto dall'insegnante al termine di ogni sessennio, salvo il disposto degli articoli 23 della legge 8 luglio 1904 e 40 della legge 4 giugno 1911.

Per i servizi prestati posteriormente all'andata in vigore della legge 19 febbraio 1903, n. 45, gli aumenti di stipendio per passaggio a scuola di grado o di classe più elevati, come pure il licenziamento che per qualsiasi ragione non abbia avuto effetto, non interrompono la decorrenza del sessennio.

Art. 30.

(Articoli 8, 9 e 10 testo unico).

I contributi di cui agli articoli precedenti, successivamente stabiliti nella misura complessiva dell'8, del 9 e dell'11 per cento, sono dovuti:

1° dai Comuni, dalle Provincie, dallo Stato, dalle Amministrazioni degli asili d'infanzia costituiti in corpo morale ed iscritti al Monte e dai Regi educatorî per conto proprio, nella misura del 5 per cento dal 1° gennaio 1879 al 30 giugno 1904 e, dal 1° luglio 1904 in poi, dagli enti che sostengono la spesa degli stipendi, nella misura del 5 per cento fino al 31 dicembre 1908 e del 6 per cento dal 1° gennaio 1909 in poi;

2° dagli enti su indicati, per conto dei rispettivi insegnanti, direttori, assistenti, supplenti e sottomaestri, in ragione del 3 per cento fino a tutto l'anno 1894, del 4 per cento dal 1° gennaio 1895 al 31 dicembre 1908, e del 5 per cento dal 1° gennaio 1909 in poi, salvo il diritto di rivalsa di cui al successivo art. 47.

Per le scuole e per gli insegnanti dei Comuni ai quali siano state applicate le disposizioni dell'art. 14, comma 2°, della legge 4 giugno 1911, n. 487, i contributi sono dovuti dalle Amministrazioni scolastiche provinciali, fermo il diritto di rivalsa di cui al precedente comma.

Art. 31.

(Art. 21 testo unico).

Per conseguire la valutazione del servizio militare che i maestri presteranno, con interruzione di carriera, ai sensi del secondo comma dell'art. 21 del testo unico, dovranno pagare il contributo complessivo dell'11 per cento sullo stipendio effettivo goduto alla data della chiamata in servizio militare.

Il pagamento di tale contributo dovrà essere fatto dai maestri durante la loro permanenza sotto le armi; ove si trovassero nella impossibilità di eseguirlo nel corso di quel periodo di tempo, potranno effettuarlo ratealmente, con gli interessi composti da calcolarsi al saggio legale, entro un quinquennio a decorrere dalla data di riassunzione in servizio, con l'aggiunta degli interessi scalari pure al saggio legale per il periodo di ammortamento.

Art. 32.

(Articoli 47, 48 e 57 testo unico).

Per ottenere la valutazione del servizio militare prestato dal 1° gennaio 1879 sino alla data di attuazione del presente regolamento, i maestri debbono pagare il contributo complessivo dell'11 per cento per il periodo di tempo passato sotto le armi, con l'aggiunta degli interessi composti al saggio legale, da calcolarsi, secondo i casi, sulla base dello stipendio corrispondente all'ultima scuola retta prima di iniziare il servizio predetto o di quello effettivo.

Per ottenere la valutazione del servizio militare prestato anteriormente al 1° gennaio 1879, i maestri debbono pagare il contributo 5 per cento sullo stipendio contemplato dall'art. 57 del testo unico, con l'aumento degli interessi composti calcolati come sopra.

Tali versamenti potranno essere fatti a rate, coi relativi interessi scalari al saggio legale, in un tempo complessivo non maggiore di un decennio.

Ove l'insegnante cessi dal servizio, per qualsiasi causa, prima di avere completati tali versamenti, il residuo debito verrà compensato sulla indennità o sulle prime rate della pensione diretta o indiretta.

La prova dei servizi militari, di cui al presente articolo ed a quello precedente, verrà data con la esibizione del foglio di congedo e, nel caso di pagamento del contributo durante la permanenza sotto le armi, da una attestazione del sindaco o dell'autorità militare.

Art. 33.

(Articoli 8, 9 e 10 testo unico).

I Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole elementari, i quali venissero a trovarsi nel caso previsto dall'art. 320 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, e perciò formassero accordi coi Comuni limitrofi che pure conservino l'autonomia scolastica, al fine di partecipare in intero o solo in parte alle scuole che sono stabilite nei medesimi, o che si valessero dei maestri dei Comuni stessi per le proprie scuole, corrisponderanno al Monte-pensioni la quota del contributo proporzionata alla parte di stipendio che pagano.

La stessa norma sarà seguita per i contributi dovuti dai Comuni che conservano l'autonomia scolastica, uniti in Consorzio per la istituzione della direzione didattica ai termini dell'art. 15 della legge 19 febbraio 1903, n. 45.

Dato però che l'accordo tra i Comuni segua in via temporanea, e che cioè le singole scuole siano obbligatorie, classificate e legalmente istituite, o che la direzione didattica diventi obbligatoria per uno o più dei Comuni consorziati, ciascuno di essi pagherà per intero il proprio contributo.

Art. 34.

(Art. 5 testo unico).

Gli insegnanti non provveduti di regolare diploma non possono essere ammessi a contribuire al Monte-pensioni fino a tanto che durano in siffatta condizione, a meno che non abbiano superato gli esami di licenza e che, per compiere il tirocinio prescritto dall'articolo 11 della legge 12 luglio 1896, n. 293, sulle scuole normali e complementari, siano stati regolarmente nominati titolari di scuola elementare ai termini dell'art. 12 della legge stessa.

Per gli insegnanti assunti in servizio senza titolo di abilitazione anteriormente alla entrata in vigore della legge 19 febbraio 1903, n. 53, sarà ritenuta regolare la loro posizione di fronte al Monte-pensioni, quando possano dimostrare di essere stati assunti in ufficio con deliberazione consiliare approvata dal Consiglio scolastico provinciale.

Le insegnanti in asili infantili, per essere ammesse al Monte-debbono produrre il titolo di idoneità stabilito dal regolamento approvato con R. decreto 9 ottobre 1895, n. 625, e riprodotto nel regolamento approvato con R. decreto 6 febbraio 1908, n. 150 (articolo 337). Quelle assunte in servizio posteriormente all'andata in vigore del citato regolamento in data 9 ottobre 1895, non provviste del titolo di cui sopra, potranno essere ammesse al Monte, purchè dimostrino di aver ottenuto nomina regolare e, entro un triennio dall'attuazione della legge 5 luglio 1908, n. 374, si siano provvedute del titolo di idoneità suindicato.

Art. 35.

(Articoli 8, 9, 10, 11 e 14 testo unico).

Quando nasca controversia in ordine alla iscrizione al Monte-pensioni o all'imposizione dei contributi, verrà risoluta con decreto de ministro della pubblica istruzione, sentita la sezione della Giunta del Consiglio superiore per l'istruzione primaria e popolare, alla quale dovranno essere comunicate le osservazioni della Direzione generale degli Istituti di previdenza.

I ricorsi dovranno essere prodotti nel termine di 30 giorni dalla data delle comunicazioni di cui, rispettivamente, agli articoli 15 e 36 del presente regolamento.

Contro la decisione del Ministero possono gli interessati ricorrere alla IV sezione del Consiglio di Stato od al Re, in via straordinaria, ai termini del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con R. decreto 17 agosto 1907, n. 638.

I ricorsi non sospendono la riscossione dei contributi.

CAPO II.

Liquidazione e riscossione dei contributi

Art. 36.

(Articoli 12 e 14 testo unico).

Gli uffici scolastici provinciali formano ogni anno, secondo le norme stabilite nel capo I e secondo le istruzioni e sui modelli stabiliti dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, gli elenchi dei contributi dovuti dalle Provincie, dalle Amministrazioni scolastiche provinciali e dai Comuni, che conservano l'amministrazione delle scuole, per conto proprio e dei rispettivi direttori ed insegnanti: detti elenchi, dopo essere stati approvati dal Consiglio scolastico provinciale, vengono trasmessi, prima del mese di gennaio dell'anno a cui si riferiscono, alla Direzione generale medesima. Contemporaneamente vengono inviati, in piego raccomandato, i relativi estratti agli enti interessati, i quali debbono comunicare ad ogni iscritto, per mezzo del messo comunale, l'importo dei contributi personali entro dieci giorni dal ricevimento degli estratti medesimi.

Nei detti elenchi sono posti in evidenza, in due prospetti riassuntivi, i Comuni che non hanno conservata l'amministrazione delle scuole ed i Comuni che la conservano, con l'indicazione del contributo complessivo da essi dovuto e dell'importo della ritenuta di una giornata di stipendio da versarsi agli effetti del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte II.

Gli uffici provinciali scolastici, in corrispondenza a tali riassunti, compilano e trasmettono alle Delegazioni del tesoro quattro distinti ruoli di riscossione, di cui due riguardanti i contributi e due riguardanti la ritenuta della giornata di stipendio.

Dei ruoli relativi ai contributi, uno comprenderà i Comuni, le cui scuole sono passate all'Amministrazione scolastica provinciale, l'altro i Comuni che hanno mantenuta l'amministrazione delle scuole.

Uguale ripartizione dei Comuni verrà fatta nei due ruoli riguardanti la ritenuta della giornata di stipendio.

Gli uffici scolastici provinciali formano pure separatamente gli elenchi per i contributi che i Comuni debbono versare per conto degli asili, dei Regi educatori e dei loro direttori ed insegnanti Anche per detti elenchi sarà provveduto come al precedente comma primo.

Tanto per gli elenchi generali quanto per quelli suppletivi gli uffici scolastici provinciali, al momento del passaggio dei corrispondenti ruoli alle Delegazioni del tesoro, devono trasmettere alla Direzione generale degli Istituti di previdenza una dichiarazione da cui si possano desumere tutti gli estremi del carico e che deve poi essere comunicata alla Corte dei conti agli effetti della parificazione del consuntivo.

Gli elenchi ed i ruoli dei contributi per le scuole elementari e per i giardini d'infanzia mantenuti dallo Stato all'estero sono compilati dal Ministero degli affari esteri e trasmessi, nel mese di dicembre di ogni anno, alla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

I prorata dei contributi si liquidano calcolando l'anno di 360 giorni e ciascun mese di 30 giorni.

Art. 37.

(Articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 14 testo unico).

La Direzione generale degli Istituti di previdenza, con la scorta dei decreti di classificazione, degli estratti dei bilanci delle Amministrazioni scolastiche provinciali e dei Comuni che conservano la amministrazione delle scuole, dei ruoli provinciali di cui all'art. 48 del regolamento 6 aprile 1913, n. 549, e delle piante organiche, nonchè delle notizie da chiedersi, quando occorra, al Ministero dell'istruzione pubblica, verifica se nei diversi elenchi di cui all'articolo precedente figurino tutte le scuole e classi, comprese quelle degli asili e dei Regi educatori, nonchè tutti i posti di direttori didattici, assistenti e supplenti, per i quali si deve pagare il contributo.

Quando trovi negli elenchi qualche omissione od errore, dispone per le conseguenti rettifiche nei modi determinati al successivo articolo 38.

Art. 38.

(Art. 12 testo unico).

Quando occorra di fare qualche modificazione agli elenchi ed ai ruoli già approvati, o per aggiunta di nuovi articoli o per aumento di contributo riguardo ad articoli che già vi figurano, si provvede con elenchi e ruoli suppletivi, cui sono applicabili tutte le disposizioni stabilite per gli elenchi e ruoli principali, salvo quanto è disposto nel successivo art. 93. Però i ruoli corrispondenti agli elenchi suppletivi emessi d'iniziativa degli uffici scolastici provinciali saranno compilati e passati in riscossione soltanto dopo l'approvazione degli elenchi stessi da parte della Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Quando invece si riconosca doversi recare qualche diminuzione

ai contributi già imposti, gli uffici scolastici provinciali, eccezione fatta nel caso di cui al successivo art. 93, compilano gli occorrenti fogli di detrazione distintamente per ciascun ente e li trasmettono alla Direzione generale predetta, la quale, ove nulla trovi da osservare, provvede al rimborso delle somme relative.

I fogli di detrazione debbono essere approvati dai Consigli scolastici provinciali.

Art. 39.

(Articoli 12 e 14 testo unico).

Le Delegazioni del tesoro, non appena ricevuti i ruoli dagli uffici scolastici provinciali, vi indicano la relativa scadenza in base a seguenti articoli 40 e 41, li descrivono in ordine di data in apposito registro e ne rilasciano dichiarazione di ricevuta sul modello stabilito, che trasmettono immediatamente alla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Art. 40.

(Articoli 9, 12, 13 e 45 testo unico).

I contributi da versare dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni per le scuole, per gli asili e per i Regi educatorî esistenti nel Regno sono pagabili una volta all'anno entro il mese di maggio. Quelli dovuti dall'Amministrazione scolastica provinciale per le scuole da essa amministrate vengono versati invece entro il 1° luglio.

I contributi per le scuole elementari e per i giardini d'infanzia mantenuti dallo Stato all'estero sono pagati, riguardo alla quota 6 per cento, entro il mese di luglio di ogni anno, e per la quota 5 per cento, mediante corrispondenti ritenute alla data di emissione dei mandati di pagamento degli stipendi ai singoli insegnanti.

La riscossione dei contributi di cui al precedente capoverso è fatta esclusivamente presso la sezione di tesoreria provinciale d Roma.

In fine di ogni anno il Ministero degli affari esteri salderà le partite di contributo 5 per cento che fossero rimaste in sospeso per cessazione dal servizio di insegnanti o per qualsiasi altra causa, in modo che risulti pagato al Monte-pensioni l'intero contributo 11 per cento sul complessivo ammontare degli stipendi assegnati alle scuole ed agli asili compresi nell'elenco generale e negli elenchi suppletivi dell'anno stesso.

Entro il primo semestre di ciascun esercizio finanziario dello Stato, la Direzione generale degli Istituti di previdenza curerà l'introito del sussidio di L. 300.000 iscritto a favore del Monte-pensioni nel bilancio passivo del Ministero del tesoro, e ciò fino alla scadenza del decennio di cui all'art. 45 del testo unico.

Art. 41.

(Art. 12 testo unico).

Le somme portate dai ruoli suppletivi saranno pure versate in una sola volta nel modo seguente:

a) pei contributi degli anni precedenti, entro il mese successivo a quello nel quale i ruoli suppletivi passano in riscossione;

b) pei contributi dell'anno corrente, nel mese di maggio, se i ruoli in cui sono compresi pervengono alle Delegazioni del tesoro nei primi quattro mesi dell'anno, o, se pervengono posteriormente, entro il mese successivo a quello nel quale i ruoli suppletivi sono stati ricevuti dalle Delegazioni.

Art. 42.

(Articoli 9, 12, 13 e 14 testo unico).

La riscossione dei contributi, delle multe e degli interessi di mora è invigilata dalle Intendenze di finanza, fatta eccezione per quelli dovuti dalle Amministrazioni scolastiche provinciali, per le scuole da esse amministrate, e per quelli dovuti dal Ministero degli affari esteri, per l'introito dei quali vigila direttamente la Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Le Intendenze stesse cureranno altresì il versamento a beneficio del Monte-pensioni delle ammende di cui all'art. 250 del regolamento approvato con R. decreto 6 febbraio 1908, n. 150, comprendendole nella contabilità speciale stabilita dal precedente art. 5.

Art. 43.

(Articoli 9, 10, 13 e 14 testo unico).

Le Delegazioni del tesoro eseguono giornalmente l'annotazione sui ruoli delle somme riscosse, e nell'ultimo giorno di ciascun mese, in relazione alle disposizioni dell'art. 27 del regolamento 1° agosto 1913, n. 930, compilano l'elenco dei debitori morosi limitatamente ai ruoli riguardanti i Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole, con l'importo dei contributi scaduti e non ancora versati o lo rimettono in doppio esemplare alle Intendenze di finanza entro il 5 del mese successivo. Queste a loro volta, non oltre il giorno 10, spediscono agli esattori, in piego raccomandato, gli ordini di ritenuta ai sensi del primo comma dell'art 13 del testo unico, e quindi trasmettono alla Direzione generale degli Istituti di previdenza, non più tardi del giorno 12, un esemplare dell'elenco stesso con le opportune annotazioni.

Per la riscossione dei contributi arretrati dovuti dal Ministero degli affari esteri, le pratiche sono fatte direttamente dalla Direzione generale anzidetta, in base alle situazioni comunicatele dalla Delegazione del tesoro presso la sezione di tesoreria di Roma.

Art. 44.

(Articoli 12, 13 e 14 testo unico).

Nell'ultimo giorno di ciascun semestre le Delegazioni del tesoro ritirano dalle sezioni di tesoreria provinciale le matrici dei bollettari consunti nel semestre e, con la scorta di esse e delle proprie scritture, compilano in unico esemplare la situazione contabile semestrale ad anno solare delle riscossioni e dei versamenti eseguiti dalle sezioni predette, in confronto del carico assunto dalle stesse Delegazioni per contributi od altri cespiti d'entrata.

In tale situazione devono essere indicate le somme riscosse anticipatamente o in più a titolo di contributi, e quelle accertate all'atto della riscossione durante il semestre per multe, interessi di mora, diritti d'usciere, versamenti volontari ed altri titoli.

Le Delegazioni inviano la situazione alla Direzione generale degli Istituti di previdenza e trattengono le matrici dei bollettari di cui sopra per farle unire, a suo tempo, al sottoconto giudiziale che devono rendere le sezioni di tesoreria provinciale.

Tutto il movimento dei contributi, dei relativi accessori, delle altre entrate e dei residui attivi e passivi deve essere tenuto in evidenza presso le Delegazioni del tesoro in apposito registro, tanto per il carico quanto per il discarico.

Art. 45.

(Articoli 9, 12, 13 e 14 testo unico).

Nell'ultimo giorno d'ogni mese le sezioni di tesoreria provinciale convertono tutte le somme riscosse per contributi, multe, ammende ed interessi di mora dovuti al Monte-pensioni in unico vaglia del tesoro a favore del tesoriere centrale, cassiere della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, e lo inviano per mezzo delle Delegazioni del tesoro alla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Per i diritti di usciere, le quote di pensione o di indennità a carico di enti, i versamenti volontari e le altre eventuali entrate del Monte, si dovranno emettere distinti vaglia del tesoro nello stesso giorno dell'avvenuta riscossione.

Nel caso di mancanza di riscossioni, le sezioni anzidette dovranno, per mezzo delle Delegazioni del tesoro, darne pronto avviso alla predetta Direzione generale.

Le riscossioni dei contributi a carico del Ministero degli affari esteri sono dalla sezione di tesoreria di Roma comprese in vaglia del tesoro speciali.

Art. 46.

(Articoli 12 e 14 testo unico).

Le Provincie e i Comuni debbono stanziare nei loro bilanci, come spesa obbligatoria, l'intera somma che per l'anno dovranno versare alle sezioni di tesoreria provinciale per il contributo proprio e per quello dei direttori e degli insegnanti, come pure per il contributo degli asili, dei Regi educatori e dei rispettivi direttori ed insegnanti, iscrivendo nella parte dell'entrata l'ammontare della ritenuta a carico dei loro insegnanti, ai sensi del penultimo comma dell'art. 12 del testo unico, nonchè l'ammontare delle somme da ricuperare, come al successivo art. 14, dagli asili infantili e dai Regi educatori.

I prefetti e le Giunte provinciali amministrative invigilano a che siano fatti i detti stanziamenti e siano spediti in tempo i relativi mandati; in caso di ritardo, eseguono direttamente gli stanziamenti, e ove occorra senza pregiudizio di quanto è disposto dall'art. 13 del testo unico, spediscono i mandati.

I prefetti provvedono pure affinchè dalle Amministrazioni degli asili d'infanzia iscritti al Monte siano stanziate nei rispettivi bilanci le somme occorrenti per il rimborso dei contributi anticipati per essi dai Comuni.

Le Amministrazioni scolastiche provinciali stanziano nel proprio bilancio le somme necessarie per provvedere al pagamento dei contributi dovuti al Monte-pensioni per le scuole da esse amministrate.

Art. 47.

(Articoli 8, 9, 10, 12 e 14 testo unico).

Gli insegnanti e i direttori, verso i quali i Comuni e le Amministrazioni scolastiche provinciali hanno diritto di rivalsa nei limiti indicati dal penultimo comma dell'art. 12 del testo unico, sono i seguenti:

a) quelli di scuole elementari che al 1° gennaio 1879 non avevano oltrepassato i 30 anni di età e che a quel tempo si trovavano, con regolare diploma o con nomina regolare, agli stipendi dei Comuni, delle Provincie o dello Stato;

b) quelli di scuole elementari, qualunque sia la loro età, entrati in ufficio dopo il 1° gennaio 1879 e muniti del titolo prescritto dall'art. 5 del testo unico;

c) quelli di scuole elementari che al 1° gennaio 1879 avevano oltrepassato i 30 anni di età e che, trovandosi già a quel giorno in regolare servizio, hanno approfittato della facoltà di opzione loro concessa dalla legge sul Monte-pensioni;

d) quelli degli asili infantili, mantenuti dai Comuni che si trovano nelle condizioni accennate alle precedenti lettere *a)*, *b)*, *c)*, tenendo presente che per costoro la data ivi indicata del 1° gennaio 1879 va sostituita con quella del 1° gennaio 1889.

I Comuni hanno inoltre diritto di rivalsa dell'intero contributo 11 per cento, per ogni posto di insegnante o di direttore, verso gli asili costituiti in ente morale che siano iscritti al Monte o per obbligo di legge o volontariamente o per istanza dell'insegnante, nel quale ultimo caso l'intero contributo pagato dall'ente sarà da questo trattenuto sullo stipendio dell'insegnante.

I Comuni hanno infine diritto di rivalsa verso i Regi educatori, tanto per le quote a carico dei Regi educatori stessi, che dei loro direttori ed insegnanti.

La ritenuta verso i direttori ed insegnanti si opererà all'atto del pagamento delle singole rate di stipendio in ragione del 5 per cento sull'importo di ciascuna di dette rate.

Nessun diritto di rivalsa spetta ai Comuni che conservano l'Amministrazione delle scuole elementari ed alle Amministrazioni scolastiche provinciali per le scuole mantenute da altri a sgravio totale o parziale dei loro obblighi.

Art. 48.

(Art. 50 testo unico).

In esecuzione dell'art. 45 della legge 18 dicembre 1910, n. 867, sulle scuole italiane all'estero, la Direzione generale delle scuole stesse provvederà, per ciascun insegnante inscritto al Monte-pensioni, all'accertamento dei periodi di servizio ivi contemplati, da essere computati agli effetti della pensione o della indennità e degli stipendi percetti.

Sulle risultanze di quest'accertamento la Direzione generale degli Istituti di previdenza eseguirà per ciascun insegnante e per l'intero servizio riconosciuto, la liquidazione dei contributi nella misura dell'11 per cento e dei relativi interessi composti al saggio uguale a quello con cui fu calcolata la tabella per la liquidazione delle pensioni, da computarsi fino alla data di applicazione della legge suindicata.

Parimenti sarà provveduto al computo dei contributi arretrati e dei relativi interessi composti per la iscrizione delle insegnanti in giardini d'infanzia all'estero di cui all'art. 49 della legge sopra citata.

Art. 49.

(Articoli 11 e 12 testo unico).

Dei versamenti volontari, che l'insegnante iscritto od altri a suo favore dichiari all'ufficio scolastico provinciale di voler eseguire ai sensi dell'art. 11 del testo unico, è presa nota nell'elenco generale dei contributi in apposita colonna di fronte al nome dell'insegnante stesso.

In base a tale dichiarazione di versamento l'ufficio scolastico provinciale compila un prospetto di riscossione da trasmettere alla Delegazione del tesoro.

I versamenti volontari possono essere anche effettuati, senza alcuna preventiva dichiarazione, direttamente alla sezione di tesoreria provinciale, dopo che la delegazione del tesoro ne abbia preso nota sul prospetto di riscossione, o anche a mezzo di vaglia ordinario intestato alla sezione di tesoreria provinciale la quale dovrà darne comunicazione alla delegazione del tesoro per la prescritta annotazione nel prospetto anzidetto.

La Direzione generale richiama alla fine di ogni anno tutti i prospetti di riscossione, estinti o meno, e dà partecipazione agli insegnanti interessati dei versamenti eseguiti nell'anno stesso e di quelli che risultassero non effettuati nonostante la preventiva dichiarazione.

Per le somme incassate a titolo di versamenti volontari la sezione di tesoreria provinciale rilascia la quietanza di contabilità speciale agli interessati, e la delegazione del tesoro invia alla Direzione generale degli Istituti di previdenza l'apposito vaglia del tesoro e la ricevuta di carico, nella quale saranno indicati gli estremi delle quietanze rilasciate.

Art. 50.

(Articoli, 11 e 32 testo unico).

La Direzione generale degli Istituti di previdenza tiene il conto individuale per ciascuno degli insegnanti, a cui favore vengono eseguiti versamenti volontari, ed accredita in esso le somme pagate, liquidandovi anno per anno i rispettivi interessi valutati in base al 98 per cento del saggio medio d'investimento dei fondi del Monte-pensioni, con decorrenza dal primo del mese successivo a quello in cui è stato fatto il versamento, riservando il residuo 2 per cento del saggio medesimo per le spese di amministrazione secondo il disposto dell'art. 11 del testo unico.

Alla cessazione dell'insegnante dal servizio per qualsiasi ragione e dopo qualsiasi tempo verrà chiuso il conto individuale, comprendendovi gli interessi fino a tutto il mese precedente liquidati in base al saggio medio risultante dall'ultimo rendiconto consuntivo pubblicato, e sarà pagato il capitale risultante al titolare od ai suoi

eredi legittimi o testamentari, salvo le disposizioni dell'art. 80 del presente regolamento riguardo alla conversione in assegno vitalizio.

Per ottenere il pagamento del capitale accreditato nel conto individuale, gli eredi dovranno allegare alla domanda i documenti prescritti dal regolamento di contabilità generale dello Stato per il pagamento delle quote di pensione o delle indennità cadute in successione.

Delle somme registrate nel conto individuale l'iscritto non può disporre prima della cessazione dal servizio.

Art. 51.

(Art. 15 testo unico).

La riscossione della ritenuta, che sia dovuta ai sensi dell'art. 15 del testo unico sulle pensioni conferite dal Monte-pensioni agli insegnanti, viene eseguita all'atto del pagamento di ciascuna rata mensile delle pensioni medesime.

A tale scopo la Direzione generale degli Istituti di previdenza provvede affinchè sui certificati di iscrizione di dette pensioni, sui corrispondenti fogli di ruolo e sui relativi estratti, venga iscritto l'importo delle pensioni stesse e delle rispettive rate mensili, già depurato della ritenuta anzidetta.

TITOLO III.

Delle pensioni e delle indennità

Art. 52.

(Articoli 17, 20, 21 e 33 testo unico).

Il diritto al conseguimento della pensione s'intende acquisito per gli insegnanti iscritti al Monte-pensioni, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 5 del testo unico e dall'art. 34 del presente regolamento, i quali abbiano raggiunto anni 24, mesi 6 e giorni 1, computabili per anni 25 di servizio giusta l'art. 17 del testo unico medesimo, ed abbiano pagato il contributo al Monte almeno per dieci anni compiuti.

Il diritto al conseguimento della indennità nei casi previsti dall'art. 20 del testo unico si intende acquisito per gli insegnanti iscritti al Monte che abbiano un servizio utile di almeno dieci anni compiuti ed abbiano contribuito al Monte per un eguale periodo di tempo.

A costituire il decennio di contributo richiesto dai due commi precedenti valgono i periodi di iscrizione ad altri Istituti amministrati dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, giusta il secondo capoverso del successivo art. 55, o ad altri enti aventi regolamenti propri di pensione.

Il diritto al conseguimento della pensione di cui al primo capoverso dell'art. 17 del testo unico si intende acquisito dagli insegnanti inscritti, qualunque sia la durata del servizio, purchè provino nei modi di cui al successivo art. 67 di essere divenuti assolutamente inabili a prestare servizio per ferite od altre lesioni traumatiche riportate a cagione dell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 53.

(Articoli 17, 21 e 23 testo unico; art. 12 legge 20 dicembre 1914 n. 1882).

Sono calcolati utili agli effetti dell'articolo precedente, per il conseguimento dell'assegno di riposo, i servizi che i direttori e gli insegnanti potranno provare di aver prestato, con nomina regolare approvata a norma di legge dalla competente autorità e con percezione di stipendio:

a) in iscuole pubbliche elementari mantenute dallo Stato all'interno o all'estero, dalle Provincie, dai Comuni, dalle Amministrazioni scolastiche provinciali o da altri a sgravio degli obblighi dei Comuni o delle Amministrazioni anzidette;

b) in asili d'infanzia mantenuti dai predetti enti o costituiti in corpo morale;

c) nelle scuole elementari dei RR. educatorî femminili con patrimonio sorvegliato dal Ministero dell'Istruzione pubblica.

Sono parimente calcolati utili agli effetti di cui sopra i servizi militari riscattati, e ogni campagna di guerra è calcolata come un anno di servizio utile agli effetti della pensione.

I servizi prestati in iscuole che stanno aperte per una parte dell'anno scolastico sono ragguagliati al doppio della loro durata effettiva. Sono valutati per un anno intero quando l'insegnante abbia prestato servizio per tutta la durata delle lezioni.

Ai termini dell'art. 12 della legge 20 dicembre 1914, n. 1382, è pure calcolato utile integralmente, agli effetti sovra indicati, il tempo per il quale il maestro sia stato in aspettativa per motivi di salute o in disponibilità.

Art. 54.

(Art. 39 testo unico).

Agli effetti del Monte-pensioni l'anno scolastico si calcola in ogni caso di dodici mesi, ivi compreso il periodo delle ferie autunnali, che è computato per la pensione e per la indennità.

Quando l'insegnante abbia adempiuto ai suoi obblighi per tutto il periodo delle lezioni con il conseguente diritto alla percezione dell'intero stipendio annuale assegnatogli, la decorrenza della pensione è fissata dal primo giorno dell'anno scolastico immediatamente successivo a quello in cui ha lasciato il servizio. Quando invece passi allo stato di quiescenza durante il periodo delle lezioni, la pensione a suo favore decorre dal giorno successivo a quello in cui ha cessato di prestare servizio e di percepire lo stipendio.

Art. 55.

(Articoli 17, 20, 21, 23 e 56 testo unico ed art. 31 testo unico 17 giugno 1915, n. 968).

Agli effetti degli articoli 17, 20 e 56 del testo unico, il cumulo dei servizi utili prestati, anche alternativamente, da un insegnante in iscuole pubbliche elementari, in asili d'infanzia e nelle scuole elementari dei RR. educatorî femminili ha luogo qualunque sia il tempo nel quale l'insegnante stesso venga collocato a riposo, e qualunque sia l'epoca in cui ciascuno di tali servizi sia stato prestato, tenuto conto della disposizione di cui alla prima parte del penultimo comma dell'art. 21 del testo unico.

Quando fra i detti servizi ne siano compresi quelli prestati senza pagamento di contributo in asili costituiti in ente morale e non iscritti al Monte, si detraggono dalla pensione o dall'indennità conferita le quote corrispondenti a questi ultimi servizi, in conformità di quanto è prescritto dall'art. 23 del testo unico.

Sono pure cumulabili, agli effetti del conferimento della pensione o della indennità, i servizi successivamente prestati con iscrizione ai vari Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale degli Istituti stessi, alle condizioni di cui all'art. 31 del testo unico in data 17 giugno 1915, n. 968.

Quando si verifichi il cumulo di servizi resi con iscrizione al Monte, ad altri Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale degli Istituti medesimi, presso enti provvisti di regolamenti speciali per le pensioni e presso lo Stato, la pensione o l'indennità viene liquidata dalla Corte dei conti o dal Consiglio d'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, in base alle leggi sulle pensioni civili e militari ed a quelle speciali degli Istituti di previdenza anzidetti, a seconda dei casi.

Art. 56.

(Art. 31 testo unico 17 giugno 1915, n. 968).

Agli effetti del conferimento della pensione e della indennità di cui al penultimo comma dell'articolo precedente, si sommano i periodi di servizio prestati successivamente, con o senza interruzione, e con iscrizione ai vari Istituti di previdenza amministrati dalla

Direzione generale degli Istituti stessi, quando da detti Istituti non sia stato anteriormente liquidato alcun assegno di riposo per tali servizi.

L'insegnante che abbia conseguito una indennità o una pensione o dalla Cassa di previdenza dei sanitari o dalla Cassa di previdenza a favore degli impiegati degli enti locali cui fosse stato in precedenza iscritto, ha facoltà di giovarsi delle disposizioni dell'art. 31 del testo unico 17 giugno 1915, n. 968, purchè rimborsi l'Istituto dal quale ricevette l'assegno, delle somme percette coi relativi interessi composti al saggio uguale a quello in base al quale fu calcolata la tabella di liquidazione dell'assegno stesso, e rinunzi al godimento della pensione.

Il diritto al conseguimento della pensione o dell'indennità è regolato dalle disposizioni relative al Monte-pensioni.

La pensione complessiva o l'indennità complessiva spettante in tal caso è rappresentata dalla somma delle quote di pensione o di indennità da attribuirsi a ciascuno degli Istituti di previdenza cui l'iscritto ha appartenuto, determinate secondo le leggi speciali degli Istituti stessi all'atto della liquidazione dell'assegno, con riferimento alle epoche nelle quali i rispettivi servizi utili sono stati effettivamente prestati.

L'indennità complessiva o la pensione complessiva sarà corrisposta dal Monte-pensioni.

Le quote d'indennità attribuite ad altri Istituti saranno da questi versate al Monte.

All'atto di ogni liquidazione di pensione sia diretta che indiretta, ciascun Istituto verserà al Monte la riserva matematica corrispondente alla quota impostagli, determinata in base al presente articolo.

Art. 57.

(Art. 84 testo unico).

L'insegnante o la sua vedova o i suoi orfani, che ritengano di aver diritto alla pensione od all'indennità ai termini degli articoli 17, 20, 24 e 25 del testo unico, debbono inviare, per mezzo del sindaco, motivata domanda all'ufficio scolastico provinciale nella cui circoscrizione è compreso il Comune ove risiedono al tempo della presentazione della domanda medesima, dandone contemporaneamente avviso alla Direzione generale degli Istituti di previdenza mediante l'invio di analoga ricevuta datata e munita de bollo d'ufficio, che dovrà essere rilasciata dal municipio all'atto della consegna.

Tale domanda deve indicare il nome, il cognome, la paternità, la qualità e la residenza del richiedente, deve essere sottoscritta dallo stesso o da chi ne ha la legale rappresentanza e precisare il luogo dove si intenda riscuotere l'assegno.

Il sindaco deve trasmettere immediatamente la domanda all'ufficio scolastico provinciale per i provvedimenti di cui al successivo art. 77. Tale invio potrà anche essere effettuato direttamente dagli interessati.

Art. 58.

(Articoli 5, 16, 17, 18, 19, 21, 23 e 34 testo unico).

Alla domanda degli insegnanti pel conseguimento della pensione debbono essere uniti:

a) l'atto di nascita;

b) il diploma di cui all'art. 5 del testo unico o la prova che per l'insegnante si verifichino le condizioni contemplate dall'art. 34 del presente regolamento;

c) lo stato di servizio compilato sul modulo a stampa fornito dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, in cui si deve specificatamente indicare la qualità e la durata dei servizi prestati, le eventuali interruzioni, gli stipendi minimi legali ed effettivi e gli assegni in natura calcolati nei casi ed ai sensi dell'art. 22 del presente regolamento;

d) gli atti di nomina, di aspettativa, di licenziamento o di accettazione delle dimissioni;

e) il certificato del sindaco o del capo dell'amministrazione dell'ente, comprovante i periodi di prestazione del servizio, con a tergo l'elenco degli stipendi annui percepiti, compresi gli aumenti di cui all'art. 39 della legge 4 giugno 1911, n. 487; in detto elenco debbono figurare, in sede a parte, gli assegni eventualmente goduti dal maestro nelle condizioni previste dagli articoli 6 e 10 della legge 8 luglio 1904, n. 407;

f) il congedo dal servizio militare ed i brevetti delle medaglie conseguite per le campagne di guerra, nei casi di cui agli articoli 21, 22, 47 e 48 del testo unico.

La Direzione generale degli Istituti di previdenza potrà richiedere l'invio degli atti di conferma, di trasferimento, di concessione dei sessenni, di sospensione dal servizio, di riassunzione in carica e di tutti gli altri documenti che ritenga necessari a comprovare i singoli servizi prestati.

Art. 59.

(Art. 20 testo unico).

Alle domande degli insegnanti per la liquidazione dell'indennità di cui all'art. 20, lettera *a)*, del testo unico, oltre agli atti di cui nell'articolo precedente, deve essere unito un certificato medico rilasciato nelle forme prescritte dal successivo art. 60 del presente regolamento.

Quando invece trattisi di indennità richieste per le cause specificate nel predetto art. 20 alle lettere *b)* e *c)*, si devono unire: nel primo caso, la deliberazione con la quale sia stato dalla competente autorità scolastica approvato il licenziamento ai sensi dell'art. 16 del testo unico approvato con R. decreto 21 ottobre 1903, n. 431; nel secondo caso, il decreto di nomina a professore nelle scuole medie definite nell'art. 1 della legge 8 aprile 1906, n. 141.

Art. 60.

(Art. 20 testo unico).

I certificati medici devono essere rilasciati, a spese dell'interessato, su richiesta dell'ufficio scolastico provinciale, in seguito a visita di un medico militare in attività di servizio, oppure di un medico civile specialmente designato dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, quando comprovate circostanze eccezionali lo esigano.

In tali certificati devono essere descritte specificatamente l'indole delle ferite, delle lesioni o delle malattie, le cause che le produssero e le conseguenze che ne derivarono; e deve essere esplicitamente dichiarato se, a giudizio del sanitario, in conseguenza di tali ferite, lesioni od infermità l'insegnante sia o meno divenuto inabile a prestare ulteriore servizio.

I sanitari chiamati al rilascio del certificato devono attenersi alle norme stabilite dal regolamento sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 5 settembre 1895, n. 603.

Occorrendo una visita di revisione, questa potrà essere eseguita da un collegio di medici militari in attività di servizio o dal medico provinciale, la cui visita è gratuita quando abbia luogo nella città di sua ordinaria residenza.

Art. 61.

(Articoli 24, 25 e 27 testo unico ed art. 1, n. 29, legge 20 dicembre 1914, n. 1382).

Alla domanda pel conseguimento della pensione o dell'indennità presentata dalla vedova di un insegnante morto in attività di servizio debbono, oltre ai documenti richiesti dal precedente art. 58, per comprovare i diritti acquisiti dall'insegnante medesimo (escluso l'atto di licenziamento o di dimissioni), essere uniti:

1° l'atto di matrimonio;

2° l'atto di morte dell'insegnante;

3° un certificato municipale, dal quale risulti se fu o meno pronunciata contro la istante sentenza di separazione personale per sua colpa, e, quando fosse stata pronunciata, se fu resa definitiva, e inoltre se posteriormente alla separazione i coniugi convissero insieme;

4° altro simile certificato, che potrà essere unito al precedente, dal quale risulti lo stato della famiglia lasciata dal defunto, compresi gli orfani anche di precedente matrimonio con le rispettive loro date di nascita, se la vedova abbia o meno la legale rappresentanza degli orfani e se le orfane minorenni conservino lo stato nubile.

Art. 62.

(Articoli 24, 25, 26 e 27 testo unico).

Alla domanda per il conseguimento della pensione o dell'indennità presentata dagli orfani di un maestro o di una maestra morti in attività di servizio, o per essi dal loro legale rappresentante, debbono, oltre ai documenti richiesti dal precedente articolo 58 (escluso l'atto di licenziamento o di dimissioni dal servizio), essere uniti:

1° l'atto di matrimonio dei genitori;

2° l'atto di morte del maestro, della maestra, o di entrambi;

3° l'atto di nascita di ciascuno degli orfani minorenni;

4° un certificato municipale dal quale risulti lo stato della famiglia lasciato dai defunti genitori, compresi gli orfani anche di precedente matrimonio con le rispettive loro date di nascita e se le orfane minorenni conservino lo stato nubile;

5° l'atto di nomina del tutore.

Quando si tratti di orfani i cui genitori fossero separati legalmente per colpa della madre, o questa fosse passata ad altre nozze, dovrà prodursi rispettivamente una copia autentica della sentenza di separazione o dell'atto comprovante il susseguito matrimonio.

Art. 63.

(Articoli 24, 25 e 26 testo unico).

Alla domanda per il conseguimento della pensione presentata dalla vedova o dagli orfani di un insegnante già pensionato, debbono, oltre al decreto di conferimento della pensione all'insegnante medesimo ed il relativo certificato d'iscrizione, essere uniti, a seconda dei casi, i documenti prescritti nei due precedenti articoli.

Art. 64.

(Articoli 24 e 25 testo unico e art. 1, n. 29, legge 20 dicembre 1914, n. 1382).

La indennità e la pensione sono assegnate per metà alla vedova e per l'altra metà, in parti eguali, agli orfani minorenni, oppure, se ve ne sia uno solo, per tre quarti alla vedova e per l'altro quarto all'orfano:

1° quando vi sia prole minorenne di altro letto;

2° quando un'orfana minorenne abbia già contratto o contragga matrimonio;

3° quando per qualunque altra causa la vedova non abbia la rappresentanza legale di tutti i figli minorenni.

Art. 65.

(Articoli 24 e 25 testo unico e art. 1, n. 29, legge 20 dicembre 1914, n. 1382).

Gli orfani minorenni, per ottenere la quota di pensione ad essi spettante ai sensi del precedente articolo, devono presentare per mezzo del loro legale rappresentante regolare domanda alla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Uguale domanda deve propurre detto rappresentante nell'interesse dei figli, dei quali posteriormente alla concessione della pensione la vedova abbia perduto la legale rappresentanza.

Qualora un'orfana minorenne, avendo contratto matrimonio, intenda di ottenere la sua quota personale, dovrà produrre l'atto di matrimonio.

Art. 66.

(Art. 26 testo unico).

Nel caso di orfani di due insegnanti, contemplato nell'art. 26 del testo unico, si fanno due liquidazioni distinte della indennità o della pensione a norma degli articoli 24, 25 e 27 del testo unico medesimo, e si conferiscono agli orfani due distinti assegni.

Art. 67.

(Articoli 17, 19 e 27 testo unico).

Quando l'insegnante chieda la pensione privilegiata ai termini dell'art. 17 del testo unico, oltre agli atti di cui all'art. 58 del presente regolamento, deve unire alla domanda il certificato medico rilasciato come all'art. 60.

Ove trattisi di domanda della vedova o degli orfani di un insegnante per la liquidazione della pensione di cui all'art. 27 del testo unico e risulti provato che fu impossibile provvedere alla visita di cui al suaccennato articolo, è ammessa la produzione del certificato di un medico civile.

Tanto nell'uno come nell'altro caso, il certificato dovrà dichiarare esplicitamente se le ferite, le lesioni o la morte dell'insegnante debbano ritenersi avvenute per esclusiva cagione delle sue funzioni.

Ad esso saranno poi uniti gli altri documenti necessari a comprovare:

a) la sussistenza del fatto al quale si attribuiscono le ferite, le lesioni o la morte;

b) che il fatto medesimo riunisca in sè tali condizioni da potersi considerare avvenuto a cagione delle funzioni di insegnante.

Se le ferite, le lesioni o la morte provennero da infortunio, in occasione del quale si fosse compilato un processo verbale, dovrà presentarsi copia di tale documento.

Su tutte queste circostanze il prefetto, eseguite le opportune indagini, stenderà dettagliato rapporto da inviarsi, insieme con gli altri documenti, alla Direzione generale degli Istituti di previdenza per i successivi provvedimenti.

La Direzione generale potrà nel merito richiedere il parere della Direzione generale della sanità pubblica.

Art. 68.

(Articoli 24, 25 e 26 testo unico).

Quando si verifichi l'assenza prevista dal libro I, titolo III, del Codice civile, gli aventi diritto, per conseguire temporaneamente la riversibilità dell'assegno già conferito o che avrebbe potuto competere all'assente, debbono presentare i documenti prescritti dagli articoli 61, 62 e 63.

In luogo dell'atto di morte deve essere prodotta copia autentica della sentenza, divenuta esecutoria, pronunziata del competente tribunale ai termini degli articoli 24 e 25 del Codice civile, con la quale fu dichiarata l'assenza.

Qualora successivamente fosse constatata la morte, dovrà presentarsi una nuova istanza per il conseguimento della pensione definitiva, unendo alla medesima copia dell'atto di morte.

Art. 69.

(Art. 31 testo unico).

Alla domanda pel conseguimento della indennità o della pensione presentata dalla moglie o dalla prole, dell'insegnante, che si trovi nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 31 del testo unico, devono essere uniti i documenti indicati, a seconda dei casi,

negli articoli 61 e 62 del presente regolamento, sostituendo però a quelli di cui al n. 2 di detti articoli copia autentica della sentenza di condanna, sulla quale sarà altresì indicato se e da quale data la medesima sia passata in giudicato.

Art. 70.

(Articoli 28, 29 e 31 testo unico).

Nel caso di riabilitazione del condannato, di cui all'art. 29 del testo unico, il riabilitato che non abbia ancora ottenuto la liquidazione della pensione deve unire alla domanda il decreto di riabilitazione insieme agli altri documenti richiesti dal presente regolamento.

Art. 71.

(Articoli 18, 21, 22, 24, 25 e 26 testo unico).

La quota di pensione da liquidarsi all'insegnante per il riconoscimento di ciascuna campagna di guerra in aggiunta alla pensione normale, ai sensi dell'art. 22 del testo unico, è uguale alla pensione virtuale media spettantegli per ciascun anno di servizio didattico, in corrispondenza agli anni del servizio stesso riconosciuti validi agli effetti della pensione.

Per il ricupero del valore capitale corrispondente alla quota di pensione dipendente dal riconoscimento di ciascuna campagna di guerra, la Direzione generale degli Istituti di previdenza comunica, in base alla deliberazione del Consiglio d'amministrazione, un prospetto della liquidazione eseguita al Ministero della pubblica istruzione, il quale provvede alla emissione del relativo mandato commutabile in vaglia del tesoro.

Art. 72.

(Art. 34 testo unico).

Le domande per il conseguimento delle pensioni e delle indennità devono essere redatte sulla prescritta carta da bollo.

I documenti che si uniscono alle domande suddette sono esenti da tassa di bollo, purchè sui medesimi sia indicato l'uso cui debbono servire.

Art. 73.

(Art. 34 testo unico).

Gli atti di nascita, di matrimonio o di morte devono essere prodotti per copia autentica o per estratto dagli originali registri dello stato civile e, ai termini dell'art. 150 del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, devono essere legalizzati dal presidente del tribunale, se rilasciati dai municipi, e dal presidente stesso o dalla curia vescovile, se rilasciati dalle autorità parrocchiali.

Non sono ammessi come equipollenti i certificati desunti dai registri di anagrafe.

Art. 74.

(Art. 34 testo unico).

I certificati municipali, di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 61 ed al n. 4 dell'art. 62 del presente regolamento, sono redatti in base alle risultanze dei registri dello stato civile e di anagrafe e sulla conforme dichiarazione di tre testimoni.

Art. 75.

(Art. 34 testo unico).

La legalizzazione degli atti, di cui agli articoli precedenti, è eseguita gratuitamente ai sensi del n. 44 della tabella annessa al testo unico delle leggi sulle tasse per le concessioni governative e gli atti amministrativi approvato con R. decreto 13 settembre 1874, n. 2086.

Gli atti provenienti dall'estero, anche se non soggetti a bollo, debbono essere legalizzati, giusta il n. 43 della suddetta tabella.

Art. 76.

(Art. 34 testo unico).

Alla mancanza di documenti originali comprovanti i titoli di abilitazione posseduti e la carriera dell'insegnante, richiesti dal precedente art. 58, non si può supplire con attestazioni private nè con certificati che non siano desunti da documenti originali.

È ammessa la presentazione di documenti equipollenti, quando per causa debitamente comprovata sia impossibile di ottenere la copia autentica dei documenti originali.

Art. 77.

(Articoli 16, 34 e 40 testo unico).

Gli uffici scolastici provinciali, che ai termini dell'art. 34 del testo unico, ricevono domande per la liquidazione di pensioni o di indennità, debbono, agli effetti dell'art. 40 del citato testo unico, segnare sulle medesime la data della presentazione, darne immediato avviso alla Direzione generale degli Istituti di previdenza, quando le ricevano direttamente dagli interessati, e quindi accertare e provvedere con la massima sollecitudine che siano corredate in forma legale di tutti i documenti richiesti e che questi confrontino esattamente con le risultanze del registro di cui all'art. 16 del testo unico stesso, e poscia inviarle alla suddetta Direzione generale con i documenti, le notizie e le osservazioni che fossero giudicate opportune, unendovi copia letterale del registro anzidetto per quanto si riferisce all'insegnante che domanda l'assegno.

Art. 78.

(Articoli 1 e 34 testo unico).

La Direzione generale degli Istituti di previdenza, cui per effetto dell'art. 34 del testo unico compete la liquidazione delle pensioni e delle indennità, accerta che sia completa la documentazione delle domande pervenutele e, ove occorra, chiede d'ufficio i titoli e le giustificazioni mancanti e tutti gli schiarimenti che giudichi necessari.

Quando per le cause di cui al precedente art. 76 non sia possibile accertare la regolarità dei servizi prestati dagli insegnanti che domandano l'assegno, mediante la presentazione dagli atti indicati alla lettera *d*) dell'art. 58 del presente regolamento, la suddetta Direzione generale può richiamare per visione degli enti interessati gli originali mandati di pagamento e le relative quietanze, i conti consuntivi od altri documenti contabili, da cui sia dato constatare i precisi periodi di tempo durante i quali gli insegnanti anzidetti percepirono lo stipendio in tale loro qualità.

Art. 79.

(Articoli 18 e 20 testo unico).

Agli effetti degli articoli 18 e 20 del testo unico, si considerano goduti dagli insegnanti nel tempo del servizio riconosciuto utile con le norme stabilite nell'art. 53 del presente regolamento:

1° per il periodo anteriore al 1° gennaio 1879, gli stipendi minimi legali per le scuole e quelli effettivi, compresi gli assegni in natura, per gli asili ed i Regi educatorî femminili, inerenti ai posti dagli insegnanti occupati in quel giorno o nel giorno posteriore in cui gli insegnanti medesimi avessero ripreso servizio, giusta l'articolo 57 del testo unico;

2° per il periodo dal 1° gennaio 1879 al 31 dicembre 1908, gli stipendi minimi legali, coi relativi aumenti sessennali dal 1895 in poi per le scuole, e quelli effettivi, compresi gli assegni in natura, per gli asili ed i Regi educatorî femminili, inerenti ai posti che gli insegnanti abbiano occupati;

3° per il periodo dal 1° gennaio 1909 in poi, gli stipendi effettivi, purchè non inferiori ai minimi legali, compresi gli assegni in natura, ove del caso, giusta il disposto dell'art. 8 del testo unico.

Gli stipendi effettivi saranno assunti a base della liquidazione dell'assegno, anche anteriormente al 1° gennaio 1909, quando su di essi sia stato corrisposto il contributo.

Gli stipendi di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 si calcolano nei modi indicati al titolo II, capo I, del presente regolamento.

Agli effetti del secondo comma dell'art. 18 del testo unico, per la determinazione della media del migliore triennio di stipendi, si assumono gli stipendi effettivamente corrisposti agli insegnanti, compresi gli assegni in natura, ove del caso.

Art. 80.

(Articoli 11, 15 e 32 testo unico).

A richiesta dell'insegnante che abbia diritto a pensione si può convertire, mediante l'applicazione dei coefficienti della tabella *B*, il capitale accumulato coi versamenti volontari di cui agli articoli 11 e 32 del testo unico, in assegno vitalizio da aggiungersi alla pensione.

Tale assegno supplementare, non soggetto alla ritenuta prescritta dall'art. 15 del testo unico, non è riversibile a favore della vedova e degli orfani minorenni.

Anche a richiesta della vedova o degli orfani minorenni di un insegnante titolare di conto individuale potrà eseguirsi la conversione del capitale relativo o della quota di esso, devoluta loro per legge o per testamento, in assegno vitalizio o temporaneo fino al 21° anno di età, in aggiunta alla pensione già liquidata, in base alle tabelle *A'*, *B'*, e *C'* unite al presente regolamento, le quali potranno essere modificate con Regio decreto quando si riconosca la necessità di cambiare gli elementi demografici o finanziari sui quali esse sono state determinate.

Art. 81.

(Articoli 17, 18, 21, 25 e 38 testo unico ed 1 decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1094).

Gli acconti mensili previsti dall'art. 38 del testo unico sono concessi a richiesta degli aventi diritto, appena dai documenti prodotti a corredo delle domande di pensione risulti comprovato che l'insegnante abbia prestato almeno 25 anni di servizio utile.

Gli acconti stessi sono in ogni caso liquidati in base agli anni di servizio utile, sui quali non cade contestazione, e non possono essere inferiori alle pensioni minime stabilite, secondo i casi, dagli articoli 18 e 25 del testo unico, tenuto presente il disposto dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1094.

Art. 82.

(Articoli 34, 35 e 36 testo unico).

La deliberazione del Consiglio d'amministrazione, che ai termini dell'art. 34 del testo unico conferisce la pensione o la indennità, deve esprimerne le ragioni e indicare, nel primo caso, la decorrenza della pensione e, nei casi di applicazione dell'art. 33 del testo unico e 56 del presente regolamento, determinare le quote di assegno dovute dai Comuni non soggetti al Monte-pensioni e dagli altri Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale degli Istituti medesimi.

In esecuzione della deliberazione anzidetta la Direzione generale degli Istituti di previdenza emette apposito motivato decreto, per il conferimento della pensione o della indennità, che viene consegnato all'interessato per mezzo del sindaco del Comune designato nella domanda.

Il sindaco se ne fa rilasciare ricevuta dall'interessato, autenticandone la firma, e la trasmette alla Direzione generale per mezzo dell'ufficio scolastico provinciale che provvede a far legalizzare dal prefetto la firma del sindaco.

Art. 83.

(Articoli 33, 34 e 35 testo unico).

Quando il Consiglio d'amministrazione non accolga in tutto od in parte la domanda di assegno, un estratto della relativa deliberazione motivata viene comunicato all'interessato nel modo e con le formalità indicate nell'articolo precedente.

Art. 84.

(Articoli 33, 34 35 e 36 testo unico e 1 decreto-legge Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1094).

Qualora la pensione o la indennità conferita vada ripartita fra il Monte-pensioni ed i Comuni non soggetti al Monte stesso in virtù dell'articolo 33 del testo unico, un estratto della relativa deliberazione di conferimento, insieme ad un riassunto dimostrativo della liquidazione dell'assegno, deve essere fatto consegnare dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza ai Comuni interessati per ogni effetto legale, a mezzo dell'ufficio scolastico provinciale, che se ne fa rilasciare ricevuta da trasmettere alla Direzione generale medesima.

Art. 85.

(Articoli 33 testo unico e 2 decreto-legge Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1094).

Nei casi di liquidazione della pensione o della indennità a carico dello Stato e del Monte-pensioni ai termini degli articoli 33 del testo unico e 2 del decreto-legge Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1094, il Consiglio d'amministrazione delibera in via preliminare sulla quota da porre a carico del Monte-pensioni.

Gli atti vengono poi comunicati alla Corte dei conti per i provvedimenti di sua competenza.

Entro il mese di luglio di ogni anno, nei casi di liquidazione di pensione, la Direzione generale degli Istituti di previdenza provvede per il rimborso a favore del Ministero del tesoro della quota a carico del Monte.

Art. 86.

(Articoli 34, 35 e 36 testo unico).

I ricorsi contro la liquidazione delle pensioni e delle indennità, o contro le deliberazioni negative devono essere presentati, giusta il decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 877, direttamente alla segreteria della Corte dei conti nel termine di 90 giorni da quello in cui avviene la consegna della deliberazione o del decreto impugnato. Questo termine decorre per la Direzione generale degli Istituti di previdenza dalla data della deliberazione.

Il procedimento per i ricorsi si svolge colle norme stabilite dal decreto Luogotenenziale sopra citato.

Nella trattazione della causa la Direzione generale degli Istituti di previdenza può farsi rappresentare dalla Regia avvocatura generale erariale, come le altre Amministrazioni dello Stato o da un suo funzionario.

I ricorsi si avranno per abbandonati nei casi e termini stabiliti dalla legge 26 maggio 1887, n. 4504.

Art. 87.

(Art. 33 testo unico).

Per tutto ciò che riguarda l'esecuzione del penultimo alinea del-

l'art. 33 del testo unico, e che non sia diversamente stabilito dal R. decreto 3 gennaio 1904, n. 63, tenuto conto delle modificazioni contenute nella legge 5 luglio 1908, n. 374, sono applicate le norme contenute negli articoli 52 e seguenti del presente regolamento, riguardo agli assegni di riposo liquidati dalla Direzione generale a favore d'insegnanti che abbiano prestato servizio sempre in due o più Comuni non soggetti al Monte-pensioni, ovvero in Comuni non soggetti e alla dipendenza dello Stato.

Art. 88.

(Art. 36 testo unico).

Quando siano divenute definitive, o per decorrenza di termini, o per dichiarazione delle parti interessate, o per decisione della Corte dei conti, le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione, la Direzione generale degli Istituti di previdenza provvede, nel modo e con le formalità indicate nel precedente art. 82, alla restituzione dei documenti presentati a corredo delle domande di pensione o d'indennità, ad eccezione però di quelli rilasciati in copia ad esclusivo uso del Monte-pensioni, degli atti di stato civile e degli stati di servizio, che devono restare uniti alle domande stesse.

Art. 89.

(Articoli 2, 16 e 42 testo unico).

Gli elenchi delle pensioni e delle indennità assegnate sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale del Regno* e nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Un estratto di detti elenchi viene trasmesso agli uffici scolastici provinciali per le annotazioni da farsi sul registro prescritto dall'articolo 16 del testo unico, nel quale deve essere altresì presa nota delle deliberazioni negative emesse dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 90.

(Articoli 32 e 39 testo unico e 12 legge 11 dicembre 1910, n. 855).

Gli insegnanti e i direttori didattici, i quali, per essere entro il 31 dicembre 1908 passati alla dipendenza dello Stato, in qualità d'istitutori nei convitti nazionali, d'ispettori scolastici od in altri uffici, sempre però nella carriera dell'insegnamento e della educazione elementare, avessero ottenuto a carico del Monte una pensione o l'indennità per una sola volta, potranno essere ammessi a cumulare i rispettivi servizi con quelli che avessero prestato e che presteranno alla dipendenza dello Stato in una delle suindicate qualità, quando dichiarino di volere rimborsare il Monte delle somme riscosse a titolo d'indennità o di pensione, coi relativi interessi composti al saggio legale, rinunziando al godimento della pensione già liquidata.

Art. 91.

(Art. 39 testo unico).

L'insegnante a favore del quale siasi già liquidata l'indennità o la pensione e che riprenda servizio, qualora intenda di avvalersi della facoltà di cui all'ultimo comma dell'art. 39 del testo unico, dovrà eseguire in una sola volta la rifusione delle somme pagategli a titolo di indennità o di pensione, con i relativi interessi composti al saggio uguale a quello in base al quale fu calcolata la tabella di liquidazione delle pensioni.

Potrà l'Amministrazione consentire che tale rifusione venga effettuata in un periodo non maggiore di un decennio, a rate mensili, con l'aggiunta degli interessi scalari al saggio legale, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data della deliberazione di cui all'ultimo comma del presente articolo.

In questo caso la quota sarà trattenuta sullo stipendio con la stessa procedura stabilita per la esazione dei contributi.

Ove trattisi di indennità o di pensione ripartita ai sensi dell'articolo 33 del testo unico, gli enti, alla cui dipendenza gli insegnanti riprendano servizio, devono effettuare sullo stipendio a questi corrisposto la ritenuta di cui sopra, versandone l'importo al Monte-pensioni, il quale, a sua volta, rimborserà direttamente le quote già messe a carico dei Comuni non inscritti e dello Stato.

Se l'insegnante cessa nuovamente dal servizio prima di avere estinto il suo debito, la somma residua è detratta dalla nuova indennità o pensione liquidata.

La liquidazione del debito totale per la rifusione di cui sopra ed ogni relativa variazione avrà luogo per deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

Art. 92.

(Articoli 21, 39, 47 e 48 testo unico).

Agli effetti degli interessi e sconti contemplati nel presente regolamento, le somme da ricuperare si considerano come se fossero pagabili in fine d'anno, ed il saggio relativo è quello legale, eccettuati i casi in cui sia disposto altrimenti.

Art. 93.

(Articoli 8, 10, 11, 12, 21, 47 e 48 testo unico).

Quando all'atto della liquidazione della pensione o dell'indennità risultino dovuti contributi, sia dall'ente che dal maestro, si provvede al ricupero dei contributi dell'ente mediante ruoli emessi dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, e di quelli personali mediante ritenuta sulle prime rate della pensione o sull'importo dell'indennità.

Per il rimborso dei contributi sia dell'ente che personali in più pagati, si provvede con mandati diretti a favore dell'ente presso il quale venne prestato il servizio.

Art. 94.

(Articoli 35, 36 e 39 testo unico).

Il pagamento delle pensioni è eseguito in rate mensili a cominciare dal giorno 25 del mese cui si riferiscono.

Le frazioni di centesimo, che dalla liquidazione risultino dovute per ogni rata, sono trascurate.

Art. 95.

(Articoli 36 e 39 testo unico).

Al pagamento delle pensioni si provvede con norme analoghe a quelle che vigono pel pagamento delle pensioni agli impiegati civili ed ai militari dello Stato, tenuto conto, se del caso, di quanto dispone l'art. 37 del testo unico.

Sono però esenti dalla convalidazione del prefetto o del sottoprefetto, i certificati di vita rilasciati dal sindaco del Comune dove ha domicilio il pensionato, quando questi, per mancanza nel Comune stesso di uffici incaricati del pagamento della pensione, debba recarsi in altro Comune ad esigerne le rate.

La Direzione generale degli Istituti di previdenza provvede, con apposite istruzioni, per l'applicazione al Monte-pensioni delle norme di cui al primo comma del presente articolo, con quelle modificazioni che sono richieste dalla specialità del servizio.

La Direzione generale medesima stabilisce anche i modelli dei registri da tenere tanto presso di sè che presso le Delegazioni del tesoro, nonchè le formalità da seguire per le periodiche comunicazioni tra l'Amministrazione centrale e gli uffici provinciali.

Art. 96.

(Art. 16 testo unico).

Nel registro generale prescritto dall'art. 16 del testo unico l'ufficio scolastico provinciale prende nota, distintamente per ogni insegnante o direttore di scuola e di asili, per ogni direttore e insegnante elementare nei RR. educatori esistenti nella Provincia, di tutti gli atti di stato civile, abilitazioni all'insegnamento, nomine, conferme concessioni di sessenni, aspettative, sospensioni, richiami in funzione, licenziamenti od altro che valga a stabilire lo stato di servizio di ciascun inscritto.

Sono ivi pure annotate le sentenze di condanna passate in giudicato. A tale effetto, il pubblico ministero presso l'autorità giudiziaria che abbia pronunziato contro un insegnante condanna per uno dei reati previsti ai nn. 1 e 2 dell'art. 28 del testo unico, trasmette all'ufficio scolastico provinciale copia della sentenza di condanna, inviandone pure altra copia alla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

L'ufficio scolastico provinciale fa constare l'eseguita iscrizione nel registro sopra ciascun atto, del quale conserva l'originale o la copia autentica in apposito e separato fascicolo per ciascun inscritto.

Nel registro è presa nota anche delle pensioni e delle indennità conferite, nonchè delle deliberazioni con le quali il Consiglio di amministrazione non abbia accolte le relative domande.

Quando un insegnante si trasferisca da una ad altra Provincia, l'Ufficio scolastico di quest'ultima richiede a quello della Provincia da cui l'insegnante proviene una copia letterale del registro anzidetto, per quanto si riferisce all'insegnante medesimo, nonchè tutti gli atti raccolti nel fascicolo di cui nel primo alinea del presente articolo, e con la scorta di tali documenti inizia nel suo registro le annotazioni relative e forma il nuovo fascicolo.

La Direzione generale degli Istituti di previdenza d'accordo, ove occorra, col Ministero della pubblica istruzione, esercita un'assidua sorveglianza per accertarsi della regolare tenuta del registro in parola e dei relativi fascicoli, sia chiedendone la temporanea comunicazione, sia, in casi gravi ed eccezionali, facendoli accuratamente esaminare presso gli uffici scolastici provinciali da funzionari della Direzione generale medesima.

Il Ministero degli affari esteri terrà, colle norme di cui sopra, il registro generale ed i fascicoli personali degli insegnanti e dei direttori nelle scuole elementari e negli asili d'infanzia mantenuti dallo Stato all'estero.

TITOLO IV.

Censimento, bilancio tecnico e statistiche

Art. 97.

(Art. 41 testo unico).

La compilazione del bilancio tecnico del Monte-pensioni, di cui all'art. 41 del testo unico, viene eseguita in base ad un censimento

a) degli insegnanti iscritti al Monte, in attività di servizio presso gli enti di cui all'art. 1 del testo unico;

b) degli insegnanti pensionati dal Monte.

Per gli insegnanti in attività di servizio sono raccolte le notizie relative al sesso, all'età, allo stato civile e alla serie dei servizi prestati, nonchè quelle riguardanti le loro famiglie.

Per gli insegnanti già pensionati si raccolgono le notizie riguardanti il sesso, l'età, lo stato civile e la famiglia di ciascun pensionato.

Art. 98.

(Art. 41 testo unico).

Al termine di ciascun anno vengono introdotte nell'ultimo bilancio tecnico le variazioni relative al movimento annuale degli insegnanti iscritti al Monte-pensioni e dei pensionati, riguardanti:

1. Per gli insegnanti in attività di servizio:

a) gli ingressi in servizio utile per la pensione;

b) i reingressi dopo una interruzione di servizio;

c) le eliminazioni per qualunque causa avvengano.

2. Per i pensionati:

a) le eliminazioni per qualunque causa;

b) i conferimenti di pensioni dirette e indirette.

Le notizie relative al movimento annuale degli insegnanti in attività di servizio sono comunicate dagli uffici scolastici provinciali all'ufficio tecnico della Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Un casellario a schede individuali, per tutti gli insegnanti iscritti al Monte-pensioni e per i pensionati, comprende le notizie che si raccolgono tanto con i censimenti quinquennali che con il movimento annuale.

Art. 99.

(Art. 41 testo unico).

Nel bilancio tecnico e nei successivi aggiornamenti si tengono ripartite:

a) la riserva matematica per gli insegnanti in attività di servizio per i pensionati, e per le rispettive famiglie;

b) la riserva di garanzia costituita dall'eccedenza attiva risultante, dal limite minimo di un ventesimo sino al limite massimo di un decimo della riserva matematica;

c) il fondo degli utili da costituirsi a vantaggio degli insegnanti inscritti al Monte-pensioni, quando sia raggiunto il limite massimo della riserva di garanzia.

Art. 100.

(Artcoli 41 e 42 testo unico).

Le notizie statistiche di cui ai precedenti articoli 97 e 98, oltre che alla compilazione dei bilanci tecnici quinquennali, servono alla preparazione degli elementi necessari per la formazione delle tavole di eliminazione e di sopravvivenza degli insegnanti in attività di servizio od in pensione, ed allo studio delle eventuali riforme della legge sul Monte-pensioni.

Art. 101.

(Articoli 41 e 42 testo unico).

I risultati del bilancio tecnico e le statistiche relative agli insegnanti iscritti al Monte-pensioni e ai pensionati vengono pubblicati nella relazione del Monte.

Art. 102.

(Art. 42 testo unico).

La Commissione tecnica per gli Istituti di previdenza è chiamata a deliberare sulle modificazioni di indole finanziaria che si intendesse di apportare al testo unico delle leggi sul Monte-pensioni.

I due insegnanti iscritti al Monte, che devono far parte della Commissione tecnica anzidetta, sono designati dal Ministero della istruzione pubblica.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il ministro della istruzione pubblica
RUFFINI.

Tabella A.

Ammontare della pensione vitalizia corrispondente ad una lira di capitale destinato a favore delle vedove degli insegnanti elementari.

(Eliminazione complessiva delle vedove pensionate dallo Stato - 1882-892).

Saggio d'interesse del 3.50 %

Età della vedova alla data della morte del marito	Ammontare della pensione vitalizia unitaria	Età della vedova alla data della morte del marito	Ammontare della pensione vitalizia unitaria	Età della vedova alla data della morte del marito	Ammontare della pensione vitalizia unitaria
≤ 36	0.0639	51	0.0751	66	0.1195
37	0.0640	52	0.0767	67	0.1247
38	0.0641	53	0.0785	68	0.1303
39	0.0642	54	0.0805	69	0.1362
40	0.0643	55	0.0826	70	0.1426
41	0.0648	56	0.0848	71	0.1493
42	0.0653	57	0.0873	72	0.1565
43	0.0660	58	0.0899	73	0.1641
44	0.0668	59	0 0927	74	0.1721
45	0.0677	60	0.0957	75	0.1806
46	0.0686	61	0.0990	76	0.1896
47	0.0697	62	0.1025	77	0.1992
48	0.0709	63	0.1063	78	0.2096
49	0 0722	64	0.1103	79	0.2207
50	0.0736	65	0.1148	≥ 80	0.2326

Visto, *d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di Sua Maestà il Re:*

Il ministro del tesoro CARCANO.

Il ministro della istruzione pubblica RUFFINI.

Tabella B.

Ammontare della pensione vitalizia corrispondente ad una lira di capitale destinato a favore delle vedove degli insegnanti elementari e riversibile per intero sul gruppo di orfani.

(Eliminazione complessiva delle vedove pensionate dallo Stato - 1882 892 - e mortalità della popolazione italiana per gli orfani, d'ambo i sessi - 1899-902).

Saggio d'interesse del 3.50 %

Età della vedova alla data della morte del marito	Ammontare della pensione vitalizia unitaria	Età della vedova alla data della morte del marito	Ammontare della pensione vitalizia unitaria	Età della vedova alla data della morte del marito	Ammontare della pensione vitalizia unitaria
≤ 36	0.0610	51	0.0714	66	0.1055
37	0.0619	52	0.0726	67	0.1109
38	0.0623	53	0.0737	68	0.1171
39	0.0626	54	0.0749	69	0.1245
40	0.0631	55	0.0763	70	0.1328
41	0.0636	56	0.0777	71	0.1410
42	0.0641	57	0.0792	72	0.1499
43	0.0648	58	0.0806	73	0.1590
44	0.0654	59	0.0822	74	0.1692
45	0.0661	60	0.0840	75	0.1789
46	0.0669	61	0.0867	76	0.1896
47	0.0677	62	0.0889	77	0.1992
48	0.0686	63	0.0923	78	0.2096
49	0 0694	64	0.0962	79	0.2207
50	0.0705	65	0.1003	≥ 80	0.2326

Visto, *d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di Sua Maestà il Re:*

Il ministro del tesoro CARCANO.

Il ministro dell'istruzione pubblica RUFFINI.

Tabella C.

Ammontare della pensione temporanea corrispondente ad una lira di capitale destinato a favore degli orfani degli insegnanti elementari.

(Mortalità della popolazione italiana per gli orfani, d'ambo i sessi - 1899-902).

Saggio d'interesse del 3.50 %

Anni di età	Ammontare della pensione temporanea unitaria	Anni di età	Ammontare della pensione temporanea unitaria	Anni di età	Ammontare della pensione temporanea unitaria
0	0.0930	7	0.0926	14	0.1634
1	0.0816	8	0.0979	15	0.1873
2	0.0789	9	0.1041	16	0.2207
3	0.0795	10	0.1115	17	0.2708
4	0.0817	11	0.1205	18	0.3544
5	0.0846	12	0.1315	19	0.5211
6	0.0882	13	0.1454	20	1.0225

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di Sua Maestà il Re:

Il ministro della istruzione pubblica
RUFFINI.

Il ministro del tesoro
CARCANO.

REGOLAMENTO

per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 (libro III, parte III).

TITOLO I.

Amministrazione della Cassa di previdenza - Contabilità

—

Art. 1.

(Art. 1 testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte III).

La Direzione generale degli Istituti di previdenza ha la gestione e la rappresentanza legale della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari; ne tiene distinta la contabilità da quelle degli altri istituti che le sono affidati; ne amministra il patrimonio, direttamente o per mezzo delle Intendenze di finanza e dei contabili da queste dipendenti, e provvede al pagamento delle pensioni, delle indennità e dei capitali risultanti dai versamenti volontari.

Art. 2.

(Art. 2 testo unico, libro I, e art. 1, testo unico, libro III, parte III).

Il Consiglio d'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza esercita, nell'interesse della Cassa di previdenza, tutte le attribuzioni inerenti alla sua istituzione e riguardanti la riscossione dei contributi e delle altre entrate, il pagamento delle spese, l'impiego dei fondi ed in genere la gestione del patrimonio della Cassa di previdenza.

Il direttore generale degli Istituti di previdenza provvede alla regolarità del servizio ed emana le occorrenti istruzioni.

Art. 3.

(Articoli 1 e 2 testo unico).

Il bilancio di previsione delle spese d'amministrazione viene compilato annualmente nel mese di ottobre dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza e sottoposto alle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione, nonchè all'avviso della Commissione parlamentare di vigilanza sull'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e quindi all'approvazione del ministro del tesoro.

Con le stesse formalità si provvede alle varianti che si renda necessario di apportare al bilancio predetto nel corso dell'esercizio.

Art. 4.

(Articoli 1 e 13 testo unico).

La Cassa depositi e prestiti, per conto della Direzione generale degli Istituti di previdenza rappresentante della Cassa per le pensioni dei sanitari, riceve i fondi in numerario di spettanza di questa, o direttamente alla sua sede e per mezzo della tesoreria centrale, o per mezzo delle sezioni di tesoreria provinciale.

Di tutte le somme riscosse nell'interesse della Cassa di previdenza, viene questa provvisoriamente accreditata dalla Cassa depositi e prestiti in apposito conto corrente fruttifero al saggio stabilito per i depositi del risparmio postale.

Il detto conto è addebitato delle somme di cui la Direzione generale degli Istituti di previdenza successivamente dispone, sia per gli impieghi di capitali che vengono deliberati, giusto il successivo art. 9, nell'interesse della Cassa di previdenza, sia per le spese a carico della medesima.

La decorrenza degli interessi è determinata dalla data degli ordini di riscossione e dei mandati di pagamento, ed il computo degli

interessi medesimi è regolato secondo l'anno di trecentosessanta giorni ed il mese di giorni trenta.

Art. 5.

(Art. 1 testo unico).

Presso ciascuna sezione di tesoreria provinciale è istituita una contabilità speciale, con la denominazione di *Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari*, per la riscossione dei contributi e delle altre entrate della Cassa medesima, che debbono essere concentrati nella tesoreria centrale con le modalità di cui al successivo art. 42.

Le Delegazioni del tesoro presso le sezioni di tesoreria provinciale esplicano la loro funzione anche per ciò che riguarda la gestione della Cassa di previdenza.

Art. 6.

(Art. 13 testo unico).

I beni immobili che pervengano alla Cassa di previdenza da lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, previa accettazione nelle forme stabilite dalla legge 5 giugno 1850, n. 1037, sono alienati a pubblici incanti, a licitazione od a trattativa privata, entro il termine da stabilirsi nel decreto che autorizza l'accettazione dei beni medesimi, ai sensi della citata legge.

Il Consiglio d'amministrazione delibera sul modo e sul tempo più opportuno alle alienazioni, sempre però nei limiti prescritti dal decreto predetto, sulla divisione dei beni in lotti, sul prezzo d'asta e sulle condizioni generali e particolari della vendita.

Gl'incanti sono tenuti presso l'Intendenza di finanza nella cui Provincia sono situati i beni.

Il procedimento per gli incanti e, ove ne sia il caso, per le licitazioni e le trattative private è regolato dalle apposite disposizioni del regolamento di contabilità generale dello Stato, ed è riservata al ministro del tesoro l'approvazione dei contratti.

Art. 7.

(Art. 13 testo unico).

I beni mobili infruttiferi sono alienati nei modi e nelle forme che, secondo i casi, vengono determinati dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

(Art. 13 testo unico).

Per l'amministrazione provvisoria dei beni di cui è prescritta la alienazione si osservano le norme stabilite per l'amministrazione dei beni dello Stato.

La riscossione delle entrate dipendenti dalla provvisoria amministrazione suddetta e di quelle derivanti da canoni, censi od altre ragioni di credito può anche aver luogo per mezzo di contabili demaniali, cui viene corrisposto l'aggio di esazione nella stessa ragione stabilita dall'Amministrazione del demanio.

I detti contabili debbono versare le somme riscosse, nei termini prescritti per il versamento delle rendite demaniali, alla competente sezione di tesoreria provinciale, contro quietanza della contabilità speciale di cui all'art. 5 del presente regolamento.

Art. 9.

(Art. 13 testo unico).

I fondi della Cassa di previdenza sono impiegati previa deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

A tale scopo il direttore generale degli Istituti di previdenza fa normalmente ogni semestre le sue proposte per gli impieghi da eseguirsi nel semestre successivo.

I fondi si impiegheranno nel più breve termine possibile e nel migliore interesse della Cassa, ai sensi dell'art. 13 del testo unico.

Dei prestiti si tiene una contabilità distinta e, alle date di scadenza delle relative delegazioni, la Cassa depositi e prestiti ne accredita l'importo alla Cassa di previdenza nel conto corrente di cui al precedente art. 4.

Art. 10.

(Art. 1 testo unico).

Le spese di personale e di materiale pel servizio amministrativo, tecnico e statistico della Cassa di previdenza e la spesa per la medaglia di presenza al funzionario che per delegazione del Ministero dell'interno interviene nel Consiglio d'amministrazione, e per l'onorario ad uno dei segretari del Consiglio, sono a carico della Cassa stessa.

Art. 11.

(Articoli 1 e 2 testo unico).

Il rendiconto della amministrazione della Cassa di previdenza, previa deliberazione del Consiglio d'amministrazione, è sottoposto alla Commissione parlamentare di vigilanza per la sua approvazione e, parificato dalla Corte dei conti, viene presentato al Parlamento, in allegato alla relazione della Commissione medesima, entro l'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

I conti giudiziali della tesoreria provinciale e del tesoriere centrale, cassiere della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, concernenti la speciale gestione della Cassa di previdenza, sono sottoposti alla giurisdizione contenziosa della Corte dei conti.

Art. 12.

(Art. 1 testo unico).

La Direzione generale degli Istituti di previdenza, nelle situazioni periodiche dell'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e nella relazione annuale alla Commissione di vigilanza fa risultare distintamente la situazione della Cassa di previdenza e tutto ciò che si riferisce alla sua gestione.

La relazione annuale viene comunicata al Ministero dell'interno

Art. 13.

(Art. 1 testo unico).

Per tutto ciò che non è diversamente prescritto dal presente regolamento si osservano, per l'amministrazione della Cassa di previdenza e in quanto siano applicabili, le norme che regolano la Cassa depositi e prestiti, nonchè quelle contenute nel regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

TITOLO II.

Contributi

CAPO I.

Iscrizione alla Cassa di previdenza ed imposizione dei contributi

Art. 14.

(Articoli 3 e 6 testo unico, art. 3 legge 11 giugno 1916, n. 720).

L'iscrizione alla Cassa di previdenza è obbligatoria:

1° ai Comuni, per tutti indistintamente i posti di medico condotto o di altro sanitario legalmente istituiti, ai quali sia assegnato lo stipendio complessivo non inferiore alle 300 lire, e per quelli con stipendio inferiore alle 300 lire, quando i sanitari s'iscrivano volontariamente alla Cassa;

2° alle Provincie, per tutti i posti di sanitario stabiliti dalle piante organiche;

3° alle istituzioni pubbliche di beneficenza che dispongano di una rendita annua netta non inferiore alle 5000 lire, per i posti di sanitario i cui titolari, regolarmente nominati con stipendio annuo

non inferiore alle 300 lire, abbiano diritto ad acquistare la stabilità e siano iscritti alla Cassa, salvo quanto è disposto dal 2° comma dell'art. 3 della legge 11 giugno 1916, n. 720.

Tale norma non si applica alle istituzioni pubbliche di beneficenza per i posti di sanitari i cui titolari siano già iscritti alla Cassa per simultaneo servizio presso gli altri enti di cui all'art. 1 del testo unico, o che siano iscritti a regolamento speciale di pensione;

4° allo Stato, per tutti indistintamente i posti di sanitario regolarmente istituiti, i cui titolari non hanno altrimenti diritto a pensione;

5° ai Comuni, alle Provincie e allo Stato, già iscritti alla Cassa, per quei posti di sanitario i cui titolari si avvalgano della facoltà loro concessa dall'art. 41 del vigente testo unico;

6° ai medici condotti od altri sanitari nominati regolarmente dai Comuni, dalle Provincie e dallo Stato, purchè non abbiano altrimenti diritto a pensione, e quando siano provvisti di uno stipendio complessivo non inferiore alle 300 lire, e non abbiano servizi anteriori alla data d'istituzione della Cassa o rispettivamente a quella di estensione delle relative disposizioni alle altre classi di sanitari; nonchè ai medici delle istituzioni pubbliche di beneficenza con rendita netta non inferiore alle 5000 lire, nominati con diritto alla stabilità, quando siano provvisti di uno stipendio non minore di L. 300.

Per gli enti indicati ai numeri 1, 2 e 4 l'iscrizione è obbligatoria anche se i posti sono vacanti. Per gli enti indicati ai numeri 2 e 4 l'iscrizione è obbligatoria anche se i posti sono coperti da titolari che non s'iscrivano volontariamente alla Cassa.

I Comuni e le Provincie presso i quali, alla data di promulgazione della legge 14 luglio 1898, n. 335, o della sua estensione ad altre categorie di sanitari, erano in vigore regolamenti speciali, sono esonerati da tale obbligo fino all'abrogazione dei regolamenti stessi o alla cessazione dal servizio dei sanitari iscrittivi, a meno che questi non s'iscrivano volontariamente alla Cassa.

Per la determinazione della rendita netta di L. 5000, ai sensi dell'art. 56 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle Opere pie, e dell'art. 105 del relativo regolamento amministrativo, si detrae dalla rendita lorda, oltre alle imposte, alle tasse e agli oneri derivanti da disposizioni di legge o dagli atti di fondazione, purchè siano estranei alla beneficenza, tutto ciò che viene speso per fini diversi da quelli della beneficenza, compresa anche la parte destinata a provvedere alla regolare gestione e conservazione del patrimonio.

Art. 15.

(Articoli 3, 41 e 42 testo unico, art. 3 legge 11 giugno 1916, n. 720).

L'iscrizione alla Cassa di previdenza è facoltativa:

1° alle istituzioni pubbliche di beneficenza per i posti di sanitario con stipendio annuo inferiore alle 300 lire, stabiliti per organico, i cui titolari regolarmente nominati abbiano diritto ad acquistare la stabilità e che s'iscrivano alla Cassa;

2° alle istituzioni pubbliche di beneficenza che abbiano una rendita annua netta inferiore alle 5000 lire, per i posti di sanitari con stipendio non inferiore alle 300 lire, stabiliti per organico, i cui titolari abbiano i requisiti di cui al n. 1;

3° ai sanitari regolarmente nominati dai Comuni, dalle Provincie e dallo Stato che non raggiungano lo stipendio complessivo di 300 lire; nonchè ai medici delle istituzioni pubbliche di beneficenza titolari dei posti di cui ai precedenti nn. 1 e 2;

4° ai sanitari che, alla data della istituzione della Cassa o a quella d'estensione delle relative disposizioni di legge ad altre classi di sanitari, contavano regolari servizi presso gli enti di cui all'articolo 1 del testo unico o a quelli che alle date stesse erano iscritti a regolamenti speciali di pensione;

5° ai sanitari che si possono avvalere della concessione di cui all'art. 42 del testo unico.

I sanitari delle istituzioni pubbliche di beneficenza iscritti a regolamenti speciali di pensione, i quali aderiscano volontariamente alla Cassa, sono obbligati a pagare, oltre al contributo proprio, anche quello dell'ente, in analogia a quanto è disposto dal seguente art. 21.

Potranno continuare ad essere iscritti alla Cassa i sanitari che s'avvalgano della facoltà concessa dall'art. 41 del testo unico.

Dell'esito della domanda d'iscrizione viene data notizia agli interessati per mezzo dell'ufficio sanitario provinciale con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno.

Art. 16.

(Articoli 3 e 8 testo unico).

I posti di sanitario presso i Comuni, le Provincie e le istituzioni pubbliche di beneficenza sono accertati dagli uffici sanitari provinciali in base alla regolare istituzione dei posti medesimi debitamente approvata dalla competente autorità, tenuto conto, per le istituzioni pubbliche di beneficenza, delle disposizioni della legge 11 giugno 1916, n. 720.

A tale scopo il prefetto provvede a tempo debito perchè, ove occorra, la competente autorità, conformemente alla legge per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica, regolarizzi l'istituzione presso gli enti anzidetti dei posti di sanitario, approvando o modificando il numero di quelli esistenti o prescrivendone l'istituzione dove non esistessero o fossero da stabilirsi, ai termini della legge predetta.

La stessa autorità dovrà pure determinare i posti di sanitario che venissero mantenuti da istituzioni pubbliche di beneficenza a sgravio dell'obbligo dei Comuni, salvi però gli obblighi eventuali che, nei riguardi dei contributi, fossero da attribuirsi in tutto od in parte a chi provvede al servizio sanitario in luogo del Comune

Sono accertati, per la compilazione degli elenchi dei contributi, anche i posti regolarmente istituiti per servizi sanitari speciali o d'indole amministrativa, dipendenti da Provincie, da Comuni o da altri enti a loro sgravio.

Art. 17.

(Articoli 9 e 10 testo unico).

Per i posti di sanitario deliberati d'ufficio dalle competenti autorità, riguardo alla cui istituzione i Comuni o altri enti siano in mora od abbiano fatta opposizione, non è sospesa l'imposizione dei contributi durante il ritardo o la controversia; ma, quando venga accolto il reclamo, la Cassa di previdenza è tenuta a restituire i contributi riscossi.

Art. 18.

(Art. 9 testo unico).

Le diverse Amministrazioni centrali dello Stato comunicheranno alla Direzione generale degli Istituti di previdenza, entro il mese di dicembre d'ogni anno, gli elenchi dei posti di sanitario alla loro dipendenza, i cui titolari non abbiano altrimenti diritto a pensione. La Direzione generale stessa curerà che i posti siano dagli uffici sanitari provinciali compresi negli elenchi dei contributi.

Art. 19.

(Art. 8 testo unico).

La compilazione degli elenchi dei contributi prescritti dall'art. 8 del testo unico, a carico degli enti, viene eseguita dagli uffici sanitari provinciali, in base ai posti di sanitario di cui ai precedenti ticoli 16 e 18.

Art. 20.

(Articoli 1, 6 e 8 testo unico).

I Comuni, le Provincie e lo Stato, per i posti di sanitario i cui titolari non abbiano altrimenti diritto a pensione, devono corrispon-

dere alla Cassa di previdenza il contributo di cui all'art. 6 del testo unico per tutti i posti di sanitario regolarmente approvati, anche se i titolari non si siano avvalsi della facoltà di iscrizione.

Sono però esenti da tale obbligo i Comuni per i posti ai quali sia annesso uno stipendio complessivo inferiore alle 300 lire, a meno che i titolari s'iscrivano volontariamente alla Cassa.

Gli enti nominati nel primo comma, presso i quali erano in vigore regolamenti speciali per il conferimento d'assegni di riposo alla data di promulgazione della legge istitutiva della Cassa di previdenza o della sua estensione alle altre categorie di sanitari, fatta quindi eccezione per lo Stato, devono corrispondere il contributo medesimo per i posti vacanti od occupati da sanitari entrati in servizio rispettivamente dopo le date anzidette.

Art. 21.

(Art. 3 testo unico e art. 8 testo unico 17 giugno 1915, n. 968).

Le istituzioni pubbliche di beneficenza debbono versare i contributi propri e quelli dei sanitari ai Comuni od alle Provincie e possono rivalersi, sugli stipendi dei loro sanitari, del contributo a questi spettante, ovvero dell'intero contributo personale e dell'ente, quando queste istituzioni siano esonerate dal proprio contributo alla Cassa medesima.

I Comuni o le Provincie devono, in ogni caso, versare alla Cassa anche i contributi a carico delle istituzioni pubbliche di beneficenza d'interesse comunale o provinciale e dei loro sanitari, salvo il diritto di rivalsa verso le istituzioni medesime per l'intera somma pagata.

Per le istituzioni d'interesse interprovinciale o intercomunale i contributi anzidetti debbono essere versati alla Cassa dalla Provincia o dal Comune ove hanno sede le dette istituzioni.

Alle istituzioni pubbliche di beneficenza che perdono tale loro carattere o la cui rendita annua netta sia ridotta inferiore alle 5000 lire, si applicano le disposizioni dell'art. 8 del testo unico delle leggi riguardanti la Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei segretari ed altri impiegati degli enti locali, approvato con decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 968.

Art. 22.

(Art. 11 testo unico).

Qualora un'istituzione pubblica di beneficenza, con rendita inferiore alle 5000 lire, non abbia rimborsato entro sei mesi il Comune o la Provincia della somma pagata per suo conto e per i suoi sanitari iscritti, e sieno rimaste inefficaci le pratiche indicate dall'art. 50 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, il Consiglio d'amministrazione dichiarerà decaduti l'istituzione ed i relativi sanitari dai benefici della Cassa di previdenza, senza alcun diritto, da parte del sanitario che si era assunto l'obbligo del pagamento del duplice contributo, al rimborso dei contributi precedentemente pagati, rimanendo per esso impregiudicato quanto dispone l'art. 19 (primo capoverso) del testo unico, riguardo al cumulo dei servizi prestati.

Se l'onere del pagamento del contributo dell'ente fosse stato da questo assunto, pronunciata la decadenza ed ove il sanitario non intenda corrispondere anche il contributo in precedenza pagato dall'ente, si farà luogo, su domanda del sanitario, al rimborso in di lui favore dei contributi personali versati, con la perdita del diritto al cumulo di cui all'art. 19 testè citato.

La Cassa restituirà al Comune od alla Provincia l'ultima quota pagata per conto della istituzione pubblica di beneficenza e da questa non rimborsata, quando risulti che non ottennero il rimborso delle somme anticipate.

Art. 23.

(Articoli 10 e 11 testo unico).

Nel caso di mancato rimborso al Comune od alla Provincia delle quote da essi pagate per conto delle istituzioni pubbliche di beneficenza o dei rispettivi sanitari, ai termini dell'art. 10 del testo unico, la relativa dichiarazione di decadenza, da pronunciarsi dal Consiglio d'amministrazione giusta il successivo art. 11, sarà comunicata agli enti interessati per mezzo dell'ufficio sanitario provinciale.

Il Consiglio d'amministrazione, prima di pronunciare la decadenza suddetta, avrà cura di accertare se e quale effetto abbiano avuto le pratiche amministrative di cui all'articolo precedente e se gli enti interessati al rimborso abbiano avvertito i sanitari, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, delle conseguenze del mancato rimborso dei contributi.

Dell'eseguita consegna della dichiarazione di decadenza agli enti interessati sarà ritirata apposita ricevuta, da trasmettersi alla Cassa di previdenza.

Art. 24.

(Art. 41 testo unico).

Per i sanitari di cui all'art. 41 del testo unico, che dopo avere abbandonato il servizio si avvalgano della facoltà di completare il decennio del contributo alla Cassa di previdenza, il contributo di cui all'art. 6 del testo unico, per il periodo di tempo necessario al compimento del decennio anzidetto, dev'essere corrisposto alla Cassa da tutti gli enti presso i quali i sanitari hanno prestato servizio valutabile agli effetti della pensione, in quote proporzionali all'ammontare complessivo degli stipendi rispettivamente pagati da ogni singolo ente al sanitario stesso.

L'ente presso il quale il sanitario si trovava quando abbandonò il servizio corrisponderà alla Cassa, oltre alla propria quota di cui al paragrafo precedente, anche il contributo dovuto dal sanitario per il periodo necessario a completare il decennio d'iscrizione alla Cassa, salvo il diritto di rivalsa sul sanitario stesso.

La Cassa però restituirà all'ente l'ultima quota pagata per conto del sanitario, quando risulti che non ebbe il rimborso della somma anticipata.

Art. 25.

(Art. 7 testo unico).

Nel caso di servizi prestati da un sanitario simultaneamente presso due o più enti di cui all'art. 1 del testo unico, i singoli enti devono corrispondere alla Cassa di previdenza il contributo di cui all'art. 6 del testo medesimo, per ogni posto di sanitario regolarmente esistente.

Quando detti enti siano costituiti in consorzio o siano stabiliti per essi dalle competenti autorità tutorie uno o più posti di sanitario a servizio simultaneo, l'ammontare complessivo del loro contributo di cui sopra, per ogni posto di sanitario, è versato alla Cassa dal Comune capo consorzio, il quale ha diritto di rivalsa su tutti gli enti consorziali delle quote proporzionali agli stipendi pagati da ciascuno di essi enti ai titolari dei posti medesimi.

Art. 26.

(Art. 8 testo unico).

I Comuni, le Provincie, lo Stato e le istituzioni pubbliche di beneficenza debbono pagare alla Cassa di previdenza, oltre al loro contributo di cui all'art. 6 del testo unico, anche quello dovuto dai sanitari iscritti indicati nell'art. 5 del testo unico stesso, salvo il diritto di rivalsa sulle rate mensili di stipendio dei sanitari stessi per le quote a loro carico durante il periodo di servizio prestato come titolare, con nomina regolare debitamente approvata e percezione di stipendio.

Gli enti predetti non debbono pagare il contributo personale per i posti occupati da titolari che, non avendone l'obbligo, non si sono volontariamente iscritti alla Cassa.

Art. 27.

(Art. 3 testo unico).

I sanitari obbligati all'iscrizione ai sensi del precedente art. 14,

n. 6, e quelli iscritti facoltativamente giusta il successivo art. 15 debbono corrispondere il contributo personale prescritto dall'art. 5 del testo unico, rispettivamente dalla data d'assunzione in servizio in seguito a nomina regolare o da quella della domanda d'iscrizione alla Cassa, da presentarsi all'ufficio sanitario provinciale con firma autenticata dal sindaco oppure dal medico provinciale.

Nel caso d'iscrizione facoltativa di sanitari nominati regolarmente da istituzioni pubbliche di beneficenza con rendita inferiore alle 5000 lire, non iscritti alla Cassa, i detti sanitari debbono ad essa corrispondere oltre al contributo personale di cui all'art. 5 del testo unico, anche quello stabilito dal successivo art. 6 per conto delle istituzioni medesime.

Art. 28.

(Art. 7 testo unico).

Nel caso di servizi prestati da un sanitario simultaneamente presso due o più Comuni od altri enti di cui all'art. 1 del testo unico, riuniti o no in consorzio, il contributo di cui al successivo art. 5 è valutato in quote proporzionali agli stipendi pagati dai singoli enti al sanitario, e ove trattasi di consorzio, viene corrisposto dal Comune capo consorzio col diritto di rivalsa di cui al capoverso del precedente art. 25.

Art. 29.

(Articoli 40 e 41 testo unico).

I sanitari che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 41 del testo unico, e che intendano di rimanere iscritti alla Cassa di previdenza per completare il decennio di contributo prescritto dall'art. 40 del testo medesimo, debbono presentare all'ufficio sanitario provinciale analoga domanda, corredata dal certificato medico di cui all'art. 59 del presente regolamento.

I sanitari stessi, non più tardi del mese di luglio di ciascuno degli anni in cui deve farsi l'anticipazione, debbono rimborsare l'ente, presso il quale cessarono di prestare servizio, del contributo personale durante il periodo necessario a completare il decennio anzidetto. In caso d'inadempimento, il Comune può sospendere il pagamento d'ogni contributo ed il sanitario è dichiarato decaduto dai benefizi della Cassa, senza alcun diritto al rimborso dei contributi precedentemente pagati.

La dichiarazione di decadenza è pronunziata dal Consiglio d'amministrazione, ai termini del precitato articolo 41 del teste unico, dopo aver accertato che il sanitario venne diffidato dall'ente a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, delle conseguenze del mancato rimborso dei contributi. La dichiarazione predetta viene comunicata al sanitario nel modo stabilito all'art. 23 del presente regolamento.

Art. 30.

(Art. 42 testo unico).

I sanitari che, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 42 del testo unico, chiedono il riconoscimento, agli effetti della misura del trattamento di riposo, di tanti anni di servizio quanti ne occorrono ad essi per completare un quindicennio anteriore alla loro iscrizione alla Cassa debbono presentare all'ufficio sanitario provinciale analoga domanda munita dell'autentica di cui all'articolo precedente.

Tale domanda viene sottoposta alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, quando sia corredata di tutti i documenti giustificativi della prestazione dei servizi di cui si chiede il riscatto, indicati nell'art. 57 del presente regolamento, nonchè dell'accettazione da parte del sanitario delle modalità fissate pel riscatto medesimo. Ove il sanitario chieda di effettuare ratealmente il pagamento del premio di riscatto, nei limiti di un decennio o di un quinquennio, con le norme dettate dal successivo art. 71, deve esibire anche una regolare dichiarazione con la quale l'amministrazione da cui dipende assuma l'obbligo di corrispondere le rate alle debite scadenze, salvo ad essa il diritto di rivalsa verso il sanitario.

Art. 31.

(Art. 1 testo unico).

Quando nasca controversia in ordine alla iscrizione alla Cassa o all'imposizione dei contributi, verrà risoluta con decreto del ministro dell'interno, sentito il Consiglio di Stato, previe le deduzioni sul gravame da parte della Direzione generale degli Istituti di previdenza.

I ricorsi dovranno essere prodotti nel termine di 30 giorni dalla data delle comunicazioni di cui, rispettivamente, agli articoli 15 e 33 del presente regolamento.

Contro la decisione del Ministero possono gli interessati ricorrere alla IV sezione del Consiglio di Stato od al Re, in via straordinaria, ai termini del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con R. decreto 17 agosto 1907, n. 638.

I ricorsi non sospendono la riscossione dei contributi.

CAPO II.

Liquidazione e riscossione dei contributi

Art. 32.

(Art. 8 testo unico).

Gli uffici sanitari provinciali formano ogni anno nel mese di settembre, secondo le istruzioni e sui modelli stabiliti dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, gli elenchi dei contributi dovuti dai Comuni, dalle Provincie e dallo Stato per conto proprio e dei rispettivi sanitari, comprendendovi anche i contributi da versare dai Comuni e dalle Provincie per conto delle istituzioni pubbliche di beneficenza e dei rispettivi sanitari, come al precedente art. 21.

Art. 33.

(Art. 8 testo unico).

Negli elenchi di cui all'articolo precedente vengono liquidati, per ogni posto di sanitario iscritto alla Cassa, i contributi dovuti dagli enti e dal sanitario, nella misura rispettivamente stabilita dagli articoli 5 e 6 del testo unico.

I contributi personali dei sanitari in servizio simultaneo presso più enti non uniti in consorzio sono ripartiti fra gli enti stessi con le modalità di cui al precedente art. 28.

Saranno invece indicate per memoria sugli elenchi le quote di contributo, sia personali che dell'ente, il cui complessivo importo dev'essere versato alla Cassa dal Comune capo consorzio, ai sensi del precedente art. 25 (capoverso).

I detti elenchi vengono dagli uffici sanitari provinciali trasmessi alla Direzione generale degli Istituti di previdenza nel mese di febbraio dell'anno cui si riferiscono, provvedendo in pari tempo per l'invio dei corrispondenti ruoli alle Delegazioni del tesoro e dei relativi estratti, in piego raccomandato, agli enti interessati, i quali debbono comunicare ad ogni iscritto, per mezzo del messo comunale, l'importo dei contributi personali entro 10 giorni dal ricevimento degli estratti medesimi.

Tanto per gli elenchi generali quanto per quelli suppletivi, gli uffici sanitari provinciali, al momento dell'invio dei corrispondenti ruoli alle Delegazioni del tesoro, devono trasmettere alla Direzione generale degli Istituti di previdenza una dichiarazione da cui si possano desumere tutti gli estremi del carico, la quale dovrà poi essere comunicata alla Corte dei conti agli effetti della parificazione del consuntivo.

Art. 34.

(Art. 1 testo unico).

La Direzione generale degli Istituti di previdenza verifica che

negli elenchi siano indicati tutti i posti di medico regolarmente istituiti presso gli enti di cui all'art. 1 del testo unico, nonchè i relativi sanitari soggetti all'iscrizione.

Quando trovi negli elenchi stessi qualche omissione od errore, dispone che gli uffici sanitari provinciali provvedano per le conseguenti rettifiche nei modi determinati nel successivo art. 35.

Art. 35.

(Articoli 9 e 10 testo unico).

Quando occorra di fare qualche modificazione agli elenchi ed ai ruoli già approvati, o per aggiunta di nuovi articoli o per aumento del contributo riguardo agli articoli che già vi figurano, si provvede con elenchi e ruoli suppletivi, cui sono applicabili tutte le disposizioni stabilite per gli elenchi e ruoli principali, salvo quanto è disposto dal successivo art. 89. Però, i ruoli corrispondenti agli elenchi suppletivi emessi d'iniziativa degli uffici sanitari provinciali, saranno compilati e passati in riscossione soltanto dopo l'approvazione degli elenchi stessi da parte della Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Quando invece si riconosca doversi recare qualche diminuzione ai contributi già imposti, gli uffici sanitari provinciali, eccezione fatta nel caso di cui al successivo art. 89, compilano gli occorrenti fogli di detrazione distintamente per ciascun ente e li trasmettono alla Direzione generale predetta, la quale, ove nulla trovi da osservare, provvede al rimborso delle somme relative.

Art. 36.

(Art. 8 testo unico).

Le Delegazioni del tesoro, non appena ricevuti i ruoli dagli uffici sanitari provinciali, vi indicano la relativa scadenza in base ai seguenti articoli 37 e 38, li descrivono in ordine di data in apposito registro, e rilasciano la dichiarazione di ricevuta sul modulo stabilito, che trasmettono immediatamente alla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Art. 37.

(Articoli 8, 9 e 43 testo unico).

I contributi da versare dai Comuni e dalle Provincie per conto proprio, nonchè per conto delle istituzioni pubbliche di beneficenza e dei sanitari, sono pagabili una volta all'anno entro il mese di giugno; per quelli dovuti dallo Stato, per conto proprio e dei sanitari in servizio governativo, pagabili a rate semestrali anticipate scadenti il 1° gennaio ed il 1° luglio di ciascun anno, la Direzione generale degli Istituti di previdenza determina l'ammontare delle rispettive rate in base alle comunicazioni di cui al precedente articolo 18.

Entro il primo semestre di ciascun esercizio finanziario dello Stato, la Direzione generale degli Istituti di previdenza cura l'introito del sussidio di L. 250.000 iscritto a favore della Cassa nel bilancio passivo del Ministero del tesoro, e ciò fino alla scadenza del decennio di cui all'art. 43 del testo unico.

Art. 38.

(Articoli 9 e 10 testo unico).

Le somme portate dai ruoli suppletivi saranno pure versate in una sola volta nel modo seguente:

a) pei contributi degli anni precedenti, entro il mese successivo a quello nel quale i ruoli suppletivi passano in riscossione;

b) pei contributi dell'anno corrente, nel mese di giugno, se i ruoli in cui sono compresi pervengono alle Delegazioni del tesoro nei primi cinque mesi dell'anno o, se pervengono posteriormente, entro il mese successivo a quello nel quale i ruoli suppletivi sono stati ricevuti dalle Delegazioni.

Art. 39.

(Art. 8 testo unico).

La riscossione dei contributi, delle multe e degli interessi di mora, fatta eccezione per quelli dovuti dallo Stato, è invilata dalle Intendenze di finanza, le quali devono altresì curare il versamento a beneficio della Cassa di previdenza delle multe di cui all'art. 5 della legge 14 luglio 1898, n. 317, comprendendole nella contabilità speciale stabilita dall'art. 5 del presente regolamento.

Art. 40.

(Art. 8 testo unico).

Le Delegazioni del tesoro eseguono giornalmente l'annotazione sui ruoli delle somme riscosse e, nell'ultimo giorno di ciascun mese, compilano l'elenco dei debitori morosi, con l'importo dei contributi scaduti e non ancora versati e lo rimettono in doppio esemplare alle Intendenze di finanza entro il 5 del mese successivo.

Queste, a loro volta, non oltre il giorno 10, spediscono agli esattori, in piego raccomandato, gli ordini di ritenuta ai sensi dell'articolo 9 del testo unico, e quindi trasmettono alla Direzione generale degli Istituti di previdenza, non più tardi del giorno 12, un esemplare dell'elenco stesso, con le opportune annotazioni.

Art. 41.

(Art. 9 testo unico.).

Nell'ultimo giorno di ciascun semestre, le Delegazioni del tesoro ritirano dalle sezioni di tesoreria provinciale le matrici dei bollettari consunti nel semestre e, con la scorta di esse e delle proprie scritture, compilano in unico esemplare la situazione contabile semestrale ad anno solare delle riscossioni e dei versamenti eseguiti delle sezioni predette, in confronto del carico assunto dalle stesse Delegazioni per contributi o altri cespiti d'entrata.

In tale situazione devono essere indicate le somme riscosse anticipatamente o in più a titolo di contributo a quelle accertate all'atto della riscossione durante il semestre per multe, interesse di mora, diritti d'usciere, versamenti volontari ed altri titoli.

Le Delegazioni inviano la situazione alla Direzione generale degli Istituti di previdenza e trattengono le matrici dei bollettari di cui sopra per farle unire, a suo tempo, al sottoconto giudiziale che devono rendere le sezioni di tesoreria provinciale.

Tutto il movimento dei contributi, dei relativi accessorî, delle altre entrate e dei residui attivi e passivi deve essere tenuto in evidenza presso le Delegazioni del tesoro in apposito registro, tanto per il carico quanto per il discarico.

Art. 42.

(Articoli 8 e 10 testo unico).

Nell'ultimo giorno di ogni mese, le sezioni di tesoreria provinciale convertono tutte le somme riscosse per contributi, multe, ammende ed interessi di mora dovuti alla Cassa di previdenza in un unico vaglia del tesoro a favore del tesoriere centrale, cassiere della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, e lo inviano, per mezzo delle Delegazioni del tesoro, alla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Per i diritti di usciere, le quote di pensioni od indennità a carico di enti, i versamenti volontari e le altre eventuali entrate della Cassa di previdenza, si dovranno emettere distinti vaglia del tesoro nello stesso giorno della riscossione.

Nel caso di mancanza di riscossioni, le sezioni anzidette dovranno, per mezzo delle Delegazioni del tesoro, darne pronto avviso alla predetta Direzione generale.

Art. 43.

(Articoli 9 e 10 testo unico).

Le Provincie ed i Comuni debbono stanziare nei loro bilanci, co-

me spesa obbligatoria, l'intiera somma che per l'anno dovranno versare alle sezioni di tesoreria provinciale pel contributo proprio e per quello dei sanitari, come pure per l'eventuale contributo delle istituzioni pubbliche di beneficenza e dei rispettivi sanitari, iscrivendo nella parte dell'entrata l'ammontare della ritenuta a carico dei loro sanitari, a sensi dell'art. 8 del testo unico, nonchè l'ammontare delle somme da ricuperare, come al successivo art. 10, dalle istituzioni di beneficenza.

I prefetti o le Giunte provinciali amministrative invigilano a che siano fatti i detti stanziamenti e siano spediti in tempo i relativi mandati; in caso di ritardo, eseguono direttamente gli stanziamenti stessi e, ove occorra, senza pregiudizio di quanto è disposto dall'art. 9 del testo unico, spediscono i mandati. I prefetti provvedono a che dalle istituzioni di beneficenza iscritte alla Cassa siano stanziati nei rispettivi bilanci le somme occorrenti per il rimborso dei contributi anticipati per esse dai Comuni e dalle Provincie.

Art. 44.

(Art. 5 testo unico).

Dei versamenti volontari, che il sanitario iscritto od altri a suo favore dichiarino all'ufficio sanitario provinciale di voler eseguire ai sensi dell'art. 5 del testo unico, è presa nota nello elenco generale dei contributi in apposita colonna di fronte al nome del sanitario stesso.

In base a tali dichiarazioni di versamento l'ufficio sanitario provinciale compila un prospetto di riscossione da trasmettere alla Delegazione del tesoro.

I versamenti volontari possono essere anche effettuati, senza alcuna preventiva dichiarazione, o direttamente alla sezione di tesoreria provinciale, dopo che la Delegazione del tesoro ne abbia preso nota sul prospetto di riscossione, o anche a mezzo di vaglia ordinario intestato alla sezione di tesoreria provinciale, la quale dovrà darne comunicazione alla Delegazione del tesoro per la prescritta annotazione nel prospetto anzidetto.

La Direzione generale richiama alla fine di ogni anno tutti i prospetti di riscossione, estinti o meno, e dà partecipazione ai sanitari interessati dei versamenti eseguiti nell'anno stesso e di quelli che risultassero non effettuati nonostante la preventiva dichiarazione.

Per le somme incassate a titolo di versamenti volontari la sezione di tesoreria provinciale rilascia le quietanze di contabilità speciale agli interessati, e la Delegazione del tesoro invia alla Direzione generale degli Istituti di previdenza l'apposito vaglia del tesoro e la ricevuta di carico, nella quale saranno indicati gli estremi delle quietanze rilasciate.

Art. 45.

(Art. 12 testo unico).

La riscossione della ritenuta che sia dovuta ai sensi dell'art. 12 del testo unico sulle pensioni conferite ai sanitari dalla Cassa, viene eseguita all'atto del pagamento di ciascuna rata mensile delle pensioni medesime.

A tale scopo la Direzione generale degli Istituti di previdenza provvede affinchè sui certificati d'iscrizione di dette pensioni, sui corrispondenti fogli di ruolo e sui relativi estratti venga iscritto l'importo delle pensioni stesse e delle rispettive rate mensili, già depurato della ritenuta anzidetta.

TITOLO III.

Dei conti individuali, dei fondi speciali e della riserva di garanzia

Art. 46.

(Articoli 14, 37, 42 e 45 testo unico).

Per gli accreditamenti da farsi nei conti individuali, oltre quanto è disposto dall'art. 14 del testo unico, saranno osservate le seguenti disposizioni:

Per i sanitari con servizi anteriori al 1° gennaio 1909 ed iscritti alla Cassa anteriormente alla promulgazione della legge 2 dicembre 1909, n. 744, il conto individuale sarà aperto accreditando, con effetto dal 1° gennaio 1909, il valore capitale della pensione virtuale normale, che ad essi sarebbe spettata a questa data in base ai soli anni di servizio utili al calcolo della misura della pensione e alla loro età alla data stessa, determinato mediante l'applicazione delle tabelle *A* e *B* annesse al testo unico, e tenendo presente, per la valutazione dell'età e del servizio, la norma di cui all'ultimo comma dell'art. 19 del testo unico.

Per i sanitari predetti sarà pure da accreditarsi, separatamente nel conto individuale, il valore capitale al 1° gennaio 1909 delle maggiori quote di pensione virtuale corrispondenti ai contributi di categoria superiore alla normale versati a tutto il 31 dicembre 1908, calcolato nel modo indicato dall'art. 70 del presente regolamento. Dal 1° gennaio 1909 in poi su questo valore saranno accreditati soltanto gli interessi da calcolarsi secondo le norme dell'art. 14 del testo unico.

Per i sanitari che riscattino servizi ai termini dell'art. 42 del testo unico sarà accreditato, con effetto dall'epoca da cui ha vigore il riscatto, il valore capitale della maggiore pensione virtuale derivante dal riscatto, da valutarsi mediante l'applicazione delle tabelle *A* e *B* annesse al testo unico, e tenendo presenti le norme dell'art. 71 del presente regolamento.

Per i conti individuali che debbono chiudersi nel corso dell'anno saranno accreditati gli interessi fino a tutto il mese precedente a quello di cessazione dal servizio, in base al saggio medio di investimento dei capitali della Cassa ricavato nell'anno precedente o, quando detto saggio non fosse ancora stato determinato, in base a quello risultante dall'ultimo rendiconto consuntivo pubblicato.

Art. 47.

(Art. 5 testo unico e art. 2 R. decreto 21 settembre 1911, n. 1077).

I versamenti volontari, da accreditarsi a parte nei conti individuali giusta l'art. 5 del testo unico, vengono annualmente capitalizzati con gli interessi allo stesso saggio che viene applicato, giusta l'art. 14, alle somme accreditate nella parte normale del conto individuale. Gli interessi saranno computati a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato fatto il versamento.

I contributi di categoria superiore alla normale, versati posteriormente al 1° gennaio 1909, saranno considerati come versamenti volontari.

Delle somme accreditate come versamenti volontari l'iscritto non può disporre che secondo il disposto dell'art. 5 (ultimo capoverso) del testo unico.

Art. 48.

(Art. 15 testo unico).

La dotazione iniziale del fondo delle pensioni indirette al 1° gennaio 1909 sarà costituito dall'ammontare, a quella data, dalla riserva matematica per gli oneri indiretti.

Art. 49.

(Articoli 15 e 16 testo unico).

Il fondo di riserva, costituito con le somme di cui all'art. 15 del testo unico, comprende anche le eventuali eccedenze che risultassero dall'accreditamento al 1° gennaio 1909 delle riserve matematiche a norma di legge nei singoli conti individuali e nel fondo delle pensioni indirette, rispetto al patrimonio netto al 31 dicembre 1908.

Art. 50.

(Articoli 15 e 16 testo unico).

La riserva di garanzia per i due fondi delle pensioni dirette ed indirette deve essere rappresentata, alla fine di ciascun anno, dal 10 per cento dei fondi stessi, giusta il disposto del primo capoverso dell'art. 16 del testo unico.

Art. 51.

(Art. 16 testo unico).

Il fondo degli utili costituito ai sensi dell'art. 16 del testo unico viene ripartito, contemporaneamente alle somme di cui al n. 2 dell'art. 14 del testo unico anzidetto, alla fine di ogni anno, a favore dei singoli inscritti alla Cassa di previdenza, e si capitalizza nei rispettivi conti individuali insieme ai contributi a norma di legge.

TITOLO IV.

Delle pensioni e delle indennità

Art. 52.

(Articoli 17, 18, 19 e 42 testo unico).

Il diritto al conseguimento della pensione, di cui agli articoli 17, lettera *a*), e 20 (parte prima) del testo unico, s'intende acquisito per i sanitari iscritti alla Cassa, che abbiano raggiunto anni 24, mesi 6 e giorni 1, computabili per anni 25 di servizio, giusta il penultimo capoverso dell'art. 19 del testo unico, ed abbiano contribuito alla Cassa almeno per 10 anni compiuti.

Ai sanitari che, avendo oltrepassato il 60° anno di età e i 25 di servizio, s'iscrivono alla Cassa avvalendosi della facoltà loro concessa dall'art. 42 del testo unico, è liquidata la pensione dopo un solo quinquennio d'iscrizione, ma in base a 20 anni di servizio e senza elevazione della medesima ai minimi di cui all'art. 20 del testo unico.

Il diritto al conseguimento della pensione, di cui all'art. 17, lettera *b*), e 20, penultimo capoverso, s'intende acquisito, qualunque sia la durata del servizio, per i sanitari iscritti alla Cassa, purchè provino, nei modi di cui al successivo art. 65, di essere divenuti inabili a prestare ulteriormente servizio per ferite riportate o per infermità contratte a cagione delle loro funzioni.

Il diritto al conseguimento della indennità, nei casi previsti dall'art. 18 del testo unico, s'intende acquisito per i sanitari iscritti alla Cassa, che abbiano un servizio utile valutabile non minore di 10 anni compiuti ed abbiano contribuito alla Cassa per un eguale periodo di tempo.

A costituire il decennio di contributi richiesto dal primo e penultimo comma del presente articolo valgono i periodi d'iscrizione ad altri Istituti amministrati dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, giusta il primo capoverso del successivo art. 54 o ad altri enti aventi regolamenti propri di pensione.

Art. 53.

(Articoli 19, 30 e 41 testo unico, e art. 12 legge 20 dicembre 1914 n. 1382).

Sono calcolati utili agli effetti dell'articolo precedente, per la liquidazione degli assegni di riposo, gli anni di servizio prestati dopo il 1° gennaio 1909 dai sanitari iscritti alla Cassa e nelle condizioni di cui agli articoli 19 e 41 del testo unico.

Per il computo dei servizi anzidetti è necessario:

1° il conseguimento della laurea, escludendosi perciò qualsiasi servizio precedente alla data della stessa;

2° la nomina regolare;

3° la percezione di stipendio a carico:

a) dei Comuni, delle Provincie, nonchè dello Stato per i sanitari da esso dipendenti senza diritto a pensione;

b) delle istituzioni pubbliche di beneficenza iscritte alla Cassa;

c) delle istituzioni pubbliche di beneficenza non iscritte alla Cassa, quando il medico abbia pagato, oltre il contributo proprio, anche quello dell'ente.

Ai sanitari che aderirono alla Cassa di previdenza anteriormente al 1° gennaio 1909 sono calcolati utili i servizi prestati, prima di quella data, in base a deliberazioni regolari dei Consigli comunali o di altro ente da cui dipende il sanitario, nonchè i servizi prestati con nomine consiliari, posteriormente annullate nel periodo di transizione di cui all'ultima parte del capoverso dell'art. 45 del testo unico, sempre quando, pel periodo posteriore alla data d'istituzione della Cassa, vi sia stata corresponsione di contributi da parte del sanitario.

Il servizio prestato dai sanitari, di cui sopra, anteriormente al 1° gennaio 1899 od alla data di estensione delle disposizioni della legge sulla Cassa ad altre classi di sanitari, sarà valutato solo per un periodo di tempo non superiore ai 15 anni, se prestato presso enti che non abbiano regolamenti speciali per il conferimento di assegni di riposo, od anche presso enti i cui medici non s'avvalsero dei rispettivi regolamenti speciali per le pensioni, sia perchè l'iscrizione fosse per essi facoltativa, sia perchè le disposizioni dei regolamenti medesimi non potessero loro applicarsi; mentre i servizi prestati dagli stessi sanitari prima della loro iscrizione alla Cassa presso Comuni, Provincie ed istituzioni pubbliche di beneficenza con regolamenti speciali pel conferimento di assegni di riposo alla data della promulgazione della legge istitutiva o di quelle di estensione, saranno calcolati utili agli effetti della pensione o dell'indennità, senza limitazione di tempo, col riparto però della pensione o della indennità ai sensi dell'art. 39 del testo unico.

È pure calcolato utile integralmente agli effetti sopraindicati il tempo trascorso dal sanitario in aspettativa per motivi di salute di cui all'art. 12 della legge 20 dicembre 1914, n. 1382.

Sono invece calcolati utili, ai soli effetti del raggiungimento del diritto a pensione e cioè del minimo di tempo necessario per conseguirla fissato dal precedente art. 52, tutti i servizi sanitari contemplati dall'art. 30 del testo unico, comunque resi, presso gli enti di cui all'art. 1 del testo medesimo. Non è tenuto però conto del numero degli anni di tali servizi per stabilire la misura degli assegni di cui agli articoli 20 e 21 del testo unico.

Il tempo passato in aspettativa per motivi di famiglia non è valutato.

Art. 54.

(Art. 19 testo unico ed art. 31 testo unico 17 giugno 1915, n. 968).

Il cumulo dei servizi prestati da un sanitario anche alternativamente, presso gli enti di cui all'art. 1 del testo unico, ha luogo qualunque sia l'epoca in cui ciascuno di tali servizi venne prestato, tenuto conto del disposto degli articoli 19 e 30 del testo unico.

Sono dei pari cumulabili, agli effetti del conferimento della pensione e dell'indennità, i servizi successivamente prestati con iscrizione ai vari Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale degli Istituti stessi, e presso enti con regolamento speciale di pensione, alle condizioni di cui all'art. 31 testo unico 17 giugno 1915, n. 968.

Sono pure riconosciuti utili gli anni durante i quali i sanitari, contemplati dall'art. 41 del testo unico, continueranno ad essere iscritti alla Cassa per il compimento del decennio di contributo.

Art. 55.

(Art. 4 legge 20 dicembre 1914, n. 1382).

Agli effetti del conferimento della pensione e della indennità, di cui al penultimo comma dell'articolo precedente, si sommano i periodi di servizio prestati successivamente, con o senza interruzioni e con iscrizione ai vari Istituti di previdenza amministrati

dalla Direzione generale degli Istituti stessi, quando da detti Istituti non sia stato anteriormente liquidato alcun assegno di riposo per tali servizi.

Il sanitario che abbia conseguito una indennità o una pensione dal Monte-pensioni degli insegnanti elementari o dalla Cassa di previdenza degli impiegati degli enti locali, cui fosse stato in precedenza iscritto, ha facoltà di giovarsi delle disposizioni dell'art. 31 del testo unico 17 giugno 1915, n. 968, purchè rimborsi l'Istituto, dal quale ricevette l'assegno, delle somme percette coi relativi interessi composti al saggio uguale a quello in base al quale fu calcolata la tabella di liquidazione dell'assegno stesso, e rinunzi al godimento della pensione.

Il diritto di conseguimento della pensione o dell'indennità è regolato dalle disposizioni relative alla Cassa di previdenza dei sanitari.

La pensione complessiva o l'indennità complessiva spettante in tal caso è rappresentata dalla somma delle quote di pensione o di indennità da attribuirsi a ciascuno degli Istituti di previdenza cui l'iscritto ha appartenuto, determinate secondo le leggi speciali degli Istituti stessi all'atto della liquidazione dell'assegno, con riferimento alle epoche nelle quali i rispettivi servizi utili sono stati effettivamente prestati.

L'indennità complessiva o la pensione complessiva sarà corrisposta dalla Cassa di previdenza dei sanitari.

Le quote d'indennità attribuite agli altri Istituti saranno versate alla Cassa predetta.

All'atto di ogni liquidazione di pensione, sia diretta che indiretta, ciascun Istituto verserà alla Cassa la riserva matematica corrispondente alla quota impostagli, determinata in base al presente articolo.

Art. 56.

(Art. 33 testo unico).

Il sanitario, la sua vedova, od i suoi orfani, che ritengano di aver diritto alla pensione od alla indennità ai termini degli articoli 17 e 21 del testo unico, debbono inviare, per mezzo del sindaco, motivata domanda all'ufficio sanitario della Provincia, nella cui circoscrizione è compreso il Comune ove risiedono al tempo della presentazione della domanda medesima, dandone contemporaneamente avviso alla Direzione generale degli Istituti di previdenza mediante l'invio di analoga ricevuta datata e munita del bollo di ufficio, che dovrà essere rilasciata dal Municipio all'atto della consegna.

Tale domanda deve indicare il nome, il cognome, la paternità, la qualità e la residenza del richiedente, deve essere sottoscritta dallo stesso, o da chi ne ha la legale rappresentanza, e precisare il luogo dove s'intenda riscuotere l'assegno.

Il sindaco deve trasmettere immediatamente la domanda all'ufficio sanitario provinciale per i provvedimenti di cui al successivo art. 77. Tale invio potrà anche essere effettuato direttamente dagli interessati.

Art. 57.

(Art. 33 testo unico).

Alla domanda dei sanitari pel conseguimento della pensione di cui alla lettera *a)* dell'art. 17 del testo unico devono essere uniti:

a) l'atto di nascita;

b) l'originale laurea di cui al precedente art. 53, o la relativa copia autentica notarile, o il certificato attestante il conseguimento del relativo diploma rilasciato dal direttore di segreteria dell'Università;

c) lo stato di servizio, compilato sul modulo a stampa fornito dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, in cui si deve specificatamente indicare la qualità, la durata dei servizi sanitari prestati, le eventuali interruzioni, nonchè l'ammontare degli stipendi percetti;

d) gli atti di nomina, di aspettativa, di licenziamento o di accettazione delle dimissioni;

e) il certificato del sindaco o del capo dell'Amministrazione dell'ente, comprovante i periodi di prestazione del servizio, con a tergo l'elenco degli stipendi annui percepiti;

f) il congedo dal servizio militare nei casi di cui all'art. 30 del testo unico e all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1916, n. 221.

La Direzione generale degli Istituti di previdenza potrà richiedere anche gli atti di conferma in carica, di aumento di stipendio, di sospensione, di riassunzione in servizio e quegli altri documenti che possono valere a comprovare i singoli servizi prestati.

Art. 58.

(Articoli 18 e 20, testo unico).

Alle domande dei sanitari per la liquidazione dell'indennità o delle pensioni minime d'invalidità di cui al primo capoverso dell'art. 20 del testo unico, oltre agli atti di cui all'articolo precedente deve essere unito anche un certificato medico rilasciato nelle forme prescritte dal seguente art. 59.

Nel caso invece d'indennità richiesta per cause non dipendenti da malattia, specificate nell'art. 18 del testo unico, si devono unire rispettivamente la deliberazione o il decreto dell'autorità competente per la soppressione del posto, ovvero copia autentica della sentenza di condanna passata in giudicato, o infine il decreto di nomina in un posto alla dipendenza dello Stato con diritto a pensione.

Art. 59.

(Articoli 18 e 20 testo unico).

I certificati medici devono essere rilasciati a spese dell'interessato, su richiesta dell'ufficio sanitario provinciale, in seguito a visita collegiale presieduta dal medico provinciale con l'intervento di due medici militari in attività di servizio. In tali certificati devono essere descritte specificatamente l'indole delle ferite, delle lesioni o delle malattie, le cause che le produssero e le conseguenze che ne derivarono; e deve esservi esplicitamente dichiarato se a loro giudizio, in conseguenza di tali lesioni od infermità, il sanitario sia o meno divenuto inabile a prestare ulteriore servizio.

I sanitari chiamati al rilascio del certificato devono attenersi le norme stabilite dal regolamento sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 5 settembre 1895, n. 603.

Art. 60.

(Articoli 22, 23, 24 e 25 testo unico).

Alla domanda pel conseguimento della pensione o dell'indennità presentata dalla vedova di un sanitario morto in attività di servizio debbono, oltre ai documenti richiesti dal precedente art. 57 per comprovare i diritti acquisiti dal sanitario medesimo (escluso l'atto di licenziamento o di dimissioni dal servizio), essere uniti:

1° l'atto di matrimonio;

2° l'atto di morte del sanitario;

3° un certificato municipale, dal quale risulti se fu o meno pronunciata contro la istante sentenza di separazione personale per sua colpa e, quando fosse stata pronunciata, se fu resa definitiva, e inoltre se posteriormente alla separazione i coniugi convissero insieme;

4° altro simile certificato, che potrà essere unito al precedente, dal quale risulti lo stato della famiglia lasciata dal defunto, compresi gli orfani anche di precedente matrimonio con le rispettive loro date di nascita, se la vedova abbia o meno la legale rappresentanza degli orfani e se le orfane minorenni conservino lo stato nubile.

Se il sanitario fece versamenti volontari, per ottenerne il pagamento, gli eredi dovranno allegare alla domanda i documenti

prescritti dal regolamento di contabilità generale dello Stato per il pagamento delle quote di pensione e delle indennità cadute in successione.

Art. 61.

(Articoli 22, 23, 24 e 25 testo unico).

Alla domanda pel conseguimento della pensione o dell'indennità presentata dagli orfani di un sanitario morto in attività di servizio, e per essi dal loro legale rappresentante, debbono, oltre ai documenti richiesti dal precedente art. 57 (escluso l'atto di licenziamento o di dimissioni dal servizio), essere uniti:

1° l'atto di matrimonio dei genitori;

2° l'atto di morte d'ambedue i genitori;

3° l'atto di nascita di ciascuno degli orfani minorenni;

4° un certificato municipale, dal quale risulti lo stato della famiglia lasciata dai defunti genitori, compresi gli orfani anche di precedente matrimonio con le rispettive loro date di nascita e se le orfane minori conservino lo stato nubile;

5° l'atto di nomina del tutore.

Quando si tratti di orfani i cui genitori fossero separati legalmente per colpa della madre, o questa fosse passata ad altre nozze, dovrà prodursi rispettivamente una copia autentica della sentenza di separazione o dell'atto comprovante il susseguito matrimonio.

Art. 62.

(Articoli 22, 23, 24 e 25 testo unico).

Alla domanda pel conseguimento della pensione presentata dalla vedova o dagli orfani di un sanitario già pensionato debbono, oltre al decreto di conferimento della pensione al sanitario medesimo ed al relativo certificato d'iscrizione, essere uniti, a seconda dei casi, i documenti prescritti nei due precedenti articoli.

Art. 63.

(Articoli 23 e 24 testo unico ed art. 1, n. 29, legge 20 dicembre 1914 n. 1382).

L'indennità e la pensione sono assegnate per metà alla vedova e per l'altra metà, in parti uguali, agli orfani minorenni, oppure, se ve ne sia uno solo, per tre quarti alla vedova e per l'altro quarto all'orfano:

1° quando vi sia prole minorenne di altro letto;

2° quando un'orfana minorenne abbia già contratto o contragga matrimonio;

3° quando per qualunque altra causa la vedova non abbia la rappresentanza legale di tutti i figli minorenni.

Art. 64.

(Articoli 24 e 33 testo unico ed art. 1, n. 29, legge 20 dicembre 1914, n. 1382).

Gli orfani minorenni, per ottenenere la quota di pensione ad essi spettante ai sensi del precedente articolo, devono presentare per mezzo del loro legale rappresentante regolare domanda alla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Uguale domanda deve produrre detto rappresentante nell'interesse dei figli, dei quali posteriormente alla concessione della pensione la vedova abbia perduto la legale rappresentanza.

Qualora un'orfana minorenne, avendo contratto matrimonio, intenda di ottenere la sua quota personale, dovrà produrre l'atto di matrimonio.

Art. 65.

(Articoli 17 e 26 testo unico).

Quando il sanitario chieda la pensione privilegiata ai termini della lettera *b*) dell'art. 17 del testo unico, oltre agli atti di cui all'art. 57 del presente regolamento, deve presentare il certificato medico rilasciato come all'art. 59.

Ove trattisi di domanda della vedova o degli orfani di un sanitario per la liquidazione della pensione di cui all'art. 26 del testo unico, e risulti provato che fu impossibile provvedere alla visita collegiale di cui al suaccennato art. 59, è ammessa la produzione d'un certificato d'un medico civile.

Tanto nell'uno come nell'altro caso il certificato deve dichiarare esplicitamente se le ferite o la malattia o la morte del sanitario debbano ritenersi avvenute per esclusiva cagione delle sue funzioni.

Ad esso saranno poi uniti gli altri documenti necessari per comprovare:

a) la sussistenza del fatto al quale s'attribuiscono le ferite, le infermità o la morte;

b) che il fatto medesimo riunisca in sè tali condizioni da potersi considerare avvenuto a cagione delle funzioni di sanitario.

Se le ferite o la morte provennero da infortunio, in occasione del quale si fosse compilato un processo verbale, dovrà presentarsi copia di tale documento.

Su tutte queste circostanze il prefetto, eseguite le opportune indagini, stenderà dettagliato rapporto da inviarsi, insieme gli con altri documenti, alla Direzione generale degli Istituti di previdenza per i successivi provvedimenti.

La Direzione generale potrà nel merito richiedere il parere della Direzione generale della sanità pubblica.

Art. 66.

(Art. 20 testo unico).

Qualora dall'esame dei documenti di cui al precedente articolo risulti fondata la domanda per assegno di privilegio, la Direzione generale rende avvertiti gli enti, presso i quali il sanitario prestò servizio, della quota che verrebbe posta a carico di ciascuno di essi in caso di concessione dell'assegno, ai sensi del secondo capoverso dell'art. 20 del testo unico.

Conferita la pensione di privilegio, la Direzione generale provvede al riparto di essa fra la Cassa e ciascuno degli enti, con le modalità di cui al cennato art. 20.

Art. 67.

(Art. 33 testo unico).

Quando si verifichi l'assenza prevista dal libro I, titolo III, del Codice civile, gli aventi diritto, per conseguire temporaneamente la riversibilità dell'assegno già conferito o che avrebbe potuto competere all'assente, debbono presentare i documenti di cui ai precedenti articoli 60 e 61.

In luogo dell'atto di morte deve esser prodotta copia autentica della sentenza, divenuta esecutoria, pronunziata dal competente tribunale ai termini degli articoli 24 e 25 del Codice civile, con la quale fu dichiarata l'assenza.

Qualora successivamente fosse constatata la morte, dovrà presentarsi nuova istanza per il conseguimento della pensione definitiva, unendo alla medesima copia dell'atto di morte.

Art. 68.

(Articoli 20, 21 e 42 testo unico).

Fino a quando non siano impiantati i conti individuali di cui al precedente art. 46, o anche dopo nei casi in cui la liquidazione eseguita col sistema dei conti individuali riesca minore di quella eseguita col sistema mutuo aprioristico, la liquidazione delle pensioni o delle indennità si esegue in base alle tabelle *A* e *B* per gli effetti di cui agli articoli 19, ultima parte (estesa anche all'indennità), 20, 21 e 42, ultimo capoverso, del testo unico.

Art. 69.

(Art. 2 del R. decreto 21 settembre 1911, n. 1077).

La valutazione delle maggiori quote di indennità e di pensione, dirette e indirette, da liquidarsi dalla Cassa di previdenza a favore dei sanitari e dei loro aventi diritto in corrispondenza ai contributi di categoria superiore alla normale, sarà eseguita, per il periodo sino al 1° gennaio 1909, tenendo conto delle disposizioni degli articoli 16 (primo capoverso) e 18 della legge 14 luglio 1898, n. 335, e degli articoli 20 e 21 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, mediante l'applicazione delle tabelle *A* e *B* annesse al testo unico medesimo.

Art. 70.

(Art. 37 testo unico e art. 2, R. decreto 21 settembre 1911, n. 1077).

Per la liquidazione delle maggiori quote di pensione in applicazione del precedente articolo saranno seguite le norme appresso indicate.

In primo luogo si determina il capitale accumulato al 31 dicembre 1908 con i maggiori versamenti, secondo le norme seguenti:

a) per i sanitari senza servizi anteriori all'istituzione della Cassa, viene calcolato, mediante le tabelle *A* e *B* annesse al testo unico, il capitale accumulato in base all'età al 31 dicembre 1908 e agli anni durante i quali il contributo di una determinata categoria superiore fu effettivamente corrisposto, e di tale capitale è attribuito un terzo, due terzi o l'intero, rispettivamente per le tre categorie di maggior contributo di cui all'art. 4 della legge 14 luglio 1898, n. 335;

b) per i sanitari con servizi anteriori all'istituzione della Cassa, che siano stati iscritti alla Cassa stessa durante tutto il periodo di servizio da essi prestato nel decennio 1° gennaio 1899-31 dicembre 1908, viene calcolato il capitale accumulato in base all'età e agli anni di servizio utili al 31 dicembre 1908. Qualora il sanitario abbia versato durante l'intero periodo predetto il contributo d'una stessa categoria superiore, di tale capitale gli viene attribuita la frazione corrispondente alla categoria stessa, come è indicato alla precedente lettera *a*). Qualora invece il sanitario abbia versato i contributi di categoria superiore soltanto durante una parte del periodo di iscrizione, come pure quando abbia variato categoria di contributo superiore, del capitale accumulato calcolato come sopra sono dapprima determinate le frazioni corrispondenti ad ogni categoria superiore, come alla lettera *a*); di ciascuna di tali frazioni è poi attribuita l'aliquota risultante, moltiplicandola per il rapporto del capitale accumulato durante il periodo d'effettiva corresponsione del contributo di categoria superiore considerato, a quello relativo a tutto il periodo di servizio prestato nel decennio;

c) per i sanitari con servizi anteriori all'istituzione della Cassa, che siano stati iscritti soltanto durante una parte del servizio prestato nel decennio 1° gennaio 1899-31 dicembre 1908, è calcolata la differenza fra il capitale accumulato relativo all'età ed al servizio utile al 31 dicembre 1908 e il capitale accumulato relativo al periodo di servizio prestato con iscrizione; tale differenza viene poi moltiplicata per il rapporto del capitale accumulato costituito nel periodo d'effettivo versamento del contributo di categoria superiore a quello relativo a tutto il periodo di servizio prestato nel decennio; a questo prodotto è aggiunto il capitale accumulato corrispondente al periodo d'effettivo versamento del contributo di categoria superiore; della somma così ottenuta per ciascuna categoria di contributo superiore viene attribuita al sanitario la frazione corrispondente, come alla lettera *a*).

Il capitale accumulato al 31 dicembre 1908 è poi aumentato degli interessi composti fino al 31 dicembre precedente il collocamento a riposo, e degli interessi semplici da questa data a quella della decorrenza della pensione; e trasformato in pensione col coefficiente della tabella *A* corrispondente all'età all'epoca del pensionamento valutata come all'ultimo comma dell'art. 19 del testo unico.

Art. 71.

(Art. 42 testo unico).

Per calcolare il premio unico di riscatto di cui all'art. 42 del testo unico si determinano in primo luogo:

a) l'età del sanitario, intera approssimata a meno di mezzo anno con la norma contenuta all'art. 19, ultimo comma del testo unico, alla data della domanda;

b) la durata in anni, mesi e giorni del servizio utile agli effetti della liquidazione della pensione già acquisita dal sanitario alla stessa data;

c) la durata complessiva in anni, mesi e giorni del servizio utile, compreso quello da riscattare.

Si ricavano poi dalla tabella *B* i due coefficienti di liquidazione della pensione virtuale relativi alla età suindicata e alle dette due durate di servizio, avvertendo che, nel caso di durata di servizio comprendente frazioni di anno, il rispettivo coefficente si desume, aggiungendo al coefficente relativo al numero intero di anni immediatamente inferiore tanti trecentosessantesimi della differenza fra questo e il coefficente immediatamente superiore, per quanti sono i giorni della frazione di anno, computando i mesi di trenta giorni.

Calcolata poi la differenza fra i due coefficenti, essa si capitalizza dividendola per il coefficente della tabella *A* relativo all'età del sanitario determinata come al primo comma di questo articolo; dal capitale così ottenuto si desume infine il premio unico di riscatto, moltiplicandolo per il rapporto del contributo annuo complessivo di L. 264 al contributo di L. 200 destinato alle pensioni dirette, in base a cui è calcolata la tabella *B*.

Per i sanitari, ai quali ai termini dell'art. 36 del testo unico sono stati riconosciuti servizi anteriori al 1° gennaio 1899 o alle date di estensione della Cassa ai veterani e agli ufficiali sanitari, non sarà tenuto conto, nel computo precedente, dei servizi stessi.

Ove il sanitario chieda di pagare il premio di riscatto entro un decennio o un quinquennio, il premio unico determinato come sopra viene trasformato in annualità costante al saggio di interesse legale, con decorrenza dalla data della domanda.

Art. 72.

(Art. 33 testo unico).

Le domande per il conseguimento delle pensioni e delle indennità, o per conseguire l'applicazione dell'art. 41 del testo unico, devono essere redatte sulla prescritta carta da bollo.

I documenti che si uniscono alle domande suddette sono esenti da tassa di bollo, purchè sui medesimi sia indicato l'uso cui debbono servire.

Art. 73.

(Art. 33 testo unico).

Gli atti di nascita, di matrimonio o di morte devono essere prodotti per copia autentica o per estratto dagli originali registri dello stato civile e, ai termini dell'art. 150 del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, debbono essere legalizzati dal presidente del tribunale se rilasciati dai Municipi, e dal presidente stesso o dalla curia vescovile, se rilasciati dalle autorità parrocchiali.

Non sono ammessi come equipollenti i certificati desunti dal registro d'anagrafe.

Art. 74.

(Art. 33 testo unico).

I certificati municipali, di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 60 e al n. 4 dell'art. 61 del presente regolamento, sono redatti in base alle risultanze dei registri dello stato civile e d'anagrafe e sulla conforme dichiarazione di tre testimoni.

Art. 75.

(Art. 33 testo unico).

La legalizzazione degli atti, di cui agli articoli precedenti, è eseguita gratuitamente ai sensi del n. 44 della tabella annessa al testo unico delle leggi sulle tasse per le concessioni governative e gli atti amministrativi, approvato con R. decreto 13 settembre 1874, n. 2086.

Gli atti provenienti dall'estero, anche se non soggetti a bollo, devono essere legalizzati giusta il n. 43 della suddetta tabella.

Art. 76.

(Art. 33 testo unico).

Alla mancanza di documenti originali comprovanti la carriera dei sanitari, richiesti dal precedente art. 57, non si può supplire con attestazioni private nè con certificati che non siano desunti da documenti originali.

È ammessa la presentazione di documenti equipollenti, quando per causa debitamente comprovata sia impossibile ottenere la copia autentica dei documenti originali.

Art. 77.

(Art. 33 testo unico).

Gli uffici sanitari provinciali, che ai termini dell'art. 33 del testo unico ricevono domande per la liquidazione di pensione o d'indennità, debbono, agli effetti dell'art. 28 del citato testo unico, segnare sulle medesime la data della presentazione, darne immediato avviso alla Direzione generale degli Istituti di previdenza, quando le ricevano direttamente dagli interessati, e quindi accertare e provvedere con la massima sollecitudine che sieno corredate in forma legale di tutti i documenti richiesti e che questi confrontino esattamente con le risultanze del registro di cui all'art. 92 del presente regolamento, e poscia inviarle alla Direzione generale stessa con i documenti, le notizie e le osservazioni che fossero giudicate opportune, unendovi copia letterale del registro anzidetto per quanto si riferisce al sanitario che chiede l'assegno.

Art. 78.

(Art. 33 testo unico).

La Direzione generale degli Istituti di previdenza, cui per effetto dell'art. 33 del testo unico compete la liquidazione delle pensioni e dell'indennità, accerta che sia completa la documentazione delle domande pervenutele e, ove occorra, chiede d'ufficio i titoli e le giustificazioni mancanti e tutti gli schiarimenti che giudichi necessari.

Quando per le cause di cui al precedente art. 76 non sia possibile accertare la regolarità dei servizi prestati dai medici che domandano l'assegno, mediante la presentazione degli atti indicati alla lettera *d)* dell'art. 57 del presente regolamento, la predetta Direzione generale può richiamare per visione dagli enti interessati gli originali mandati di pagamento e le relative quietanze, i conti consuntivi od altri documenti contabili, da cui sia dato constatare i precisi periodi di tempo durante i quali i medici anzidetti percepirono lo stipendio in tale loro qualità.

Art. 79.

(Art. 5 testo unico).

A richiesta del sanitario che abbia compiuto 25 anni di servizio utile agli effetti della misura della pensione, si può convertire, mediante l'applicazione dei coefficienti della tabella *A*, tutto o parte del capitale accumulato coi versamenti volontari di cui all'art. 5 del testo unico in assegno vitalizio, da aggiungere alla pensione anzidetta.

Tale assegno supplementare non è riversibile a favore della vedova e degli orfani minorenni del sanitario.

Art. 80.

(Art. 31 testo unico).

Gli acconti mensili previsti dall'art. 31 del testo unico sono concessi, a richiesta degli aventi diritto, appena dai documenti prodotti a corredo della domanda di pensione risulti comprovato che il sanitario abbia prestato almeno 25 anni di servizio utile.

Gli acconti stessi sono in ogni caso liquidati in base agli anni di servizio utile agli effetti della misura della pensione, sui quali non cada contestazione.

Art. 81.

(Art. 33, testo unico).

La deliberazione del Consiglio di amministrazione, che ai termini dell'art. 33 del testo unico conferisce la pensione o la indennità, deve esprimerne le ragioni e indicare nel primo caso la decorrenza della pensione; e nei casi di cui agli articoli 20 e 39 del testo unico e 55 del presente regolamento determinare le quote di assegno dovute dai Comuni non soggetti alla Cassa di previdenza e dagli altri Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale degli Istituti medesimi.

In esecuzione della deliberazione anzidetta la Direzione generale degli Istituti di previdenza emette apposito motivato decreto per il conferimento della pensione o della indennità, che viene consegnato all'interessato per mezzo del sindaco del Comune designato nella domanda.

Il sindaco se ne fa rilasciare ricevuta dall'interessato, autenticandone la firma, e la trasmette alla Direzione generale per mezzo della prefettura, che legalizza, a sua volta, la firma del sindaco.

Art. 82.

(Art. 33 testo unico).

Quando il Consiglio d'amministrazione non accolga in tutto o in parte la domanda d'assegno, un estratto della relativa deliberazione motivata viene comunicato all'interessato nel modo e con le formalità indicate nell'articolo precedente.

Art. 83.

(Articoli 20, 34 e 39 testo unico).

Qualora la pensione o la indennità conferita vada ripartita fra la Cassa di previdenza e gli enti, di cui all'art. 1 del testo unico, in virtù degli articoli 20 e 39 del testo unico medesimo, un estratto della relativa deliberazione di conferimento, insieme ad un riassunto dimostrativo della liquidazione dell'assegno, deve essere fatto consegnare dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza agli enti interessati, per ogni effetto legale, a mezzo dell'ufficio sanitario provinciale che se ne fa rilasciare ricevuta da trasmettere alla Direzione generale medesima.

Art. 84.

(Art. 34 testo unico).

I ricorsi contro la liquidazione delle pensioni e delle indennità o contro le deliberazioni negative devono essere presentati, giusta il decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 877, direttamente alla segreteria della Corte dei conti nel termine di novanta giorni da quello in cui avviene la consegna della deliberazione o del decreto impugnato. Questo termine decorre per la Direzione generale degli Istituti di previdenza dalla data della deliberazione.

Il procedimento per i ricorsi si svolge con le norme stabilite dal decreto Luogotenenziale sopra citato.

Nella trattazione della causa la Direzione generale degli Istituti di previdenza può farsi rappresentare dalla R. avvocatura generale erariale, come le altre amministrazioni dello Stato, o da un suo funzionario.

I ricorsi si avranno per abbandonati nei casi e termini della legge 26 maggio 1887, n. 4504.

Art. 85.

(Articoli 33 e 35 testo unico).

Quando sieno divenute definitive, o per decorrenza di termini, o per dichiarazione delle parti interessate, o per decisione della Corte dei conti, le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione, la Direzione generale degli Istituti di previdenza provvede, nel modo e con le formalità indicate nel precedente art. 81, alla restituzione dei documenti presentati a corredo delle domande di pensione o di indennità, ad eccezione però di quelli rilasciati in copia ad esclusivo uso della Cassa, degli atti di stato civile e degli stati di servizio, che devono restare uniti alle domande stesse.

Art. 86.

(Art. 33, testo unico).

Gli elenchi delle pensioni e delle indennità assegnate sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Un estratto di detti elenchi viene trasmesso agli uffici sanitari provinciali per le annotazioni da farsi sul registro prescritto dall'articolo 92 del presente regolamento, nel quale deve essere altresì presa nota delle deliberazioni negative emesse dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 87.

(Articoli 29, 33 e 39 testo unico).

Il sanitario a favore del quale siasi già liquidata l'indennità o la pensione e che riprenda servizio, qualora intenda essere reiscritto alla Cassa, deve far pervenire direttamente alla Direzione generale apposita domanda per essere ammesso alla rifusione delle somme pagategli a titolo d'indennità o di pensione. Dette somme potranno essere versate in una sol volta, coi relativi interessi composti al saggio uguale a quello in base al quale fu calcolata la tabella per la liquidazione dell'assegno; ovvero a rate mensili, con l'aggiunta degli interessi scalari al saggio legale.

In questo secondo caso, il pagamento dovrà eseguirsi in un tempo non maggiore di un decennio dal primo giorno del mese successivo alla data della deliberazione di cui all'ultimo comma del presente articolo.

Ove trattisi d'indennità o di pensione ripartita ai sensi dell'art. 39 del testo unico, la Cassa di previdenza farà eseguire la ritenuta, tanto per conto proprio, quanto per quello degli altri enti ai quali rimborserà direttamente le quote loro dovute.

Se il sanitario cessa nuovamente dal servizio prima di aver estinto il suo debito, la somma residua è detratta dalla nuova indennità o pensione liquidata.

La liquidazione del debito totale per la rifusione di cui sopra, ed ogni relativa variazione, avrà luogo per deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

Art. 88.

(Articoli 29, 37 e 42 testo unico).

Agli effetti degli interessi e sconti contemplati nel presente regolamento, le somme da ricuperare si considerano come se fossero pagabili in fine d'anno, ed il saggio relativo è quello legale, eccettuato il caso in cui sia disposto altrimenti.

Art. 89.

(Art. 8 testo unico).

Quando all'atto della liquidazione della pensione o dell'indennità risultino dovuti contributi, sia dall'ente che dal sanitario, si provvede al ricupero dei contributi dell'ente mediante ruoli emessi dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, e di quelli personali, mediante ritenuta sulle prime rate della pensione o sull'importo dell'indennità.

Per il rimborso dei contributi, sia dell'ente che personali in più pagati, si provvede con mandati diretti a favore dell'ente presso il quale venne prestato il relativo servizio.

Art. 90.

(Art. 27 testo unico).

Il pagamento delle pensioni è eseguito in rate mensili a cominciare dal giorno 25 del mese cui si riferiscono.

Le frazioni di centesimo che, dalla liquidazione risultino dovute per ogni rata, sono trascurate.

Art. 91.

(Articoli 1 e 27 testo unico).

Al pagamento delle pensioni si provvede con norme analoghe a quelle che vigono pel pagamento delle pensioni agli impiegati civili ed ai militari dello Stato, tenuto conto, se del caso, di quanto dispone l'ultimo comma dell'art. 27 del testo unico.

Sono però esenti dalla convalidazione del prefetto o del sottoprefetto, i certificati di vita rilasciati dal sindaco del Comune dove ha domicilio il pensionato, quando questi, per mancanza nel Comune stesso di uffici incaricati del pagamento della pensione debba recarsi in altro Comune ad esigerne le rate.

La Direzione generale degli Istituti di previdenza provvede, con apposite istruzioni, per l'applicazione alla Cassa delle norme di cui al primo comma del presente articolo, con quelle modificazioni che sono richieste dalla specialità del servizio.

La Direzione generale medesima stabilisce anche i modelli dei registri da tenere tanto presso di sè che presso le Delegazioni del tesoro, nonchè le formalità da seguire per le periodiche comunicazioni tra l'Amministrazione centrale e gli uffici provinciali.

Art. 92.

(Articoli 1, 18 e 33 testo unico).

Presso ciascun ufficio sanitario provinciale è istituito un registro generale in cui, distintamente per ogni sanitario iscritto alla Cassa di previdenza esistente nella Provincia, è presa nota di tutti gli atti di stato civile, della laurea, delle nomine, conferme, aspettative, sospensioni, richiami in funzioni, licenziamenti od altro che valga a stabilire lo stato di servizio di ciascun iscritto.

L'ufficio sanitario provinciale fa constare l'eseguita iscrizione nel registro sopra ciascun atto, del quale conserva l'originale o la copia autentica in apposito e separato fascicolo per ciascun iscritto.

Nel registro stesso è presa nota anche delle pensioni e delle indennità conferite, nonchè delle deliberazioni con le quali il Consiglio d'amministrazione non abbia accolte le relative domande.

Quando un sanitario si trasferisca da una ad altra Provincia l'ufficio sanitario di quest'ultima richiede a quello della Provincia da cui il sanitario proviene una copia letterale del registro anzidetto, per quanto si riferisce al sanitario stesso, nonchè tutti gli atti raccolti nel fascicolo di cui nel primo alinea del presente articolo, e con la scorta di tali documenti inizia nel suo registro le annotazioni relative e forma il nuovo fascicolo.

La Direzione generale degli Istituti di previdenza cura la regolare tenuta del registro in parola e dei fascicoli personali.

TITOLO V.

Censimento, bilancio tecnico e statistiche

Art. 93.

(Art. 32 testo unico).

La compilazione del bilancio tecnico della Cassa di previdenza

di cui all'art. 32 del testo unico viene eseguita in base ad un censimento:

a) dei sanitari iscritti alla Cassa, in attività di servizio presso gli enti di cui all'art. 1 del testo unico;

b) dei sanitari pensionati dalla Cassa.

Per i sanitari in attività di servizio sono raccolte le notizie relative al sesso, all'età, allo stato civile e alla serie dei servizi prestati, nonchè quelle riguardanti le loro famiglie.

Per i sanitari già pensionati si raccolgono le notizie riguardanti il sesso, l'età, lo stato civile e la famiglia di ciascun pensionato.

Art. 94.

(Art. 32 testo unico).

Al termine di ciascun anno vengono introdotte nell'ultimo bilancio tecnico le variazioni relative al movimento annuale dei sanitari iscritti alla Cassa di previdenza e dei pensionati, riguardanti:

1° per i sanitari in attività di servizio:

a) gli ingressi in servizio utile per la pensione;

b) i reingressi dopo una interruzione di servizio;

c) le eliminazioni per qualunque causa avvengano;

2° per i pensionati:

a) le eliminazioni per qualsiasi causa;

b) i conferimenti di pensioni dirette e indirette.

Le notizie relative al movimento annuale dei sanitari in attività di servizio sono comunicate dagli uffici sanitari provinciali all'ufficio tecnico della Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Un casellario a schede individuali, per tutti i sanitari iscritti alla Cassa di previdenza e per i pensionati, comprende le notizie che si raccolgono tanto con i censimenti quinquennali che con il movimento annuale.

Art. 95.

(Art. 32 testo unico).

Nel bilancio tecnico e nei successivi aggiornamenti si tengono ripartite:

a) la riserva matematica pei sanitari in attività di servizio per i pensionati e per le rispettive famiglie;

b) il fondo di garanzia;

c) le eccedenze attive.

Art. 96.

(Art. 32 testo unico).

Le notizie statistiche di cui ai due articoli precedenti, oltre che alla compilazione dei bilanci tecnici quinquennali, servono alla preparazione degli elementi necessari per la formazione delle tavole di eliminazione e di sopravvivenza dei sanitari in attività di servizio od in pensione, ed allo studio delle eventuali riforme della legge sulla Cassa di previdenza.

Art. 97.

(Art. 32 testo unico).

I risultati del bilancio tecnico e le statistiche relative ai sanitari iscritti alla Cassa ed ai pensionati sono pubblicati nella relazione della Cassa di previdenza.

Art. 98.

(Art. 32 testo unico).

La Commissione tecnica per gli Istituti di previdenza è chiamata a deliberare sulle modificazioni di indole finanziaria che si intendesse di apportare al testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza.

I due sanitari iscritti alla Cassa, che devono far parte della Commissione tecnica anzidetta, sono designati dal Ministero dell'interno.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il ministro dell'interno
ORLANDO.

Il ministro del tesoro
CARCANO.

REGOLAMENTO

per l'esecuzione del testo unico 17 giugno 1915, n. 968, delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei segretari ed altri impiegati degli enti locali, nonchè della legge 11 giugno 1916, n. 720, e del decreto Luogotenenziale 7 dicembre 1916, n. 1739, per la estensione del testo unico predetto ai salariati degli enti medesimi.

TITOLO I.

Amministrazione della Cassa di Previdenza. Contabilità

Art. 1.

(Art. 1 del testo unico 17 giugno 1915, n. 968 e 1 della legge 11 giugno 1916, n. 720).

La Direzione generale degli istituti di previdenza ha la gestione e la rappresentanza legale della Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei segretari ed altri impiegati nonchè salariati dei Comuni, delle Provincie, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e delle aziende speciali per l'impianto e l'esercizio dei servizi municipalizzati agli effetti della legge 29 marzo 1903, n. 103; ne tiene distinta la contabilità da quelle degli altri istituti che le sono affidati; ne amministra il patrimonio, direttamente o per mezzo delle Intendenze di finanza e dei contabili da queste dipendenti, e provvede al pagamento delle pensioni, delle indennità e dei capitali risultanti dai depositi volontari.

Art. 2.

(Art. 2 testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro I, art. 1 testo unico del 1915 e art. 1 legge del 1916).

Il Consiglio d'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza esercita, nell'interesse della Cassa di previdenza, tutte le attribuzioni inerenti alla sua istituzione e riguardanti la riscossione dei contributi e delle altre entrate, il pagamento delle spese, l'impiego dei fondi ed in genere la gestione del patrimonio della Cassa di previdenza.

Il direttore generale degli Istituti di previdenza provvede alla regolarità del servizio ed emana le occorrenti istruzioni.

Art. 3.

(Articoli 1 e 2 testo unico e 1 legge del 1916).

Il bilancio di previsione delle spese d'amministrazione viene compilato annualmente nel mese di ottobre dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza e sottoposto alle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione, nonchè all'avviso della Commissione parlamentare di vigilanza sull'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e quindi all'approvazione del ministro del tesoro.

Con le stesse formalità si provvede alle varianti che si renda necessario di apportare al bilancio predetto nel corso dell'esercizio.

Art. 4.

(Articoli 1 e 19 testo unico e 1 legge del 1916).

La Cassa depositi e prestiti, per conto della Direzione generale degli Istituti di previdenza rappresentante della Cassa di previdenza, riceve i fondi in numerario di spettanza di questa, o direttamente alla sua sede per mezzo della tesoreria centrale, o per mezzo delle sezioni di tesoreria provinciale.

Di tutte le somme riscosse nell'interesse della Cassa di previdenza, viene questa provvisoriamente accreditata dalla Cassa depositi e prestiti in apposito conto corrente fruttifero al saggio stabilito per i depositi del risparmio postale.

Il detto conto è addebitato delle somme di cui la Direzione generale degli Istituti di previdenza successivamente dispone, sia per gli impieghi di capitali che vengono deliberati, giusta il successivo articolo 10, nell'interesse della Cassa di previdenza, sia per le spese a carico della medesima.

La decorrenza degli interessi è determinata dalla data degli ordini di riscossione e dei mandati di pagamento, ed il computo degli interessi medesimi è regolato secondo l'anno di trecentosessanta giorni ed il mese di giorni trenta.

Art. 5.

(Articoli 1 testo unico e 1 legge del 1916).

Presso ciascuna sezione di tesoreria provinciale è istituita una contabilità speciale, con la denominazione di « Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei segretari, impiegati e salariati dei Comuni, delle Provincie, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e delle aziende municipalizzate », per la riscossione dei contributi e delle altre entrate della Cassa medesima, che debbono essere concentrati nella tesoreria centrale con le modalità di cui al successivo art. 35.

Le Delegazioni del tesoro presso le sezioni di tesoreria provinciale esplicano la loro funzione anche per ciò che riguarda la gestione della Cassa di previdenza.

Art. 6.

(Articoli 19 testo unico e 1 legge del 1916).

I beni immobili che pervengano alla Cassa di previdenza da lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, previa accettazione nelle forme stabilite dalla legge 5 giugno 1850, n. 1037, sono alienati a pubblici incanti, a licitazione od a trattativa privata, entro il termine da stabilirsi nel decreto che autorizza l'accettazione dei beni medesimi, ai sensi della citata legge.

Il Consiglio d'amministrazione delibera sul modo e sul tempo più opportuno alle alienazioni, sempre però nei limiti prescritti del decreto predetto, sulla divisione dei beni in lotti, sul prezzo d'asta e sulle condizioni generali e particolari della vendita.

Gli incanti sono tenuti presso l'Intendenza di finanza nella cui Provincia sono situati i beni.

Il procedimento per gli incanti e, ove ne sia il caso, per le licitazioni e le trattative private è regolato dalle apposite disposizioni del regolamento di contabilità generale dello Stato, ed è riservata al ministro del tesoro l'approvazione dei contratti.

Art. 7.

(Articoli 19 testo unico e 1 legge del 1916).

I beni mobili infruttiferi sono alienati nei modi e nelle forme che, secondo i casi, vengono determinati dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

(Articoli 19 testo unico e 1 legge del 1916).

Per l'amministrazione provvisoria dei beni di cui è prescritta la alienazione si osservano le norme stabilite per l'amministrazione dei beni dello Stato.

La riscossione delle entrate dipendenti dalla provvisoria amministrazione suddetta e di quelle derivanti da canoni, censi od altre ragioni di credito può anche aver luogo per mezzo di contabili demaniali, cui viene corrisposto l'aggio di esazione nella stessa ragione stabilita dall'Amministrazione del demanio.

I detti contabili debbono versare le somme riscosse, nei termini prescritti pel versamento delle rendite demaniali, alla competente sezione di tesoreria provinciale, contro quietanza della contabilità speciale di cui all'art. 5 del presente regolamento.

Art. 9.

(Art. 9 testo unico).

La tassa di cui alla lettera *e*) dell'art. 9 del testo unico è versata dai candidati agli esami di patente di segretario comunale alle sezioni di tesoreria provinciale, contro rilascio di quietanza di contabilità speciale. I relativi importi sono convertiti in vaglia del tesoro sulla tesoreria centrale, a favore della Cassa di previdenza.

Il Ministero dell'interno dà partecipazione alla Direzione generale degli Istituti di previdenza di ogni sessione di esame per la patente di segretario comunale, e le prefetture comunicano alla Direzione medesima un elenco delle domande dei candidati all'esame predetto.

Art. 10.

(Articoli 19 testo unico e 1 legge del 1916).

I fondi della Cassa di previdenza sono impiegati previa deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

A tale scopo il direttore generale degli Istituti di previdenza fa, normalmente ogni semestre, le sue proposte per gli impieghi da eseguirsi nel semestre successivo.

I fondi s'impiegheranno nel più breve termine possibile e nel miglior interesse della Cassa di previdenza:

1° in prestiti alle Provincie, ai Comuni e ai consorzi di bonifica e in quelli sotto forma di anticipazione al tesoro, concessi dalla Cassa depositi e prestiti secondo la propria istituzione;

2° in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, da intestarsi alla Cassa di previdenza.

Dei prestiti anzidetti si tiene una contabilità distinta e, alle date di scadenza delle relative delegazioni, la Cassa depositi e prestiti ne accredita l'importo alla Cassa di previdenza nel conto corrente di cui al precedente art. 4.

Art. 11.

(Articoli 1 testo unico e 1 legge del 1916).

Le spese di personale e di materiale per il servizio amministrativo, tecnico e statistico della Cassa di previdenza e la spesa per la medaglia di presenza al funzionario, che per delegazione del Ministero dell'interno interviene nel Consiglio d'amministrazione, e per l'onorario ad uno dei segretari del Consiglio sono a carico della Cassa stessa.

Art. 12.

(Articoli 1 e 2 testo unico e 1 legge del 1916).

Il rendiconto dell'Amministrazione della Cassa di previdenza, previa deliberazione del Consiglio d'amministrazione, è sottoposto alla Commissione parlamentare di vigilanza per la sua approvazione e, parificato dalla Corte dei conti, viene presentato al Parlamento, in allegato alla relazione della Commissione medesima, entro l'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

I conti giudiziali della tesoreria provinciale e del tesoriere centrale, cassiere della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, concernenti la speciale gestione della Cassa di previdenza, sono sottoposti alla giurisdizione contenziosa della Corte dei conti.

Art. 13.

(Articoli 1 testo unico e 1 legge del 1916).

La Direzione generale degli Istituti di previdenza, nelle situazioni periodiche dell'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e nella relazione annuale alla Commissione di vigilanza, fa risultare distintamente la situazione della Cassa di previdenza e tutto ciò che si riferisce alla sua gestione.

La relazione annuale viene comunicata al Ministero dell'interno.

Art. 14.

(Articoli 1 e 19 testo unico e 1 legge del 1916).

Per tutto ciò che non è diversamente prescritto dal presente regolamento si osservano, per l'amministrazione della Cassa di previdenza e in quanto siano applicabili, le norme che regolano la Cassa depositi e prestiti, nonchè quelle contenute nel regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

TITOLO II.

Contributi

CAPO I.

Iscrizione alla Cassa di previdenza ed imposizione dei contributi

Art. 15.

(Articoli 1, 3, 4, 5, 7, 8 e 12 testo unico, 1 e 3 legge del 1916 e 2 a 4 decreto Luogotenenziale 7 dicembre 1916, n. 1739).

L'iscrizione alla Cassa di previdenza è obbligatoria:

1° ai Comuni, per tutti i posti d'impiegato e di salariato comunale, stabiliti per legge o per organico, i cui titolari siano nominati con deliberazione del Consiglio, o della Giunta comunale, o del prefetto, o della rappresentanza consorziale e fruiscano di uno stipendio o di una retribuzione annua complessiva non inferiore alle 300 lire;

2° alle Amministrazioni provinciali, per tutti i posti di impiegato e di salariato stabiliti per organico, i cui titolari siano nominati con deliberazione del Consiglio o della Deputazione provinciale e fruiscano di uno stipendio o di una retribuzione annua non inferiore alle 300 lire;

3° alle istituzioni pubbliche di beneficenza che da sole o, se dipendenti da una stessa Amministrazione, complessivamente dispongano di una rendita netta non inferiore alle L. 5000, per i posti di impiegato e di salariato stabiliti per organico, i cui titolari, regolarmente nominati dalle rispettive Amministrazioni con stipendio o retribuzione annua complessiva non inferiore a 300 lire, abbiano diritto ad acquistare la stabilità e siano iscritti alla Cassa, salvo quanto è disposto dal secondo comma dell'art. 3 della legge 11 giugno 1916, n. 720. Tale norma non si applica alle istituzioni di beneficenza per i posti di impiegati i cui titolari sono contemporaneamente insegnanti elementari, medici, segretari o impiegati comunali, od appartengono ad altre categorie di personale, che hanno assicurata una pensione per effetto di leggi speciali, e non si applica neppure per i posti di salariato i cui titolari prestano contemporaneamente servizio presso Comuni, Provincie, o aziende municipalizzate, ovvero appartengano ad altre categorie di personale per le quali provvedano leggi speciali riguardo alla pensione;

4° alle aziende speciali per l'impianto e l'esercizio dei servizi municipalizzati, per tutti i posti d'impiegato e di salariato stabiliti per legge o per organico, i cui titolari siano regolarmente nominati dal Consiglio comunale o dalle Commissioni amministratrici e fruiscano di uno stipendio o retribuzione annua complessiva non inferiore a L. 300, eccezione fatta per i posti coperti da impiegati o da salariati a favore dei quali rispettivamente al 1° gennaio 1914 o al 1° gennaio 1916 sia assicurato un trattamento di riposo in base a disposizioni regolamentari.

Per tutti gli enti di cui ai nn. 1, 2 e 4 l'iscrizione è obbligatoria anche se i posti sono vacanti o coperti da titolari non iscritti alla Cassa;

5° agli enti di cui ai nn. 1, 2 e 3, presso i quali, al 1° gennaio 1904, per i Comuni, al 1° gennaio 1908, per le Amministrazioni provinciali e per le istituzioni di beneficenza, e al 1° gennaio 1916 per quanto riguarda i salariati, erano in vigore regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni e che non li abbiano poscia abrogati, soltanto per i posti d'impiegato o di salariato aventi i requisiti indicati agli stessi numeri 1, 2 e 3, i cui titolari con stipendio o retribuzione annua non inferiore alle 300 lire non abbiano assicurato un assegno di riposo;

6° agli impiegati ed ai salariati titolari dei posti di cui ai precedenti numeri 1 a 5, assunti in regolare servizio per la prima volta dal 1° gennaio degli anni 1904, 1908, 1914 e 1916 per i salariati, rispettivamente dai Comuni, o dalle Amministrazioni provinciali e dalle istituzioni di beneficenza, o dalle aziende speciali.

Devono pure rimanere irrevocabilmente iscritti alla Cassa, salvo il disposto dell'art. 8 del testo unico:

7° gli enti per i posti d'impiegato e di salariato da essi volontariamente, e con l'approvazione della competente autorità, iscritti alla Cassa ai termini del secondo comma degli articoli 3 e 4 del testo unico;

8° gli impiegati ed i salariati assunti in servizio anteriormente al 1° gennaio degli anni 1904, 1908 o 1914, e del 1916 per i salariati, rispettivamente dai Comuni, dalle Amministrazioni provinciali e dalle istituzioni di beneficenza, o dalle aziende speciali e quelli che godono di uno stipendio o di una retribuzione annua complessiva inferiore alle 300 lire, nonchè quelli già iscritti alle Casse speciali degli enti o ad altri Istituti di assicurazione o di previdenza, quando abbiano aderito alla Cassa.

Per la determinazione della rendita netta di lire 5 mila, ai sensi dell'art. 56 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle Opere pie e dell'art. 105 del relativo regolamento amministrativo, si detrae dalla rendita lorda oltre alle imposte, alle tasse e agli oneri derivanti da disposizioni di legge o dagli atti di fondazione, purchè siano estranei alla beneficenza, tutto ciò che viene speso per fini diversi da quelli della beneficenza, compresa anche la parte destinata a provvedere alla regolare gestione e conservazione del patrimonio.

Art. 16.

(Articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 12 testo unico, 1 e 3 legge del 1916 e 2 a 4 decreto Luogotenenziale del 1916).

L'iscrizione alla Cassa di previdenza è facoltativa:

1° ai Comuni, alle Amministrazioni provinciali e alle aziende speciali per i servizi municipalizzati, per i posti d'impiegato e di salariato con stipendio o retribuzione annua complessiva inferiore alle 300 lire, stabiliti per legge o per organico, i cui titolari sono nominati rispettivamente con deliberazione del Consiglio o della Giunta comunale o del prefetto o della rappresentanza consorziale, del Consiglio o della Deputazione provinciale, e delle Commissioni amministratrici; nonchè alle istituzioni pubbliche di beneficenza per i posti di impiegato e di salariato con stipendio o retribuzione annua complessiva inferiore alle 300 lire stabiliti per organico, i cui titolari, nominati dalle rispettive Amministrazioni, abbiano diritto ad acquistare la stabilità e si iscrivano alla Cassa;

2° alle istituzioni di beneficenza che da sole o, se dipendenti da una stessa Amministrazione, complessivamente dispongano di una rendita netta inferiore alle 5000 lire per i posti d'impiegato e di salariato, anche con stipendio o retribuzione annua superiore alle 300 lire, stabiliti per organico, purchè abbiano i requisiti di cui all'ultima parte del n. 1;

3° ai Comuni, alle Amministrazioni provinciali e alle istituzioni di beneficenza, presso i quali enti rispettivamente al 1° gennaio degli anni 1904 e 1908, e 1916 per quanto riguarda i salariati, erano in vigore regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni, per i posti d'impiegato o di salariato aventi i requisiti di cui ai precedenti numeri 1 e 2, anche se i relativi titolari abbiano uno stipendio o retribuzione annua complessiva superiore alle 300 lire, siano stati nominati prima della abrogazione dei regolamenti anzidetti e abbiano assicurato un assegno di riposo; e così pure alle aziende speciali per i posti i cui titolari, assunti in servizio prima del 1914 o 1916, abbiano assicurato un trattamento di riposo in base a disposizioni regolamentari. A favore degli impiegati e dei salariati nominati prima della abrogazione dei regolamenti speciali rimangono però salvi i diritti acquisiti in forza dei regolamenti stessi o delle convenzioni ad essi più favorevoli;

4° agli impiegati ed ai salariati titolari dei posti di cui ai precedenti nn. 1 e 2;

5° agli impiegati ed ai salariati dei Comuni, delle Amministrazioni provinciali, delle istituzioni di beneficenza e delle aziende speciali, titolari dei posti stabiliti per legge o per organico, con stipendio o retribuzione annua complessiva non inferiore alle 300 lire e nominati anteriormente al 1° gennaio degli anni 1904 o 1908 o 1914 o 1916 per i salariati, rispettivamente con deliberazione del Consiglio o della Giunta comunale o del prefetto, della rappresentanza consorziale, del Consiglio o della Deputazione provinciale, e della Commissione amministratrice, presso i quali enti a quella data non erano in vigore regolamenti speciali per le pensioni;

6° agli impiegati ed ai salariati nominati dopo il 1° gennaio 1904 o 1908 o 1916, dai Comuni, dalle Amministrazioni provinciali e dalle istituzioni pubbliche di beneficenza che a quelle date avevano in vigore regolamenti speciali per le pensioni e non li abbiano in seguito abrogati;

7° agli impiegati delle istituzioni di beneficenza, titolari dei posti stabiliti per organico quando siano contemporaneamente insegnanti elementari, medici, segretari o impiegati comunali, od appartengano ad altre categorie di personale che hanno assicurata una pensione in base a leggi speciali, nonchè ai salariati delle istituzioni di beneficenza che prestino contemporaneamente servizio presso Comuni, Provincie o aziende municipalizzate, ovvero appartengano ad altre categorie di personale per le quali provvedono leggi speciali riguardo alla pensione.

In questi ultimi casi gli impiegati ed i salariati devono versare alla Cassa, oltre i contributi personali, anche quelli propri dell'ente, mentre nei casi di cui al precedente n. 4 debbono corrispondere anche i contributi dell'ente soltanto quando questo non si sia volontariamente assunto tale onere.

Le istituzioni di beneficenza, quando la iscrizione alla Cassa è per esse facoltativa, non possono assumere l'onere di alcun contributo senza essere autorizzate dalla Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica con decisione motivata.

Dell'esito della domanda di iscrizione viene data notizia agli interessati per mezzo delle prefetture con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno.

Art. 17.

(Articoli 1, 3, 4 e 17 testo unico e 1 legge del 1916).

Il prefetto provvede perchè le competenti autorità stabiliscano, qualora ciò non sia già avvenuto, la pianta organica dei posti d'impiegato e di salariato dei Comuni, delle Amministrazioni provinciali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e delle aziende speciali per i servizi municipalizzati, a norma rispettivamente dell'art. 170 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 della legge comunale e provinciale, 31 e 50 della legge sulle Opere pie 17 luglio 1890, n. 6972 e 51 del relativo regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99, 3 della legge 29 marzo 1903, n. 103, sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e 39 del relativo regolamento 10 marzo 1904, n. 108.

Un esemplare di ciascuna pianta organica, per ogni ente, e delle successive modificazioni, sia nel numero dei posti che nell'ammontare degli stipendi e delle retribuzioni relative ai posti già esistenti, compresi gli eventuali aumenti periodici, è dalle prefetture trasmesso alla Direzione generale degli Istituti di previdenza entro un mese dalla rispettiva approvazione.

Le prefetture comunicano pure alla fine di ogni semestre alla Direzione generale degli Istituti di previdenza un elenco dei decreti emessi per autorizzare istituzioni pubbliche di beneficenza, con reddito inferiore a L. 5000, ad accettare lasciti o donazioni, e delle eventuali variazioni avvenute per qualsiasi causa nel reddito di tali istituzioni.

Inoltre le prefetture provvedono perchè le istituzioni pubbliche di beneficenza e le aziende speciali che hanno un tesoriere o cassiere speciale, alla scadenza degli attuali contratti adempiano a quanto è prescritto dall'ultima parte dell'art. 17 del testo unico.

Art. 18.

(Art. 15 testo unico e 1 legge del 1916).

Gli elenchi dei contributi dovuti dagli enti e dagli impiegati e salariati alla Cassa di previdenza vengono compilati nel mese di febbraio di ogni anno dalla prefettura, in base ai posti d'impiegato e di salariato stabiliti per legge o per organico di cui al precedente articolo, nonchè in base alle adesioni all'Istituto per le iscrizioni facoltative.

Art. 19.

(Articoli 3, 4, 5, 7, 11, 12, 25 e 26, 41 a 45 testo unico ed 1 e 3 legge del 1916).

Gli enti, in tutti i casi previsti dai precedenti articoli 15 e 16 devono versare alla Cassa di previdenza i contributi propri e quelli personali degli impiegati e dei salariati nella misura e per il periodo di tempo stabiliti dagli articoli 11, 12, 41 a 45 del testo unico, salvo il diritto di rivalsa per i contributi personali degli iscritti alla Cassa ed eventualmente anche per i contributi propri dell'ente nei casi in cui questi siano dovuti dagli iscritti.

Per i posti di impiegato e di salariato vacanti, iscritti alla Cassa gli enti, fatta eccezione per le istituzioni pubbliche di beneficenza, devono corrispondere i contributi complessivi del 14 per cento dello stipendio o della retribuzione ai sensi degli articoli 11 e 12 del testo unico.

Durante il tempo trascorso dagli iscritti in aspettativa per motivi di salute ovvero in disponibilità, gli enti debbono corrispondere i contributi complessivi del 14 per cento dello stipendio o della retribuzione goduta dall'iscritto all'atto del collocamento in aspettativa o in disponibilità, salvo il diritto di rivalsa verso l'iscritto soltanto del contributo personale del 6 per cento dello stipendio o della retribuzione effettivamente corrisposta durante la interruzione del servizio.

Art. 20.

(Articoli 3 e 11 testo unico, 1 legge del 1916 e 2 decreto Luogotenenziale del 1916).

Gli impiegati ed i salariati nominati per la prima volta dal 1° gennaio degli anni 1904 o 1908 o 1914 o 1916 e quindi iscritti obbligatoriamente alla Cassa, nonchè quelli con servizi anteriori alle stesse date che siano iscritti facoltativamente alla Cassa, senza riscatto dei servizi medesimi, devono corrispondere il contributo ordinario del 6 per cento degli stipendi o delle retribuzioni effettive.

Art. 21.

(Articoli 11, 41, 44 e 45 testo unico, 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1916, n. 258, 1 e 2 legge del 1916 e 2 decreto Luogotenenziale del 1916).

L'impiegato delle aziende speciali con servizi anteriori al 1° gen-

naio 1914, che si avvalga della facoltà concessa dall'articolo 41 del testo unico, oltre il contributo ordinario 6 per cento dello stipendio effettivo, deve versare per tanti anni quanti sono quelli che intende riscattare, non oltre i 15, un contributo straordinario del 6 per cento dello stipendio complessivo corrisposto da una o più aziende e Comuni alla data dell'iscrizione.

I salariati dei Comuni, delle Amministrazioni provinciali, delle istituzioni pubbliche di beneficienza e delle aziende speciali con servizi anteriori al 1° gennaio 1916, che si avvalgano della facoltà concessa dall'art. 2 della legge 11 giugno 1916, n. 720, devono versare, oltre il contributo ordinario 6 per cento, un contributo straordinario del 6 per cento della retribuzione annua complessiva, goduta alla data dell'iscrizione alla Cassa, per ogni anno di servizio da riscattare.

Qualora l'impiegato o il salariato chieda di corrispondere l'importo complessivo del contributo straordinario ratealmente nei primi dieci anni a partire dalla data dell'iscrizione, ai sensi rispettivamente dei citati articoli 41 del testo unico e 2 della legge, l'importo stesso sarà versato in dieci annualità al saggio legale.

Gli impiegati dei Comuni, delle Amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, con servizi anteriori rispettivamente al 1914 o al 1908, che si avvalgano della facoltà concessa dall'articolo 44 del testo unico, devono versare, oltre il contributo ordinario 6 per cento, un contributo straordinario del 14 per cento dello stipendio corrisposto all'atto della iscrizione alla Cassa, insieme agli interessi composti e alle quote mutue, per ogni anno di servizio da riscattare, calcolati giusta il successivo art. 23.

Gli impiegati dei Comuni, delle Amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, che al 1° gennaio 1914 erano iscritti alla Cassa con riscatto di servizi anteriori al 1904 o al 1908, continueranno a pagare il prestabilito contributo straordinario di riscatto fino al compimento del periodo di tempo entro il quale si sono obbligati a corrisponderlo.

Art. 22.

(Articoli 11, 42 e 43 testo unico, 1 legge del 1916 e 7 decreto Luogotenenziale del 1916).

Gli impiegati che si avvalgano della facoltà concessa dagli articoli 42 e 43 del testo unico, e i salariati che si avvalgano della facoltà di cui al predetto art. 42, devono versare, oltre il contributo ordinario 6 per cento dello stipendio o della retribuzione effettiva, un contributo straordinario del 14 per cento dello stipendio o della retribuzione annua complessiva corrisposta dall'ente locale alla data dell'iscrizione, insieme agli interessi composti ed alle quote mutue per ogni anno di servizio da riscattare, calcolati giusta il successivo art. 23.

L'impiegato già iscritto come salariato alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, che intenda prelevare da questa il capitale accumulato nel proprio conto individuale per fare fronte al pagamento della somma dovuta per il riscatto di cui all'art. 43 del testo unico, dovrà farne domanda corredata dal libretto d'iscrizione, alla Cassa nazionale.

Questa provvederà al versamento della somma anzidetta, che le verrà comunicata dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, o dell'intero capitale accreditato nel conto individuale, qualora esso risulti uguale o inferiore alla somma necessaria per il riscatto, a favore del tesoriere centrale, cassiere della Cassa di previdenza dei segretari ed altri impiegati degli enti locali, dandone avviso alla Direzione generale predetta.

Art. 23.

(Articoli 42, 43 e 44 testo unico e 1 legge del 1916).

La somma complessiva, da versarsi dall'impiegato per ottenere il riconoscimento dei servizi di cui agli articoli 42, 43 e 44 del testo unico o dal salariato per il riconoscimento dei servizi di cui al predetto art. 42, si determina con le norme seguenti.

Si calcolano in primo luogo:

a) l'età dell'impiegato o del salariato alla data da cui ha effetto il riscatto, intera approssimata a meno di mezzo anno con la norma contenuta nell'art. 25 del testo unico;

b) la durata in anni, mesi e giorni del servizio utile agli effetti della liquidazione della pensione già acquisito dall'impiegato o dal salariato alla stessa data;

c) la durata complessiva in anni, mesi e giorni del servizio utile, compreso quello da riscattare.

Si ricavano poi dalla tabella *A* i due coefficienti di liquidazione della pensione virtuale relativi alla età suindicata e alle dette due durate di servizio, avvertendo che nel caso di durata di servizio comprendente frazioni di anno, il rispettivo coefficiente si desume aggiungendo al coefficiente relativo al numero intero di anni immediatamente inferiore tanti trecentosessantesimi della differenza fra questo e il coefficiente immediatamente superiore per quanti sono i giorni della frazione di anno, computandosi i mesi di 30 giorni.

Calcolata poi la differenza fra i due coefficienti, essa si capitalizza moltiplicandola per il coefficiente della tabella *B* relativo all'età dell'impiegato determinata come al primo comma di questo articolo; dal capitale così ottenuto si desume infine la somma complessiva da pagare, moltiplicandolo per il prodotto dello stipendio o della retribuzione su cui si concede il riconoscimento del servizio per il rapporto 1.4, del contributo complessivo del 14 per cento al contributo del 10 per cento destinato alle pensioni dirette, in base al quale è calcolata la tabella *A*.

Ove l'impiegato o il salariato chieda di pagare il suo debito entro un decennio od un quinquennio, la somma complessiva sarà trasformata in annualità costante al saggio legale.

Art. 24.

(Art. 25 testo unico e 1 legge del 1916).

Per conseguire la valutazione, agli effetti della misura della pensione o dell'indennità, del servizio militare prestato dall'impiegato o dal salariato con interruzione di carriera ai sensi del terzo comma dell'art. 25 del testo unico, deve essere corrisposto il contributo complessivo del 14 per cento dello stipendio o della retribuzione goduta al momento della chiamata al servizio stesso.

Il pagamento di tale contributo dovrà essere fatto dall'impiegato e dal salariato durante la loro permanenza sotto le armi; ove si trovassero nella impossibilità di eseguirlo nel corso di quel periodo di tempo, lo potranno effettuare rateaImente entro un quinquennio con l'aggiunta degli interessi composti al saggio uguale a quello in base al quale fu calcolata la tabella di liquidazione delle pensioni, a decorrere dalla data di riassunzione in servizio con l'aggiunta degli interessi scalari al saggio legale per il periodo di ammortamento.

La prova dei servizi militari verrà data con la esibizione del foglio di congedo e, nel caso di pagamento del contributo durante la permanenza sotto le armi, da una attestazione del sindaco o dell'autorità militare.

CAPO II.

Liquidazione e riscossione dei contributi

Art. 25.

(Articoli 2, 15 e 16 testo unico e 1 legge del 1916).

Le prefetture formano nel mese di febbraio di ogni anno, secondo le norme stabilite nel capo I e nell'articolo seguente e in conformità delle istruzioni e sui modelli prescritti dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, gli elenchi dei contributi dovuti dagli enti per conto proprio e dei rispettivi impiegati e salariati, e li trasmettono entro il mese di marzo alla Direzione generale medesima, provvedendo in pari tempo per l'invio dei relativi estratti agli enti interessati, mediante piego raccomandato, e dei corrispondenti ruoli alla Delegazione del tesoro.

Agli effetti della decorrenza dei termini per il ricorso di cui all'art. 16 del testo unico, si terrà conto, per gli enti delle date di ricevuta del piego raccomandato contenente gli estratti degli elenchi dei contributi, e per gli impiegati e salariati della data di ricevimento dell'apposito avviso che gli enti stessi sono tenuti a notificare loro, per mezzo del messo comunale, entro 10 giorni dal ricevimento degli estratti predetti.

Tanto per gli elenchi generali dei contributi, quanto per quelli suppletivi le prefetture, al momento dell'invio dei corrispondenti ruoli alle Delegazioni del tesoro, devono trasmettere alla Direzione generale degli Istituti di previdenza una dichiarazione da cui si possano desumere tutti gli estremi del carico, la quale dovrà essere poi comunicata alla Corte dei conti agli effetti della parificazione del consuntivo.

Art. 26.

(Articoli 11, 12, 41 a 45 testo unico e 1 legge del 1916).

Negli elenchi di cui all'articolo precedente, sono liquidati per ogni posto di impiegato e di salariato inscritto alla Cassa di previdenza i contributi ordinari e straordinari di cui al precedente art. 19.

Nel caso di servizio prestato da un impiegato o da un salariato simultaneamente presso due o più enti, negli elenchi dei contributi saranno indicati, sotto lo stesso articolo, l'ente che corrisponde il maggiore stipendio o retribuzione e successivamente gli altri.

Di fronte ad ogni ente sono indicate le rispettive quote di contributo da versare per conto proprio e dell'iscritto, in proporzione degli stipendi e retribuzioni pagate da ciascuno di detti enti.

I prorata dei contributi si liquidano calcolando l'anno di 360 giorni e ciascun mese di giorni 30.

Art. 27.

(Articoli 15 testo unico e 1 legge del 1916).

La Direzione generale degli Istituti di previdenza accerta che negli elenchi figurino tutti i posti d'impiegato e di salariato ed i relativi titolari, per i quali si deve pagare il contributo, e che gli stipendi e retribuzioni relative corrispondano esattamente a quelli pagati agli impiegati ed ai salariati oppure fissati dalla legge o dai ruoli organici, tenuto conto degli eventuali aumenti periodici.

Quando trovi negli elenchi qualche omissione od errore, dispone che le prefetture provvedano alle conseguenti rettifiche nei modi determinati dal successivo art. 28.

Art. 28.

(Articoli 15 testo unico e 1 legge del 1916).

Quando occorra di fare qualche modificazione agli elenchi ed ai ruoli già approvati, o per aggiunta di nuovi articoli o per aumento del contributo riguardo agli articoli che già vi figurano, si provvede con elenchi e ruoli suppletivi, cui sono applicabili tutte le disposizioni stabilite per gli elenchi e ruoli principali, salvo quanto è disposto dal successivo art 76. Però i ruoli corrispondenti agli elenchi suppletivi emessi d'iniziativa delle prefetture saranno compilati e passati in riscossione soltanto dopo l'approvazione degli elenchi stessi da parte della Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Quando invece si riconosca doversi recare qualche diminuzione ai contributi già imposti, le prefetture, eccezione fatta nel caso di cui al successivo art. 76, compilano gli occorrenti fogli di detrazione distintamente per ciascun ente e li trasmettono alla Direzione generale predetta la quale, ove nulla trovi da osservare, provvede al rimborso delle somme relative.

Art. 29.

(Articoli 15 testo unico e 1 legge del 1916).

Le Delegazioni del tesoro, non appena ricevuti i ruoli dalle prefetture, vi indicano la relativa scadenza in base ai seguenti articoli 30 e 31, li descrivono in ordine di data in apposito registro e ne rilasciano dichiarazione di ricevuta sul modello stabilito, che trasmettono immediatamente alla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Art. 30.

(Articoli 15 testo unico e 1 legge del 1916).

I contributi da versare dagli enti per conto proprio e dei rispettivi impiegati e salariati sono pagabili una volta all'anno entro il mese di agosto.

Art. 31.

(Articoli 15 testo unico e 1 legge del 1916).

Le somme portate dai ruoli suppletivi saranno pure versate in una sola volta nel modo seguente:

a) per i contributi degli anni precedenti, entro il mese successivo a quello nel quale i ruoli suppletivi passano in riscossione;

b) per i contributi dell'anno corrente, nel mese di agosto, se i ruoli in cui sono compresi pervengono alle Delegazioni del tesoro nei primi sette mesi dell'anno, o, se pervengono posteriormente, entro il mese successivo a quello nel quale i ruoli suppletivi sono stati ricevuti dalle Delegazioni.

Art. 32.

(Articoli 17 testo unico e 1 legge del 1916).

La riscossione dei contributi è invigilata dalle Intendenze di finanza, le quali devono curare altresì il versamento a beneficio della Cassa di previdenza delle multe e degli interessi di mora, di cui all'art. 17 del testo unico, comprendendoli nella contabilità speciale stabilita dal precedente art. 5.

Art. 33.

(Articoli 17 testo unico e 1 legge del 1916).

Le Delegazioni del tesoro eseguono giornalmente l'annotazione sui ruoli delle somme riscosse e, nell'ultimo giorno di ciascun mese, compilano l'elenco dei debitori morosi, con l'importo dei contributi scaduti e non ancora versati e lo rimettono in doppio esemplare alle Intendenze di finanza entro il 5 del mese successivo. Queste a loro volta, non oltre il giorno 10, spediscono agli esattori comunali, ai ricevitori provinciali ed ai tesorieri o cassieri speciali delle istituzioni di beneficenza e delle aziende speciali in piego raccomandato gli ordini di ritenuta ai sensi del primo comma dell'art. 17 del testo unico, e quindi trasmettono alla Direzione generale degli Istituti di previdenza non più tardi del giorno 12 un esemplare dell'elenco stesso con le opportune annotazioni.

Art. 34.

(Art. 17 testo unico e 1 legge del 1916).

Nell'ultimo giorno di ciascun semestre le Delegazioni del tesoro ritirano dalle sezioni di tesoreria provinciale le matrici dei bollettari consunti nel semestre e, con la scorta di esse e delle proprie scritture, compilano in unico esemplare la situazione contabile semestrale ad anno solare delle riscossioni e dei versamenti eseguiti dalle sezioni predette, in confronto del carico assunto dalle stesse Delegazioni per contributi od altri cespiti d'entrata.

In tale situazione devono essere indicate le somme riscosse anticipatamente od in più a titolo di contributi e quelle accertate all'atto della riscossione durante il semestre per multe, interessi di mora, diritti d'usciere, depositi volontari ed altri titoli.

Le Delegazioni inviano la situazione alla Direzione generale degli Istituti di previdenza e trattengono le matrici dei bollettari di cui sopra per farle unire, a suo tempo, al sottoconto giudiziale che devono rendere le sezioni di tesoreria provinciale.

Tutto il movimento dei contributi, dei relativi accessori, delle altre entrate e dei residui attivi e passivi deve essere tenuto in

evidenza presso le Delegazioni del tesoro in apposito registro, tanto per il carico quanto per il discarico.

Art. 35.

(Aticoli 17 testo unico e 1 legge del 1916).

Nell'ultimo giorno d'ogni mese le sezioni di tesoreria provinciale convertono tutte le somme riscosse per contributi, multe ed interessi di mora dovuti alla Cassa di previdenza in due distinti vaglia del tesoro a favore del tesoriere centrale, cassiere della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, secondochè trattasi di somme versate per gli impiegati o per i salariati degli enti locali.

Tali vaglia, sui quali sarà fatta la discriminazione dei rispettivi importi fra i tre suindicati cespiti d'entrata, dovranno essere subito inviati per mezzo della Delegazione del tesoro alla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Per i diritti di usciere, le quote di pensione o di indennità a carico di enti, la tassa di esame di cui alla lettera *e*) dell'art. 9 del testo unico, i depositi volontari e le altre eventuali entrate della tassa, si dovranno emettere distinti vaglia del tesoro nello stesso giorno dell'avvenuta riscossione.

Nel caso di mancanza di riscossioni, le sezioni anzidette dovranno, per mezzo delle Delegazioni del tesoro, darne pronto avviso alla predetta Direzione generale.

Art. 36.

(Articoli 15 e 17 testo unico e 1 legge del 1916).

I Comuni, le Amministrazioni provinciali, le istituzioni pubbliche di beneficenza e le aziende speciali debbono stanziare nei loro bilanci, come spesa obbligatoria, l'intera somma che per l'anno dovranno versare alle sezioni di tesoreria provinciale per il contributo proprio e per quello degli impiegati e dei salariati, iscrivendo nella parte dell'entrata l'ammontare delle somme a carico dei loro impiegati e salariati.

I prefetti, le Giunte provinciali amministrative, le Commissioni provinciali di assistenza e beneficenza pubblica e il Ministero dell'interno, nella rispettiva competenza, invigilano a che siano fatti i detti stanziamenti e siano spediti in tempo i relativi mandati. In caso di ritardo le Giunte provinciali amministrative eseguono direttamente gli stanziamenti stessi nei bilanci delle Provincie, dei Comuni e delle aziende speciali, ai sensi degli articoli 219, 220 e 269 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale, e dell'art. 226 del regolamento 10 marzo 1904, n. 108, per l'esecuzione della legge sulla assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e, ove occorra, senza pregiudizio di quanto è disposto dall'art. 17 del testo unico 17 giugno 1915, n. 968, spediscono i mandati.

Trattandosi di istituzioni pubbliche di beneficenza, in caso di inadempienza, provvedono i prefetti, ai sensi dell'art. 50 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, salva sempre, ove occorra, l'applicazione dell'art. 17 sopra citato.

Art. 37.

(Articoli 3 a 5, 7 e 8 testo unico e 1 legge del 1916).

Gli enti hanno diritto di rivalsa, nei limiti indicati dalla legge:

a) per i contributi personali degli impiegati e dei salariati di cui ai precedenti articoli 20 al 24;

b) per i contributi propri dell'ente e per quelli personali degli impiegati e dei salariati di cui ai nn. 4 e 7 del precedente art. 16, iscritti alla Cassa.

La rivalsa dei contributi a carico degli impiegati e dei salariati si effettua all'atto del pagamento delle singole rate di stipendio o della retribuzione.

Art. 38.

(Art. 14 testo unico e 1 legge del 1916).

Dei depositi volontari, che l'impiegato e salariato iscritti od altri a loro favore dichiarino alla prefettura di voler eseguire, ai sensi dell'art. 14 del testo unico, è presa nota nell'elenco generale dei contributi in apposita colonna di fronte al nome dell'impiegato o salariato.

In base a tali dichiarazioni di versamento la prefettura compila un prospetto di riscossione da trasmettere alla Delegazione del tesoro.

I depositi volontari possono essere anche effettuati, senza alcuna preventiva dichiarazione, direttamente alla sezione di tesoreria provinciale, dopo che la Delegazione del tesoro ne abbia preso nota sul prospetto di riscossione, o anche a mezzo di vaglia ordinario intestato alla sezione di tesoreria provinciale, la quale dovrà darne comunicazione alla Delegazione del tesoro per la prescritta annotazione nel prospetto anzidetto.

La Direzione generale richiama alla fine di ogni anno tutti i prospetti di riscossione, estinti o meno, e dà partecipazione agli impiegati ed ai salariati interessati dei versamenti eseguiti nell'anno stesso e di quelli che risultassero non effettuati nonostante la preventiva dichiarazione.

Per le somme incassate a titolo di depositi volontari la sezione di tesoreria provinciale rilascia le quietanze di contabilità speciale agli interessati, e la Delegazione del tesoro invia alla Direzione generale degli Istituti di previdenza l'apposito vaglia del tesoro e la ricevuta di carico, nella quale saranno indicati gli estremi delle quietanze rilasciate.

Art. 39.

(Art. 14 testo unico e 1 legge del 1916).

La Direzione generale degli Istituti di previdenza tiene il conto individuale per ciascuno degli impiegati e dei salariati, a cui favore vengono eseguiti depositi volontari, ed accredita in esso le somme pagate, liquidandovi anno per anno i rispettivi interessi valutati in base al 98 per cento del saggio medio d'investimento dei fondi della Cassa, con decorrenza dal primo del mese successivo a quello in cui è stato fatto il versamento, riservando il residuo 2 per cento del saggio medesimo per le spese di amministrazione, secondo il disposto dell'art. 14 del testo unico.

Alla cessazione dell'impiegato e del salariato dal servizio per qualsiasi ragione e dopo qualsiasi tempo verrà chiuso il conto individuale, comprendendovi gli interessi fino a tutto il mese precedente liquidati in base al saggio medio risultante dall'ultimo rendiconto consuntivo pubblicato, e sarà pagato il capitale risultante al titolare od ai suoi eredi legittimi o testamentari, salvo le disposizioni del successivo art. 65 riguardo alla conversione in assegno vitalizio.

Per ottenere il pagamento del capitale accreditato nel conto individuale, gli eredi dovranno allegare alla domanda i documenti prescritti dal regolamento di contabilità generale dello Stato per il pagamento delle quote di pensione o delle indennità cadute in successione.

L'iscritto, finchè è in attività di servizio, non può disporre delle somme accreditate nel suo conto individuale.

Art. 40.

(Articoli 18 testo unico e 1 legge del 1916).

La riscosione della ritenuta che sia dovuta ai sensi dell'art. 18 del testo unico sulle pensioni conferite agli impiegati ed ai salariati dalla Cassa, viene eseguita all'atto del pagamento di ciascuna rata mensile delle pensioni medesime.

A tale scopo la Direzione generale degli Istituti di previdenza provvede affinchè sui certificati d'iscrizione di dette pensioni, sui corrispondenti fogli di ruolo e sui relativi estratti venga iscritto l'importo delle pensioni stesse e delle rispettive rate mensili, già depurato della ritenuta anzidetta.

TITOLO III.

Delle pensioni e delle indennità

Art. 41.

(Articoli 20, 22, 25, 30 a 32, 41 a 44 e 46 testo unico e 1 legge del 1916).

Il diritto al conseguimento della pensione s'intende acquisito per gli impiegati e salariati iscritti alla Cassa di previdenza, i quali abbiano raggiunto anni 24, mesi 6, giorni 1 computabili per anni 25 di servizio, giusta gli articoli 20, 25, 30 a 32, 41 a 44 e 46 del testo unico ed abbiano contribuito almeno per dieci anni compiuti alla Cassa o per un decennio complessivo alla Cassa stessa, agli enti con regolamento o convenzione speciale per le pensioni, allo Stato e agli altri Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale degli Istituti medesimi.

Gli impiegati che avendo oltrepassato i 60 anni di età e i 25 di servizio, si iscrivano alla Cassa avvalendosi della facoltà loro concessa dall'art. 44 del testo unico, acquistano il diritto alla pensione dopo un solo quinquennio d'iscrizione.

Il diritto al conseguimento della pensione privilegiata di cui all'art. 20, secondo comma del testo unico, s'intende acquisito dagli impiegati e dai salariati iscritti, qualunque sia la durata del servizio, purchè provino nei modi di cui al successivo art. 54 di essere divenuti permanentemente inabili al servizio per ferite o altre lesioni traumatiche di natura meccanica, determinate da causa fisica, violenta, esterna, e riportate a cagione dell'esercizio delle proprie funzioni.

Il diritto al conseguimento della indennità, nei casi previsti dall'art. 22 del testo unico, s'intende acquisito per gli impiegai e per i salariati iscritti alla Cassa che abbiano un servizio utile di almeno 10 anni compiuti, ed abbiano contribuito per un eguale periodo di tempo agli enti predetti.

Art. 42.

(Articoli 25, 26, 30 a 32, 41 a 44 e 46 secondo comma testo unico ed 1 e 2 legge del 1916).

Sono calcolati utili per la liquidazione degli assegni di riposo:

1° i servizi prestati con iscrizione alla Cassa dal 1° gennaio 1904, dal 1° gennaio 1908, dal 1° gennaio 1914 o dal 1° gennaio 1916 per le singole categorie di personale;

2° i servizi riscattati di cui agli articoli 41 a 44, 46, secondo comma, del testo unico e 2 della legge 11 giugno 1916, n. 720;

3° i servizi militari di cui all'art. 25 del testo unico, per i quali siano stati pagati i contributi complessivi nei modi indicati dall'articolo 24 del presente regolamento;

4° i periodi trascorsi in aspettativa per motivi di salute o in disponibilità, di cui all'art. 24 del testo unico;

5° i servizi presso enti nei quali erano in vigore al 1° gennaio 1904 o al 1° gennaio 1908 o al 1° gennaio 1916 regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni, che non siano stati poscia abrogati, e quelli con iscrizione agli altri Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale degli Istituti medesimi, purchè gli impiegati o salariati non abbiano già conseguito un assegno di riposo a carico degli enti e degli Istituti predetti per tali servizi, salvo il riparto di cui all'art. 30 ed il versamento delle riserve matematiche di cui all'art. 31 del testo unico, calcolate nei modi prescritti dall'art. 44 del presente regolamento;

6° i servizi prestati alla dipendenza dello Stato, di cui all'art. 32 del testo unico.

Per il computo dei servizi anzidetti, riconosciuti valutabili in base alle rispettive leggi nei casi di iscrizione ai vari Istituti di previdenza, sono necessari: la nomina regolare, approvata a norma di legge dalla competente autorità, ad uffici o posti stabiliti per legge o per organico, la percezione dello stipendio o della retribuzione corrisposta da uno o più enti con o senza regolamento o convenzione speciale per le pensioni (fatta eccezione per i casi di servizio militare, e per i periodi di aspettativa per motivi di salute e di disponibilità) e il pagamento dei prescritti contributi.

Sono invece considerati utili ai soli effetti del raggiungimento del tempo necessario per conseguire il diritto a pensione:

a) i servizi militari resi con interruzione di carriera dal 1904 o dal 1908 o dal 1914 o dal 1916 senza pagamento di contributo;

b) le campagne di guerra riconosciute per legge, ciascuna delle quali è considerata come un anno di servizio;

c) i servizi comunque prestati in qualità d'impiegato e di salariato presso gli enti locali anteriormente a quelli riscattati.

Non è tenuto conto degli anni di servizio di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)*, per stabilire la misura degli assegni di cui al penultimo comma dell'art. 21 del testo unico.

Art. 43.

(Art. 25 testo unico e 1 legge del 1916).

Il cumulo, agli effetti del conferimento degli assegni di riposo, dei servizi di cui al precedente art. 42 ha luogo qualunque sia l'epoca in cui ciascuno di tali servizi venne prestato.

Quando si verifichi il cumulo di servizi resi con iscrizione alla Cassa, ad altri Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale degli Istituti medesimi, presso enti provvisti di regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni e presso lo Stato, la pensione o l'indennità viene liquidata dalla Corte dei conti o dal Consiglio d'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza in base alle leggi sulle pensioni civili e militari ed a quelle speciali degli Istituti di previdenza anzidetti a seconda dei casi.

Art. 44.

(Articoli 31 e 37 testo unico e 1 legge del 1916).

Agli effetti del conferimento della pensione e della indennità, di cui al secondo comma dell'articolo precedente, si sommano i periodi di servizio prestati successivamente con o senza interruzione, e con iscrizione ai vari Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale degli Istituti stessi, quando da detti Istituti non sia stato anteriormente liquidato alcun assegno di riposo per tali servizi.

L'impiegato o il salariato, che abbia conseguito una indennità o una pensione dal Monte pensioni degli insegnanti elementari o dalla Cassa di previdenza dei sanitari cui fosse stato in precedenza iscritto, ha facoltà di giovarsi delle disposizioni dell'art. 31 del testo unico, purchè rimborsi l'Istituto, dal quale ricevette l'assegno, delle somme percette coi relativi interessi composti al saggio uguale a quello in base al quale fu calcolata la tabella di liquidazione dell'assegno stesso, e rinunzi al godimento della pensione.

Il diritto al conseguimento della pensione o della indennità è regolato dalle disposizioni relative alla Cassa di previdenza degli impiegati degli enti locali.

La pensione complessiva o l'indennità complessiva spettante in tal caso è rappresentata dalla somma delle quote di pensione o di indennità da attribuirsi a ciascuno degli Istituti di previdenza cui l'iscritto ha appartenuto, determinate secondo le leggi speciali degli Istituti stessi all'atto della liquidazione dell'assegno, e con riferimento alle epoche nelle quali i rispettivi servizi utili sono stati effettivamente prestati.

L'indennità complessiva o la pensione complessiva sarà corrisposta dalla Cassa di previdenza degli impiegati degli enti locali.

Le quote di indennità attribuite agli altri Istituti saranno da questi versate alla Cassa predetta.

All'atto di ogni liquidazione di pensione sia diretta che indiretta, ciascun Istituto verserà alla Cassa la riserva matematica corrispondente alla quota impostagli, determinata in base al presente articolo.

Art. 45.

(Articoli 33 testo unico e 1 legge del 1916).

L'impiegato o il salariato, la sua vedova od i suoi orfani, che ritengano di aver diritto alla pensione od all'indennità ai termini degli articoli 20, 21, 22 e 24 del testo unico, debbono inviare, per mezzo del sindaco, motivata domanda alla prefettura della Provincia nella cui circoscrizione è compreso il Comune ove risiedono al tempo della presentazione della domanda medesima, dandone contemporaneamente avviso alla Direzione generale degli Istituti di previdenza mediante l'invio di analoga ricevuta datata e munita del bollo d'ufficio, che dovrà essere rilasciata dal municipio all'atto della consegna.

Tale domanda deve indicare il nome, il cognome, la paternità, la qualità e la residenza del richiedente, deve essere sottoscritta dallo stesso o da chi ne ha la legale rappresentanza e precisare il luogo dove si intenda riscuotere l'assegno.

Il sindaco deve trasmettere immediatamente la domanda al prefetto per i provvedimenti di cui al successivo art. 63. Tale invio potrà anche essere effettuato direttamente dagli interessati.

Nei casi previsti dall'art. 32 del testo unico, le istanze per il conseguimento della pensione o dell'indennità saranno presentate alla Amministrazione da cui l'impiegato o il salariato dipende, se egli alla cessazione del servizio si trovava alla dipendenza dello Stato, o al prefetto, se si trovava alla dipendenza di un ente locale.

Tali istanze sono dall'ufficio che le riceve regolarmente istruite e quindi trasmesse alla Corte dei conti per la liquidazione dell'assegno di riposo.

Art. 46.

(Articoli 20, 25, 26, 33 e 42 testo unico e 1 legge del 1916).

Alla domanda degli impiegati e dei salariati pel conseguimento della pensione debbono essere uniti, quando non siano già stati prodotti per la formazione dei fascicoli personali di cui al successivo art. 79:

a) l'atto di nascita;

b) lo stato di servizio compilato sul modulo a stampa fornito dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, in cui si deve specificatamente indicare la qualità, la durata dei servizi prestati, le eventuali interruzioni, nonchè l'ammontare degli stipendi e delle retribuzioni percette;

c) gli atti di nomina, di aspettativa, di disponibilità, di licenziamento o di accettazione delle dimissioni;

d) il certificato del sindaco o del capo dell'Amministrazione dell'ente, comprovante i periodi di prestazione del servizio, con a tergo l'elenco degli stipendi o delle retribuzioni annue percepite;

e) il congedo dal servizio militare ed i brevetti delle medaglie conseguite per le campagne di guerra, nei casi di cui agli articoli 25 e 42 del testo unico.

La Direzione generale degli Istituti di previdenza può richiedere anche gli atti di conferma in carica, di aumento di stipendio e delle retribuzioni, di sospensione, di riassunzione in servizio, e quegli altri documenti che possano valere a comprovare i singoli servizi prestati.

Art. 47.

(Articoli 21 e 22 testo unico, 1 legge del 1916 e 6 decreto Luogotenziale del 1916).

Alla domanda dell'impiegato o del salariato per la liquidazione della pensione o della indennità richiesta pei motivi indicati alla lettera *b*) dell'art. 21 e all'art. 22 del testo unico, oltre gli atti di cui nell'articolo precedente, devono pure essere uniti, a seconda dei casi:

1° il certificato medico, rilasciato nelle forme prescritte dal successivo art. 48;

2° la deliberazione approvata dalla competente autorità tutoria, per la dispensa dall'impiego per sopravvenuta inettitudine ai sensi della lettera *f*) dell'art. 91 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297, per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, o per la soppressione del posto;

3° il decreto di nomina ad impiegato o salariato dello Stato;

4° i regolamenti organici che stabiliscono per alcune categorie di salariati la dispensa dal servizio col raggiungimento di determinati limiti di età.

Art. 48.

(Articoli 20 a 23 testo unico e 1 legge del 1916).

I certificati medici devono essere rilasciati, a spese dell'interessato, da almeno due medici militari in attività di servizio, su richiesta della prefettura, oppure da almeno due medici civili specialmente designati dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, quando comprovate circostanze eccezionali lo esigano.

In tali certificati devono essere descritte, specificatamente, l'indole delle ferite, delle lesioni o delle malattie, le cause che le produssero e le conseguenze che ne derivarono; e deve essere esplicitamente dichiarato se a giudizio dei sanitari, in conseguenza di tali lesioni od infermità, l'impiegato o il salariato sia o meno divenuto permanentemente inabile a prestare servizio.

I sanitari chiamati al rilascio del certificato devono attenersi alle norme stabilite dal regolamento sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 5 settembre 1895, n. 603.

Occorrendo una visita di revisione, questa potrà essere eseguita da un Collegio di medici militari in attività di servizio o dal medico provinciale, la cui visita è gratuita quando abbia luogo nella città di sua ordinaria residenza.

Art. 49.

(Articoli 24 testo unico e 1 legge del 1916).

Alla domanda per il conseguimento della pensione o dell'indennità presentata dalla vedova di un impiegato o di un salariato morto in attività di servizio debbono, oltre i documenti richiesti dal precedente art. 46 per comprovare i diritti acquisiti dall'impiegato o salariato medesimo (escluso l'atto di licenziamento o di dimissioni), essere uniti:

1° l'atto di matrimonio;

2° l'atto di morte dell'impiegato;

3° un certificato municipale, dal quale risulti se fu o meno pronunciata contro la istante sentenza di separazione personale per sua colpa e, quando fosse stata pronunciata, se fu resa definitiva, e inoltre se posteriormente alla separazione i coniugi convissero insieme;

4° altro simile certificato, che potrà essere unito al precedente, dal quale risulti lo stato della famiglia lasciata dal defunto, compresi gli orfani anche di precedente matrimonio con le rispettive loro date di nascita, se la vedova abbia o meno la legale rappresentanza degli orfani e se le orfane minorenni conservino lo stato nubile.

Art. 50.

(Articoli 24 testo unico e 1 legge del 1916).

Alla domanda per il conseguimento della pensione o dell'indennità presentata dagli orfani di un impiegato o di una impiegata, e di un salariato o di una salariata, morti in attività di servizio e, per essi, dal loro legale rappresentante, debbono, oltre i documenti richiesti dal precedente art. 46 (escluso l'atto di licenziamento o di dimissioni dal servizio), essere uniti:

1° l'atto del matrimonio dei genitori;

2° l'atto di morte dell'impiegato o dell'impiegata, e del salariato o della salariata, o di entrambi;

3° l'atto di nascita di ciascuno degli orfani minorenni;

4° un certificato municipale dal quale risulti lo stato della famiglia lasciata dai defunti genitori, compresi gli orfani anche di precedente matrimonio con le rispettive loro date di nascita e se le orfane minorenni conservino lo stato nubile;

5° l'atto di nomina del tutore.

Quando si tratti di orfani i cui genitori fossero separati legalmente per colpa della madre, o questa fosse passata ad altre nozze, dovrà prodursi rispettivamente una copia autentica della sentenza di separazione o dell'atto comprovante il susseguito matrimonio.

Art. 51

(Articoli 24 testo unico e 1 legge del 1916).

Alla domanda per il conseguimento della pensione presentata dalla vedova o dagli orfani di un impiegato o di un salariato già pensionato debbono, oltre il decreto di conferimento della pensione all'impiegato o salariato medesimo ed il relativo certificato d'iscrizione, essere uniti, a seconda dei casi, i documenti prescritti nei due precedenti articoli.

Art 52

(Articoli 24 testo unico e 1 legge del 1916).

Gli orfani minorenni, per ottenere la quota di pensione ad essi spettante ai sensi dell'art. 24 del testo unico, devono presentare per mezzo del loro legale rappresentante regolare domanda alla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Uguale domanda deve produrre detto rappresentante nell'interesse dei figli, dei quali posteriormente alla concessione della pensione la vedova abbia perduto la legale rappresentanza.

Qualora un'orfana minorenne, avendo contratto matrimonio, intenda di ottenere la sua quota personale, dovrà produrre l'atto di matrimonio.

Art. 53.

(Articoli 24 testo unico e 1 legge del 1916).

Nel caso di orfani di genitori ambedue iscritti alla Cassa di previdenza contemplato nell'articolo 24 del testo unico, si fanno due liquidazioni distinte della indennità o della pensione in ragione dell'età e dei servizi di ciascuno dei genitori stessi, e si conferiscono agli orfani due distinti assegni, determinati a norma del citato art. 24.

Art. 54.

(Articoli 20 e 24 testo unico e 1 legge del 1916).

Quando l'iscritto alla Cassa chieda la pensione privilegia ai termini del 2° comma dell'art. 20 del testo unico, oltre agli atti di cui all'art. 46 del presente regolamento, deve unire alla domanda il certificato medico rilasciato come all'art. 48.

Ove trattisi di domanda della vedova o degli orfani di un impiegato o di un salariato per la liquidazione della pensione di cui all'art. 24, lettera *c*) del testo unico, e risulti provato che fu impossibile provvedere alla visita collegiale di cui al suaccennato articolo 48, è ammessa la produzione del certificato di un medico civile.

Tanto nell'uno come nell'altro caso il certificato deve dichiarare esplicitamente se le ferite o le lesioni o la morte dell'impiegato o del salariato debbano ritenersi avvenute per esclusiva cagione delle sue funzioni.

Ad esso saranno poi uniti gli altri documenti necessari a comprovare:

a) la sussistenza del fatto al quale si attribuiscono le ferite, le lesioni o la morte;

b) che il fatto medesimo riunisca in sè tali condizioni da potersi considerare avvenuto a cagione delle funzioni di impiegato o di salariato.

Se le ferite o le lesioni o la morte provennero da infortunio, in occasione del quale si fosse compilato un processo verbale, dovrà presentarsi copia di tale documento.

Su tutte queste circostanze il prefetto, eseguite le opportune indagini, stenderà dettagliato rapporto da inviarsi, insieme con gli altri documenti, alla Direzione generale degli Istituti di previdenza per i successivi provvedimenti.

La Direzione generale potrà nel merito richiedere il parere della Direzione generale della sanità pubblica.

Art. 55.

(Articoli 29 testo unico e 1 legge del 1916).

Quando si verifichi l'assenza prevista dal libro I, titolo III del Codice civile, gli aventi diritto, per conseguire temporaneamente la riversibilità dell'assegno già conferito o che avrebbe potuto competere all'assente, debbono presentare i documenti di cui ai precedenti articoli 49 o 50.

In luogo dell'atto di morte deve essere prodotta copia autentica della sentenza, divenuta esecutoria, pronunziata dal competente tribunale ai termini degli articoli 24 e 25 del Codice civile, con la quale fu dichiarata l'assenza.

Qualora successivamente fosse constatata la morte, dovrà presentarsi una nuova istanza per il conseguimento della pensione definitiva, unendo alla medesima copia dell'atto di morte.

Art. 56.

(Articoli 29 testo unico e 1 legge del 1916).

Alla domanda pel conseguimento della indennità o della pensione presentata dalla moglie o dalla prole dell'iscritto, che si trovi nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 29 del testo unico, devono essere uniti i documenti indicati, a seconda dei casi, negli articoli 49 e 50 del presente regolamento, sostituendo però a quelli di cui al n. 2 degli articoli 49 e 50 copia autentica della sentenza di condanna, sulla quale sarà altresì indicato se e da quale data la medesima sia passata in giudicato.

Art. 57.

(Articoli 27 testo unico e 1 legge del 1916).

Nel caso di riabilitazione del condannato, di cui all'art. 27 del testo unico, il riabilitato che non abbia ancora ottenuto la liquidazione della pensione deve unire alla domanda il decreto di riabilitazione insieme agli altri documenti richiesti dal presente regolamento.

Art. 58.

(Articoli 20, 22 e 24 testo unico e 1 legge del 1916).

Le domande per il conseguimento delle pensioni e delle indennità debbono essere redatte sulla prescritta carta da bollo.

I documenti che si uniscono alle domande suddette sono esenti da tassa di bollo, purchè sui medesimi sia indicato l'uso cui debbono servire.

Art. 59.

(Articoli 20, 22 e 24 testo unico e 1 legge del 1916).

Gli atti di nascita, di matrimonio o di morte debbono essere prodotti per copia autentica o per estratto dagli originali registri dello stato civile e, ai termini dell'art. 150 del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, debbono essere legalizzati dal presidente del tribunale, se rilasciati dai Municipi, e dal presidente stesso o dalla curia vescovile, se rilasciati dalle autorità parrocchiali.

Non sono ammessi come equipollenti i certificati desunti dai registri di anagrafe.

Art. 60.

(Articoli 24 testo unico e 1 legge del 1916).

I certificati municipali, di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 49 e al n. 4 dell'art. 50 del presente regolamento, sono redatti in base alle risultanze dei registri dello stato civile e di anagrafe e sulla conforme dichiarazione di tre testimoni.

Art. 61.

(Articoli 20, 22 e 24 testo unico e 1 legge del 1916).

La legalizzazione degli atti, di cui agli articoli precedenti, è eseguita gratuitamente ai sensi del n. 44 della tabella annessa al testo unico delle leggi sulle tasse per le concessioni governative e gli atti amministrativi, approvato con R. decreto 13 settembre 1874, n. 2086.

Gli atti provenienti dall'estero, anche se non soggetti al bollo, debbono però essere legalizzati, giusta il n. 43 della suddetta tabella.

Art. 62.

(Articoli 25, 26 e 42 testo unico e 1 legge del 1916).

Alla mancanza di documenti originali comprovanti la carriera dell'impiegato e del salariato, richiesti dal precedente art. 46, non si può supplire con attestazioni private nè con certificati che non siano desunti da documenti originali.

È ammessa la presentazione di documenti equipollenti, quando per causa debitamente comprovata sia impossibile di ottenere la copia dei documenti originali.

Art. 63.

(Articoli 33 testo unico e 1 legge del 1916).

Le prefetture, che ai termini dell'articolo 33 del testo unico ricevono domande per la liquidazione di pensioni o di indennità, debbono, agli effetti del citato articolo, segnare sulle medesime la data della presentazione, darne immediato avviso alla Direzione generale degli Istituti di previdenza, quando le ricevano direttamente dagli interessati e quindi accertare e provvedere con la massima sollecitudine che siano corredate in forma legale di tutti i documenti richiesti, che questi confrontino esattamente con le risultanze del registro di cui all'art. 79 del presente regolamento, e poscia inviarle alla suddetta Direzione generale con i documenti, le notizie e le osservazioni che fossero giudicate opportune, unendovi copia letterale del registro anzidetto per quanto si riferisce all'impiegato o al salariato che domanda l'assegno.

Art. 64.

(Articoli 33 testo unico e 1 legge del 1916).

La Direzione generale degli Istituti di previdenza, cui per effetto dell'art. 33 del testo unico compete la liquidazione delle pensioni e delle indennità, accerta che sia completa la documentazione delle domande pervenutele e, ove occorra, chiede d'ufficio i titoli e le giustificazioni mancanti e tutti gli schiarimenti che giudichi necessari.

Quando per le cause di cui al precedente art. 62 non sia possibile accertare la regolarità dei servizi prestati dagli impiegati e dai salariati che domandano l'assegno, mediante la presentazione degli atti indicati alla lett. *c)* dell'art. 46 del presente regolamento, la suddetta Direzione generale può richiamare per visione dagli enti interessati gli originali mandati di pagamento e le relative quietanze, i conti consuntivi od altri documenti contabili, da cui sia dato constatare i precisi periodi di tempo durante i quali gli impiegati e salariati anzidetti percepirono lo stipendio in tale loro qualità.

Art. 65.

(Articoli 14 testo unico e 1 legge del 1916).

A richiesta dell'impiegato o del salariato che abbia diritto a pensione, nel caso previsto dal 3° comma dell'art. 14 del testo unico, e obbligatoriamente nel caso di cui al successivo 4° comma, il capitale accumulato coi depositi volontari è convertito, mediante l'applicazione dei coefficienti della tabella *B*, in assegno vitalizio da aggiungersi alla pensione.

Tale assegno supplementare, non soggetto alla ritenuta prescritta dall'art. 18 del testo unico, non è riversibile a favore della vedova e degli orfani minorenni.

Art. 66.

(Articoli 36 testo unico e 1 legge del 1916).

Gli acconti mensili previsti dall'art. 36 del testo unico sono concessi a richiesta degli aventi diritto appena dai documenti prodotti a corredo delle domande di pensione risulti già comprovato che l'impiegato o il salariato abbia prestato almeno 25 anni di servizio utile.

Gli acconti stessi sono in ogni caso liquidati in base agli anni di servizio utile agli effetti della misura della pensione, sui quali non cade contestazione, e non possono essere inferiori alle pensioni minime di cui all'ultimo comma degli articoli 21 e 24 del testo unico.

Art. 67.

(Articoli 33 testo unico e 1 legge del 1916).

La deliberazione del Consiglio d'amministrazione, che ai termini dell'art. 33 del testo unico conferisce la pensione o la indennità, deve esprimerne le ragioni e indicare, nel primo caso, la decorrenza della pensione e, nei casi di cui agli articoli 30 e 31 del testo unico, determinare le quote di assegno dovute dai Comuni non soggetti alla Cassa di previdenza e dagli altri Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale degli Istituti medesimi.

In esecuzione della deliberazione anzidetta la Direzione generale degli Istituti di previdenza emette apposito motivato decreto per il conferimento della pensione o della indennità, che viene consegnato all'interessato per mezzo del sindaco del Comune designato nella domanda.

Il sindaco se ne fa rilasciare ricevuta dall'interessato, autenticandone la firma, e la trasmette alla Direzione generale per mezzo della prefettura, che legalizza a sua volta la firma del sindaco.

Art. 68.

(Articoli 33 testo unico e 1 legge del 1916).

Quando il Consiglio d'amministrazione non accolga in tutto od in parte la domanda di assegno, un estratto della relativa deliberazione motivata viene comunicato all'interessato nel modo e con le formalità indicate nell'articolo precedente.

Art. 69.

(Articoli 30 testo unico e 1 legge del 1916).

Qualora la pensione o la indennità conferita vada ripartita fra la Cassa di previdenza e gli enti non soggetti alla Cassa stessa in virtù dell'art. 30 del testo unico, un estratto della relativa deliberazione di conferimento, insieme ad un riassunto dimostrativo della liquidazione dell'assegno, deve essere fatto consegnare dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza agli enti interessati per ogni effetto legale, a mezzo della prefettura, che se ne fa rilasciare ricevuta da trasmettere alla Direzione generale medesima.

Art. 70.

(Articoli 32 testo unico, 1 legge del 1916 e 2 e 3 decreto-legge 27 agosto 1916, n. 1094).

Nei casi di liquidazione della pensione o della indennità a carico dello Stato e della Cassa di previdenza ai termini degli articoli 32 del testo unico e 2 e 3 del decreto-legge 27 agosto 1916, n. 1094, il Consiglio di amministrazione delibera in via preliminare l'ammontare della quota da porre a carico della Cassa di previdenza. Gli atti vengono poi comunicati alla Corte dei conti per i provvedimenti di sua competenza.

Entro il mese di luglio di ogni anno la Direzione generale degli Istituti di previdenza provvede per il rimborso a favore del Ministero del tesoro della quota posta a carico della Cassa.

Art. 71.

(Articoli 34 testo unico e 1 legge del 1916).

I ricorsi contro la liquidazione delle pensioni e delle indennità o contro le deliberazioni negative devono essere presentati, giusta il decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 877, direttamente alla segreteria della Corte dei conti nel termine di novanta giorni da quello in cui avviene la consegna della deliberazione o del decreto impugnato. Questo termine decorre per la Direzione generale degli Istituti di previdenza dalla data della deliberazione.

Il procedimento per i ricorsi si svolge colle norme stabilite dal decreto Luogotenenziale sopra citato.

Nella trattazione della causa la Direzione generale degli Istituti di previdenza può farsi rappresentare dalla Regia avvocatura generale erariale, come le altre Amministrazioni dello Stato, o da un suo funzionario.

I ricorsi si avranno per abbandonati nei casi e termini stabiliti dalla legge 26 maggio 1887, n. 4504.

Art. 72.

(Articoli 34 testo unico e 1 legge del 1916).

Quando siano divenute definitive, o per decorrenza di termini, o per dichiarazione delle parti interessate, o per decisione della Corte dei conti, le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, la Direzione generale degli Istituti di previdenza provvede, nel modo e con le formalità indicate nel precedente art. 67, alla restituzione dei documenti presentati a corredo delle domande di pensione o di indennità, ad eccezione però di quelli rilasciati in copia ad esclusivo uso della Cassa di previdenza, degli atti di stato civile e degli stati di servizio, che devono restare uniti alle domande stesse.

Art. 73.

(Articoli 33 testo unico e 1 legge del 1916).

Gli elenchi delle pensioni e delle indennità assegnate sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel *Bollettino ufficiale* del Ministero dell'interno.

Un estratto di detti elenchi è trasmesso alla prefettura della Provincia in cui è compreso l'ente presso il quale l'impiegato o il salariato cessò di servire, per le annotazioni da farsi sul registro prescritto dall'art. 79 del presente regolamento, nel quale deve essere altresì preso nota delle deliberazioni negative emesse dal Consiglio di amministrazione.

Art. 74.

(Articoli 30 e 37 testo unico e 1 legge del 1916).

L'impiegato o il salariato che riprenda servizio avendo già conseguito un assegno di riposo qualora intenda avvalersi della facoltà di cui all'art. 37 (parte seconda) del testo unico, dovrà eseguire in una sola volta la rifusione delle somme pagategli a titolo di indennità o di pensione con i relativi interessi composti al saggio uguale a quello in base al quale fu calcolata la tabella di liquidazione della pensione.

Potrà l'Amministrazione consentire che tale rifusione venga effettuata in un periodo non maggiore di un decennio a rate mensili con gli interessi scalari al saggio legale, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data della deliberazione di cui all'ultimo comma del presente articolo. In questo caso la quota si tratterrà sullo stipendio o sulla retribuzione con la stessa procedura stabilita per la esazione dei contributi.

Ove trattisi d'indennità o di pensione ripartita ai sensi dell'art. 30 del testo unico, la Cassa di previdenza farà eseguire la ritenuta tanto per conto proprio quanto per quello degli enti con regolamento speciale, ai quali rimborserà direttamente le quote messe a loro carico.

Se l'impiegato o il salariato cessa nuovamente dal servizio prima di aver estinto il suo debito, la somma residua è detratta dalla nuova indennità o pensione liquidata.

La liquidazione del debito totale per la rifusione di cui sopra ed ogni relativa variazione avrà luogo per deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

Art. 75.

(Articoli 25, 37, 41 a 44 testo unico e 1 legge del 1916).

Agli effetti degli interessi e sconti contemplati nel presente regolamento, le somme da ricuperare si considerano come se fossero pagabili in fine d'anno, ed il saggio relativo è quello legale, eccettuato il caso in cui sia disposto altrimenti.

Art. 76.

(Articoli 25 testo unico e 1 legge del 1916).

Quando all'atto della liquidazione della pensione o dell'indennità risultino dovuti contributi, sia dall'ente che dall'impiegato o dal salariato, si provvede al ricupero dei contributi dell'ente mediante ruoli emessi dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, e di quelli personali mediante ritenuta sulle prime rate della pensione o sull'importo dell'indennità.

Per il rimborso dei contributi sia dell'ente che personali in più pagati, si provvede con mandati diretti a favore dell'ente presso il quale venne prestato il relativo servizio.

Art. 77.

(Articoli 35 testo unico e 1 legge del 1916).

Il pagamento delle pensioni è eseguito in rate mensili a cominciare dal giorno 25 del mese cui si riferiscono.

Le frazioni di centesimo, che dalla liquidazione risultino dovute per ogni rata, sono trascurate.

Art. 78.

(Articoli 35 testo unico e 1 legge del 1916).

Al pagamento delle pensioni si provvede con norme analoghe a quelle che vigono pel pagamento delle pensioni agli impiegati civili ed ai militari dello Stato, tenuto conto, se del caso, di quanto dispone l'art. 35 del testo unico.

Sono però esenti dalla convalidazione del prefetto o del sottoprefetto i certificati di vita rilasciati dal sindaco del Comune dove ha domicilio il pensionato, quando questi, per mancanza nel Comune stesso di uffici incaricati del pagamento della pensione, debba recarsi in altro Comune ad esigerne le rate.

La Direzione generale degli Istituti di previdenza provvede, con apposite istruzioni, per l'applicazione alla Cassa delle norme di cui al primo comma del presente articolo, con quelle modificazioni che sono richieste dalla specialità del servizio.

La Direzione generale medesima stabilisce anche i modelli dei registri da tenere tanto presso di sè che presso le Delegazioni del tesoro, nonchè le formalità da seguire per le periodiche comunicazioni tra l'Amministrazione centrale e le prefetture.

Art. 79.

(Articoli 20, 22, 24 a 26, 28 e 40 testo unico e 1 legge del 1916).

Presso ciascuna prefettura è istituito un registro generale in cui, distintamente per ogni impiegato e salariato iscritto alla Cassa di previdenza, è preso nota di tutti gli atti di stato civile, delle nomine, conferme, concessioni di sessenni, sospensioni, aspettative, disponibilità, richiami in funzioni, licenziamenti od altro che valga a stabilire lo stato di servizio di ciascun iscritto.

Sono ivi pure annotate le sentenze di condanna passate in giudicato. A tale effetto, il pubblico ministero presso l'autorità giudiziaria che abbia pronunziato contro un impiegato o salariato condanna per uno dei reati previsti ai nn. 1 e 2 dell'art. 27 del testo unico, trasmette alla prefettura copia della sentenza di con-

danna, inviandone pure altra copia alla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

La prefettura fa constare l'eseguita iscrizione nel registro sopra ciascun atto, che trasmette in originale o per copia autentica alla Direzione generale degli Istituti di previdenza per la formazione del fascicolo personale di ciascun iscritto.

Nel registro è presa nota anche delle pensioni e delle indennità conferite, nonchè delle deliberazioni con le quali il Consiglio d'amministrazione non abbia accolto le relative domande.

Quando un impiegato o salariato si trasferisca da una ad altra Provincia, la prefettura di quest'ultima richiede a quella della Provincia da cui l'impiegato o salariato proviene, una copia letterale del registro anzidetto, per quanto si riferisce all'impiegato o salariato medesimo, e inizia nel suo registro le annotazioni relative.

La Direzione generale degli Istituti di previdenza d'accordo, ove occorra, col Ministero dell'interno, esercita una assidua sorveglianza per accertarsi della regolare tenuta del registro in parola, sia chiedendone la temporanea comunicazione, sia facendolo accuratamente esaminare presso le prefetture da funzionari della Direzione generale medesima.

TITOLO IV.

Censimento, bilancio tecnico e statistiche

Art. 80.

(Articoli 38 testo unico, 1 legge del 1916 e 9 decreto Luogotenenziale del 1916).

La compilazione dei bilanci tecnici della Cassa di previdenza per la gestione degli impiegati e per quella dei salariati, di cui all'articolo 38 del testo unico e 9 del decreto Luogotenenziale 7 dicembre 1916, n. 1739, viene eseguita in base a censimenti:

a) degli impiegati e dei salariati iscritti alla Cassa, in attività di servizio presso gli enti di cui all'art. 1 del testo unico;

b) degli impiegati e dei salariati pensionati dalla Cassa di previdenza.

Per gli impiegati e per i salariati in attività di servizio sono raccolte le notizie relative al sesso, all'età, allo stato civile ed alla serie dei servizi prestati, nonchè quelle riguardanti le loro famiglie.

Per gli impiegati e per i salariati già pensionati si raccolgono notizie riguardanti il sesso, l'età, lo stato civile e la famiglia di ciascun pensionato.

Art. 81.

(Art. 38 testo unico, 1 legge del 1916 e 9 decreto Luogotenenziale del 1916).

Al termine di ciascun anno vengono introdotte nell'ultimo bilancio tecnico le variazioni relative al movimento annuale degli impiegati e dei salariati iscritti alla Cassa di previdenza e dei pensionati, riguardanti:

1° per gli impiegati e per i salariati in attività di servizio:

a) gli ingressi in servizio utile per la pensione;

b) i reingressi dopo una interruzione di servizio.

c) le eliminazioni per qualunque causa avvengano;

2° per i pensionati:

a) le eliminazioni per qualunque causa;

b) i conferimenti di pensioni dirette ed indirette.

Le notizie relative al movimento annuale degli impiegati e dei salariati in attività di servizio sono comunicate dalle prefetture all'ufficio tecnico della Direzione generale degli Istituti di previdenza.

I casellari a schede individuali, per gli impiegati e per i salariati iscritti alla Cassa di previdenza e per i pensionati, comprendono le notizie che si raccolgono tanto con i censimenti quinquennali che con il movimento annuale.

Art. 82.

Articoli 38 testo unico, 1 legge del 1916 e 9 decreto Luogotenenziale del 1916).

Nei bilanci tecnici e nei successivi aggiornamenti si tengono ripartite:

a) la riserva matematica per gli impiegati e per i salariati n attività di servizio, per i pensionati, e per le rispettive famiglie;

b) la riserva di garanzia costituita dall'eccedenza attiva risultante dal limite minimo di un ventesimo sino al limite massimo di un decimo della riserva matematica;

c) il fondo degli utili da costituirsi a vantaggio degli impiegati e dei salariati iscritti alla Cassa di previdenza, quando sia raggiunto il limite massimo della riserva di garanzia.

Art. 83.

(Articolo 38 testo unico, 1 legge del 1916 e 9 decreto Luogotenenziale del 1916).

Le notizie statistiche di cui ai precedenti articoli 80 e 81, oltre che alla compilazione dei bilanci tecnici quinquennali, servono alla preparazione degli elementi necessari per la formazione delle tavole di eliminazione e di sopravvivenza degli impiegati e dei salariati in attività di servizio od in pensione ed allo studio delle eventuali riforme delle leggi sulla Cassa di previdenza.

Art. 84.

Articoli 38 testo unico, 1 legge del 1916 e 9 decreto Luogotenenziale del 1916).

I risultati dei bilanci tecnici e le statistiche relative agli impiegati ed ai salariati iscritti alla Cassa di previdenza e ai pensionati vengono pubblicati nella relazione della Cassa.

Art. 85.

(Articoli 39 testo unico e 1 legge del 1916).

La Commissione tecnica per gli Istituti di previdenza è chiamata a deliberare sulle modificazioni di indole finanziaria che si intendesse di apportare alle leggi sulla Cassa di previdenza.

I due iscritti alla Cassa che devono far parte della Commissione tecnica anzidetta, sono designati dal Ministero dell'interno.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il ministro dell'interno
ORLANDO.

Il ministro del tesoro
CARCANO.

REGOLAMENTO

per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453 (libro III, parte VI).

TITOLO I.

Amministrazione della Cassa di previdenza. Contabilità

Art. 1.

(Art. 1 testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte VI).

La Direzione generale degli Istituti di previdenza ha la gestione e la rappresentanza legale della Cassa di previdenza per le pension

agli ufficiali giudiziari; ne tiene distinta la contabilità da quelle degli altri Istituti che le sono affidati; ne amministra il patrimonio, direttamente o per mezzo delle Intendenze di finanza e dei contabili da queste dipendenti, e provvede al pagamento delle pensioni, delle indennità e dei capitali.

Art. 2.

(Articoli 2 testo unico, libro I e 1 testo unico, libro III, parte VI)

Il Consiglio d'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza esercita, nell'interesse della Cassa di previdenza, tutte le attribuzioni inerenti alla sua istituzione e riguardanti la riscossione dei contributi e delle altre entrate, il pagamento delle spese, l'impiego dei fondi ed in genere la gestione del patrimonio della Cassa di previdenza.

Il direttore generale degli Istituti di previdenza provvede alla regolarità del servizio ed emana le occorrenti istruzioni.

Art. 3.

(Articoli 1 e 2 testo unico).

Il bilancio di previsione delle spese d'amministrazione viene compilato annualmente nel mese di ottobre dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza e sottoposto alle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione, nonchè all'avviso della Commissione parlamentare di vigilanza sull'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e quindi all'approvazione del ministro del tesoro.

Con le stesse formalità si provvede alle varianti che si renda necessario di apportare al bilancio predetto nel corso dell'esercizio.

Art. 4.

(Articoli 1 e 6 testo unico).

La Cassa depositi e prestiti, per conto della Direzione generale degli Istituti di previdenza rappresentante della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, riceve i fondi in numerario di spettanza di questa, o direttamente alla sua sede per mezzo della tesoreria centrale, o per mezzo delle sezioni di tesoreria provinciale.

Di tutte le somme riscosse nell'interesse della Cassa di previdenza, viene questa provvisoriamente accreditata dalla Cassa depositi e prestiti in apposito conto corrente fruttifero al saggio stabilito per i depositi del risparmio postale.

Il detto conto è addebitato delle somme di cui la Direzione generale degli Istituti di previdenza successivamente dispone, sia per gli impieghi di capitali che vengono deliberati, giusta il successivo articolo 9, nell'interesse della Cassa di previdenza, sia per le spese a carico della medesima.

La decorrenza degli interessi è determinata dalla data degli ordini di riscossione e dei mandati di pagamento, ed il computo degli interessi medesimi è regolato secondo l'anno di trecentosessanta giorni ed il mese di giorni trenta.

Art. 5.

(Art. 1 testo unico).

Presso ciascuna sezione di tesoreria provinciale è istituita una contabilità speciale, con la denominazione *Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari*, per la riscossione dei contributi e delle altre entrate della Cassa medesima, che debbono essere concentrati nella tesoreria centrale con le modalità di cui al successivo art. 30.

Le Delegazioni del tesoro presso le sezioni di tesoreria provinciale esplicano la loro funzione anche per ciò che riguarda la gestione della Cassa di previdenza.

Art. 6.

(Art. 6 testo unico).

I beni immobili che pervengono alla Cassa di previdenza da lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, previa accettazione nelle forme stabilite dalla legge 5 giugno 1850, n. 1037, sono alienati a pubblici incanti, a licitazione od a trattativa privata, entro il termine da stabilirsi nel decreto che autorizza l'accettazione dei beni medesimi, ai sensi della citata legge.

Il Consiglio di amministrazione delibera sul modo e sul tempo più opportuni alle alienazioni, sempre però nei limiti prescritti dal decreto predetto, sulla divisione dei beni in lotti, sul prezzo d'asta e sulle condizioni generali e particolari della vendita.

Gli incanti sono tenuti presso l'Intendenza di finanza nella cui Provincia sono situati i beni.

Il procedimento per gli incanti e, ove ne sia il caso, per le licitazioni e le trattative private è regolato dalle apposite disposizioni del regolamento di contabilità generale dello Stato, ed è riservata al ministro del tesoro l'approvazione dei contratti.

Art. 7.

(Art. 6 testo unico).

I beni mobili infruttiferi sono alienati nei modi e nelle forme che, secondo i casi, vengono determinati dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

(Art. 6 testo unico).

Per l'amministrazione provvisoria dei beni di cui è prescritta la alienazione si osservano le norme stabilite per l'amministrazione dei beni dello Stato.

La riscossione delle entrate dipendenti dalla provvisoria amministrazione suddetta e di quelle derivanti da canoni, censi od altre ragioni di credito può anche aver luogo per mezzo di contabili demaniali, cui viene corrisposto l'aggio di esazione nella stessa ragione stabilita dall'Amministrazione del demanio.

I detti contabili devono versare le somme riscosse, nei termini prescritti per il versamento delle rendite demaniali, alla competente sezione di tesoreria provinciale, contro quietanza della contabilità speciale di cui all'art. 5 del presente regolamento.

Art. 9.

(Art. 6 testo unico).

I fondi della Cassa di previdenza sono impiegati previa deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

A tale scopo il direttore generale degli Istituti di previdenza fa, normalmente ogni semestre, le sue proposte per gli impieghi da eseguirsi nel semestre successivo.

I fondi s'impiegheranno nel più breve termine possibile e nel miglior interesse della Cassa di previdenza:

1° in prestiti alle Provincie, ai Comuni e ai consorzi di bonifica e in quelli sotto forma di anticipazione al tesoro, concessi dalla Cassa depositi e prestiti secondo la propria istituzione;

2° in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, da intestarsi alla Cassa di previdenza.

Dei prestiti anzidetti si tiene una contabilità distinta e, alle date di scadenza delle relative delegazioni, la Cassa depositi e prestiti ne accredita l'importo alla Cassa di previdenza nel conto corrente di cui al precedente art. 4.

Art. 10.

(Articoli 1 e 20 testo unico).

Le spese di personale e di materiale per il servizio amministrativo, tecnico e statistico della Cassa di previdenza e parte della spesa per la medaglia di presenza al funzionario, che per delegazione del Ministero di grazia e giustizia interviene nel Consiglio di amministrazione, e di quella per il personale di segreteria del Consiglio sono a carico della Cassa stessa.

Art. 11.

(Articoli 1 e 2 testo unico).

Il rendiconto dell'Amministrazione della Cassa di previdenza' previa deliberazione del Consiglio d'amministrazione, è sottoposto alla Commissione parlamentare di vigilanza per la sua approvazione e, parificato dalla Corte dei conti, viene presentato al Parlamento, in allegato alla relazione della Commissione medesima, entro l'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

I conti giudiziali della tesoreria provinciale e del tesoriere centrale, cassiere della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, concernenti la speciale gestione della Cassa di previdenza, sono sottoposti alla giurisdizione contenziosa della Corte dei conti.

Art. 12.

(Art. 1 testo unico).

La Direzione generale degli Istituti di previdenza, nelle situazioni periodiche dell'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nella relazione annuale alla Commissione di vigilanza, fa risultare distintamente la situazione della Cassa di previdenza e tutto ciò che si riferisce alla sua gestione.

La relazione annuale viene comunicata al Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Art. 13.

(Art. 1 testo unico).

Per tutto ciò che non è diversamente prescritto dal presente regolamento si osservano, per l'amministrazione della Cassa di previdenza e in quanto siano applicabili, le norme che regolano la Cassa depositi e prestiti, nonchè quelle contenute nel regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

TITOLO II.

Contributi

—

CAPO I.

Iscrizione alla Cassa di previdenza ed imposizione dei contributi

—

Art. 14.

(Art. 3 testo unico).

L'iscrizione alla Cassa di previdenza è obbligatoria per tutti gli ufficiali giudiziari entrati o che entreranno in servizio dopo il 12 dicembre 1907, data di promulgazione della legge istitutiva della Cassa di previdenza, ed ha vigore dal giorno dell'effettiva assunzione in servizio, ma non avanti il 1° gennaio 1908, data di attuazione della legge stessa.

Dell'avvenuta iscrizione viene data notizia all'ufficiale giudiziario a mezzo della competente procura generale presso la Corte di appello.

Art. 15.

(Articoli 3 e 35 testo unico).

L'iscrizione alla Cassa di previdenza è facoltativa:

1° per gli ufficiali giudiziari già in servizio prima del 12 dicembre 1907, che ne fecero domanda entro un anno dal 1° gennaio 1908;

2° per quelli già in servizio prima del 12 dicembre 1907, i quali non ne fecero domanda entro tale termine, ma che:

a) ne hanno fatto domanda entro sei mesi dal 1° luglio 1912, se trovavansi in servizio alla data di promulgazione della legge 2 luglio 1912, n. 675;

b) ne hanno fatto o ne faranno domanda entro sei mesi dalla loro riassunzione in servizio, se non vi si trovavano al 2 luglio stesso.

L'iscrizione ha effetto a partire dalla data della domanda. Per gli ufficiali giudiziari, però, che non furono in servizio per l'intero anno 1908 e che, avendolo riassunto avanti il 1° luglio 1912, giorno dell'entrata in vigore della legge anzidetta, hanno già fatta domanda di adesione alla Cassa prima di questa data, l'iscrizione ha effetto dalla data di tale domanda.

Dell'esito della domanda d'iscrizione viene data notizia all'ufficiale giudiziario a mezzo della competente procura generale presso la Corte d'appello.

Art. 16.

(Articoli 4 e 5 testo unico).

Il contributo personale degli ufficiali giudiziari è dovuto in ragione del 6 per cento dell'importo complessivo dei proventi di qualsiasi specie effettivamente percepiti in ogni anno.

Art. 17.

(Articoli 4 e 35 testo unico).

L'ufficiale giudiziario entrato in servizio dopo il 12 dicembre 1907, data della legge istitutiva della Cassa di previdenza, e quindi iscritto obbligatoriamente alla Cassa medesima, deve corrispondere il contributo personale a decorrere dal giorno della sua assunzione in servizio, ma non avanti il 1° gennaio 1908; quello, invece, che ha prestato servizio anteriormente al 12 dicembre 1907, e sia iscritto facoltativamente, deve corrispondere il contributo stesso dal giorno dell'iscrizione.

Art. 18.

(Articoli 4, 5, 27 e 35 testo unico).

Lo Stato deve versare annualmente alla Cassa di previdenza, a titolo di contributo ordinario, una somma uguale al totale dei contributi personali versati dagli ufficiali giudiziari; e per gli ufficiali giudiziari aventi servizi anteriori al 12 dicembre 1907, ed ai quali è stato concesso il riscatto di cui agli articoli 27 e 35 del testo unico, anche il contributo straordinario riguardante i premi di riscatto, nella misura stabilita dal predetto art. 27 e risultante dal ruolo di cui all'articolo stesso.

Tali premi di riscatto vengono liquidati, per gli ufficiali giudiziari iscritti ai termini della legge 12 dicembre 1907, n. 754, sulla base dei proventi di qualsiasi natura da essi effettivamente percetti nell'ultimo anno intero di servizio che precedette la data della loro iscrizione, e per gli iscritti in seguito alla legge 2 luglio 1912, n. 675, in base ai proventi percetti nell'ultimo anno intero di servizio anteriore al 1° gennaio 1908; in ambedue i casi, in corrispondenza del numero di anni di servizio prestati, rispettivamente, prima della data dell'iscrizione o del 1° gennaio 1908, non oltre i quindici.

La liquidazione dei premi di riscatto è definitiva dopo la relativa deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

I contributi ordinario e straordinario dello Stato sono prelevati dai fondi stanziati nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, per le spese di giustizia.

Art. 19.

(Articoli 3, 4 e 35 testo unico).

Quando l'ufficiale giudiziario si ritenga leso nei suoi diritti in ordine all'iscrizione alla Cassa o all'imposizione dei contributi, potrà produrre ricorso al Ministero di grazia e giustizia, il quale deciderà emettendo apposito decreto, sentito il Consiglio di Stato, previe le deduzioni sul gravame da parte della Direzione generale degli Istituti di previdenza.

I ricorsi dovranno essere prodotti nel termine di trenta giorni dalla data delle comunicazioni di cui, rispettivamente, agli articoli 14, 15 e 26 del presente regolamento.

Contro la decisione del Ministero, tanto gli ufficiali giudiziari quanto la Direzione generale degli Istituti di previdenza possono ricorrere alla IV sezione del Consiglio di Stato od al Re, in via straordinaria, ai termini del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con R. decreto 17 agosto 1907, n. 638.

Contro i provvedimenti della Direzione generale degli Istituti di previdenza, relativi all'iscrizione alla Cassa o all'imposizione dei contributi, uguale diritto di ricorso compete al Ministero di grazia e giustizia.

I ricorsi non sospendono la riscossione dei contributi.

CAPO II.

Liquidazione e riscossione dei contributi

—

Art. 20.

(Art. 5 testo unico).

Le cancellerie devono trattenere in ogni trimestre, a carico degli ufficiali giudiziari iscritti alla Cassa di previdenza, il contributo del 6 per cento commisurato sui proventi di qualsiasi specie da essi percetti nel corrispondente trimestre dell'anno precedente e liquidato in relazione al periodo di servizio effettivamente prestato nel trimestre dell'anno in corso.

Tale contributo viene prelevato sui diritti di chiamata di causa spettanti agli ufficiali giudiziari medesimi, e risultanti dai registri di cui all'art. 46 del regolamento approvato con R. decreto 4 febbraio 1912, n. 1086, i quali debbono essere tenuti, oltre che dai cancellieri dei tribunali, anche da quelli delle Corti e delle preture.

L'importo dei detti proventi viene desunto, negli uffici ai quali è addetto un solo ufficiale giudiziario, dai repertori civile e penale e in quelli ai quali sono addetti più ufficiali giudiziari, dai verbali di riparto di cui all'art. 49 del regolamento anzidetto, tenuto conto però anche del quarto riservato di cui all'art. 13 della legge 19 marzo 1911, n. 201.

Nell'uno e nell'altro caso l'indennità di trasferta deve essere calcolata per intero e devono essere detratti gli assegni e i sussidi di cui all'art. 177 della tariffa penale.

Per gli ufficiali giudiziari di nuova nomina, e per quelli che si siano trovati fuori servizio per qualsiasi causa nell'anno antecedente a quello pel quale sono dovuti i contributi, questi si liquidano sui minimi stabiliti dalla legge.

Art. 21.

(Art. 5 testo unico).

I cancellieri, nel provvedere al pagamento a favore degli ufficiali giudiziari dei diritti ad essi spettanti per chiamata di causa, devono accertarsi sotto la loro personale responsabilità dell'avvenuta iscrizione a repertorio di tali diritti, come di tutti gli altri percetti dagli ufficiali medesimi.

Art. 22.

(Art. 5 testo unico).

Gli uffici del registro non eseguiscono a favore degli ufficiali giudiziari iscritti alcun pagamento per indennità supplementari e per diritti ricuperati, se non in seguito a dichiarazione della cancelleria dell'autorità cui l'ufficiale giudiziario è addetto, dalla quale dichiarazione risulti se questi abbia saldato il contributo fino allora dovuto, ovvero di quale somma egli sia ancora debitore; in tal caso il ricevitore trattiene la somma stessa sull'importo da pagare all'ufficiale giudiziario, rilasciandone ricevuta.

Art. 23.

(Art. 5 testo unico).

Agli effetti della trattenuta di cui sopra da parte degli uffici del registro, le procure generali presso le Corti d'appello, nell'emettere mandati per indennità supplementari a favore di ufficiali giudiziari iscritti alla Cassa di previdenza, vi appongono l'avvertenza che sull'importo dei mandati stessi dovrà essere prelevata l'eventuale somma ancora dovuta dall'ufficiale giudiziario per contributi del trimestre in corso o dei precedenti.

Art. 24.

(Art. 5 testo unico).

Nel caso di mandati a favore di ufficiali giudiziari iscritti alla Cassa di previdenza e addetti a preture aventi sede in luoghi mancanti di ufficio del registro, i mandati medesimi vengono emessi per la somma integrale a favore dell'ufficiale giudiziario, e per esso dell'ufficio del registro nella cui circoscrizione è compresa la pretura.

Il ricevitore del registro quietanza il mandato, trattenendo l'importo del contributo dovuto a quella data, del quale rilascia ricevuta all'ufficiale giudiziario, ed inverte l'eventuale somma residuale in un vaglia postale di servizio a favore di quest'ultimo, trasmettendoglielo insieme alla ricevuta del contributo a mezzo della competente cancelleria.

Art. 25.

(Art. 5 testo unico).

Se alla fine del terzo trimestre dell'anno l'ufficiale giudiziario risulti ancora in debito per il contributo calcolato giusta il precedente art. 20 e relativo ai tre trimestri già decorsi, la cancelleria lo diffida a versare la differenza entro il termine perentorio di quindici giorni.

In caso di mancato adempimento, il pretore o il rappresentante del pubblico ministero, su rapporto della cancelleria, provoca i provvedimenti di cui all'art. 5 del testo unico.

Art. 26.

(Art. 5 testo unico).

Alla fine dell'ultimo trimestre di ogni anno le cancellerie liquidano l'ammontare del contributo annuo dovuto alla Cassa di previdenza, sulla base dei proventi di qualsiasi specie effettivamente percetti durante l'anno dagli ufficiali giudiziari e calcolati nei modi stabiliti nel precedente art. 20, dando contemporaneamente comunicazione del contributo liquidato ai singoli ufficiali giudiziari.

Per il tempo trascorso in aspettativa per infermità i contributi sono liquidati sull'assegno stabilito dall'art. 2 della legge 19 marzo 1911, n. 201.

Per il tempo passato fuori servizio per sospensione in seguito a procedimento penale, quando la sospensione sia stata revocata e l'iscritto invochi il riconoscimento del periodo anzidetto ai sensi del seguente art. 43, si liquidano i contributi sull'assegno fissato dal citato art. 2.

Qualora le somme trattenute all'ufficiale giudiziario o da esso versate nell'anno non raggiungano l'ammontare del contributo calcolato come sopra, si segue pel ricupero della differenza lo stesso procedimento di cui all'articolo precedente.

Se invece le somme trattenute o versate superano il detto ammontare, la differenza viene imputata a diminuzione del contributo dell'anno successivo, ammenochè non esistano a carico dell'ufficiale giudiziario debiti per contributi arretrati.

I prorata dei contributi si liquidano calcolando l'anno di trecentosessanta giorni e ciascun mese di giorni trenta.

Art. 27.

(Art. 5 testo unico).

Nel caso di trasferimento d'un ufficiale giudiziario, la cancelleria dell'autorità cui era addetto trasmette alla cancelleria dell'autorità cui è stato destinato un prospetto dimostrante i proventi percett dall'ufficiale giudiziario stesso nell'anno antecedente distintamente per trimestre, quelli percetti durante l'anno in corso e i contributi versati, pure distinti per trimestre.

Art. 28.

(Art. 32 testo unico).

Il versamento del contributo volontario, nei limiti di cui all'articolo 32 del testo unico, può essere effettuato dall'ufficiale giudiziario alla cancelleria dell'autorità cui è addetto soltanto alla fine di ogni trimestre.

Alla fine di ciascun anno, gli ufficiali giudiziari che abbiano versato contributi volontari daranno comunicazione diretta del relativo importo alla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Art. 29.

(Articoli 3 e 35 testo unico).

Le procure generali presso le Corti d'appello nel mese di dicembre di ogni anno compilano, per ciascuna Provincia compresa nel proprio distretto, la nota nominativa degli ufficiali giudiziari della Provincia stessa iscritti alla Cassa di previdenza, comprendendovi anche quelli addetti alle Corti di cassazione, e la trasmettono alla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Art. 30.

(Art. 5 testo unico).

Le cancellerie e gli uffici del registro alla fine di ogni trimestre devono versare, con separate distinte nominative per ciascun iscritto, alle rispettive sezioni di tesoreria, direttamente o mediante vaglia postali di servizio a seconda che risiedano o meno nel capoluogo della Provincia, i contributi riscossi relativi all'anno in corso.

Le sezioni di tesoreria, entro i primi dieci giorni dei mesi d gennaio, aprile, luglio e ottobre, convertono tutte le somme ricevute in un vaglia del tesoro a favore del tesoriere centrale, cassiere della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, e lo inviano con le dette distinte, per mezzo della Delegazione del tesoro, alla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Art. 31.

(Art. 5 testo unico).

Entro i primi dieci giorni di gennaio di ogni anno le cancellerie compilano, secondo il modulo prescritto, un prospetto dei proventi di qualsiasi specie percetti dagli ufficiali giudiziari distintamente nei quattro trimestri dell'anno precedente, desumendo i dati relativi dai registri ed atti di cui all'art. 20.

Tale prospetto dev'essere munito di una dichiarazione sottoscritta dal cancelliere e dal capo dell'ufficio giudiziario, la quale ne accerti la conformità coi registri ed atti suindicati, e dev'essere inviato immediatamente dal capo dell'ufficio medesimo alla procura generale del rispettivo distretto.

Le procure generali compilano, in base ai prospetti suindicati, un riassunto dei proventi percetti da tutti gli ufficiali giudiziari del distretto. Questo riassunto deve essere redatto in tre esemplari di cui uno viene trasmesso, non oltre il 20 del mese di gennaio alla Direzione generale degli Istituti di previdenza e un altro al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 32.

(Articoli 4 e 5 testo unico).

La Direzione generale degli Istituti di previdenza, in base ai documenti di cui all'articolo precedente, verifica se le ritenute e i versamenti dei contributi siano stati eseguiti nel modo e nella misura prescritti e, in caso di errori o di omissioni, provvede per le occorrenti regolarizzazioni.

Art. 33.

(Art. 5 testo unico).

La vigilanza per i puntuali versamenti in tesoreria dei contributi riscossi dai cancellieri spetta ai rappresentanti del pubblico ministero ed ai pretori, e per i versamenti dei contributi trattenuti dai ricevitori del registro spetta alle Intendenze di finanza.

Art. 34.

(Art. 4 testo unico).

Il contributo ordinario dello Stato viene versato entro il mese di gennaio di ogni anno, a cura del Ministero di grazia e giustizia, mediante mandato a favore del tesoriere centrale, cassiere della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, commisurandolo sull'importo complessivo dei contributi pagati dagli ufficiali giudiziari due anni prima, salvo conguaglio in corrispondenza ai risultati dell'accertamento definitivo di cui all'art. 26, messi in relazione col riassunto di cui all'art. 31.

Art. 35.

(Articoli 3, 4, 27, 28 e 35 testo unico).

Il contributo straordinario dello Stato, costituito dal totale dei premi annuali di riscatto relativi ai singoli ufficiali giudiziari, viene corrisposto entro il mese di dicembre dell'anno cui si riferisce, nel modo stabilito dall'articolo precedente.

TITOLO III.

Accreditamenti nei conti individuali e costituzione dei fondi speciali: riparto dei capitali disponibili

—

Art. 36.

(Articoli 4, 7, 29, 32 e 35 testo unico).

Nel conto individuale sono accreditati per ciascun iscritto:

1° i nove decimi dei contributi ordinari pagati dagli ufficiali giudiziari e dallo Stato;

2° per gli ufficiali giudiziari già in servizio prima del 12 dicembre 1907, che si avvalsero della facoltà concessa dall'art. 3 del testo unico o che si sono avvalsi o si avvarranno della facoltà di cui al successivo art. 35 del testo unico medesimo, i nove decimi del valore attuale, al saggio del 3,50 per cento di tutti i premi annuali di riscatto, che furono loro assegnati in corrispondenza al numero di anni di servizio regolarmente prestati, secondo i casi, fino al momento dell'iscrizione, o anteriormente al 1° gennaio 1908: tale accreditamento si eseguisce in una sola volta al momento dell'apertura del conto;

3° i nove decimi dei contributi volontari degli ufficiali giudiziari;

4° la quota parte dei capitali che si resero disponibili nel corso di ciascun anno per morte od eliminazione dal servizio dei titolari senza diritto a pensione, nonchè, quando ne sia il caso, la quota parte del sopravanzo del fondo di riserva di cui all'articolo 24 del testo unico;

5° gli interessi annuali sulle somme anzidette, calcolati ai sensi dell'articolo seguente, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui avvengono gli accreditamenti nei conti individuali.

Art. 37.

(Art. 7 testo unico).

L'accreditamento degli interessi nei conti individuali di cui al precedente articolo si eseguisce al saggio del 3,50 per cento per i primi due anni d'istituzione della Cassa di previdenza, e per gli anni successivi, anno per anno, in base al saggio medio d'investimento dei capitali della Cassa medesima, che è quello accertato per l'ultimo anno del quale sia stato pubblicato il rendiconto consuntivo.

Art. 38.

(Articoli 7 e 32 testo unico).

L'iscritto, fino a che trovasi in attività di servizio, non può disporre in alcun modo delle somme accreditate per qualsiasi titolo nel suo conto individuale: tale conto viene chiuso al momento della cessazione dal servizio dell'iscritto medesimo, senza attribuirgli gli interessi del trimestre in corso e la quota di riparto dei capitali disponibili nell'anno in corso.

Art. 39.

(Art. 11 testo unico).

Al momento della chiusura di ciascun conto individuale per cessazione dal servizio dell'iscritto, si indica nel conto stesso, per memoria, la somma che rimane intestata al titolare come capitale riservato.

Alla fine di ciascun anno si fa la situazione dei capitali riservati, i cui interessi, calcolati al 3,50 per cento, sono corrisposti ai pensionati come supplemento dell'assegno vitalizio liquidato in base alla rimanente parte delle somme accumulate nei singoli conti individuali sino alla data della cessazione dal servizio.

Art. 40.

(Art. 7 testo unico).

I capitali disponibili di cui al n. 4 del precedente art. 36 vengono ripartiti fra i titolari dei conti individuali vigenti, in ragione composta del capitale già costituito nei conti medesimi e dei coefficienti di eliminazione corrispondenti alla rispettiva età, dedotti dalla tavola di eliminazione complessiva degli impiegati civili dello Stato.

Agli effetti della liquidazione degli assegni di riposo, per il riparto di cui sopra relativo all'ultimo anno, quando non si conosca ancora l'importo dei capitali divenuti disponibili nell'anno medesimo, si prende per base il coefficiente unitario risultante dall'ultimo riparto eseguito, in corrispondenza all'età dell'iscritto alla data della liquidazione.

Art. 41.

(Articoli 7, 15, 17 a 19 testo unico).

I capitali di cui agli articoli 15, 17 e 18 del testo unico, dovuti agli eredi degli ufficiali giudiziari morti anteriormente al 1° luglio 1912, data d'attuazione della legge 2 luglio 1912, n. 675, sono ripartiti fra i conti individuali ai sensi dell'art. 7 del detto testo unico qualora non vengano reclamati nel termine della prescrizione trentennale stabilita dal Codice civile.

I capitali invece, dovuti agli eredi di ufficiali giudiziari deceduti posteriormente al 1° luglio 1912, sono ripartiti fra i conti individuali, qualora non vengano reclamati entro cinque anni dalla morte dei titolari dei conti stessi.

TITOLO IV.

Assegni di riposo

Art. 42.

(Articoli 10, 12, 16 e 22 testo unico).

Il diritto al conseguimento della pensione s'intende acquisito per gli ufficial giudiziari iscritti alla Cassa di previdenza che abbiano raggiunto anni 24, mesi 6 e giorni 1, computabili per anni 25 di servizio g sta il capoverso dell'art. 22 del testo unico, ed abbiano pagato il ntributo prescritto dall'art. 4, lettera *a*), del testo unico medesimo.

Il diritt al conseguimento della pensione di cui all'art. 12 del detto test unico s'intende acquisito, qualunque sia la durata del servizio, r gli ufficiali giudiziari iscritti alla Cassa, purchè provino, nei modi di cui al successivo art. 54, di essere divenuti inabili a pr tare ulteriore servizio per ferite riportate a cagione diretta ed nmediata delle loro funzioni.

Il dirit al conseguimento dell'indennità s'intende acquisito, per gli uffici i giudiziari iscritti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 6 del testo unico, abbiano pagato il contributo prescritto e, nel c o di cui al n. 3 del detto art. 16, abbiano superati i dieci anni di rvizio.

Art. 43.

(Articol 22, 27, 28, 30 e 31 testo unico e art. 31 testo unico 17 giugno 1915, n. 968).

Sono alcolati utili agli effetti della liquidazione degli assegni di riposo servizi prestati dagli ufficiali giudiziari assunti dopo il 12 dicemb 1907 ed iscritti obbligatoriamente alla Cassa di previdenza.

Per i ufficiali giudiziari, invece, con servizi anteriori alla data predet vengono valutati:

1° servizi medesimi, per un periodo di tempo non superiore a quindi anni, per i quali venne pagato il corrispondente premio di risc tto, a norma dell'art. 27 del testo unico;

2° servizi prestati posteriormente all'iscrizione alla Cassa.

Per computo dei servizi anzidetti sono necessari: la nomina regola in conformità delle relative disposizioni, la percezione dei provei i ed il pagamento dei contributi imposti dalla legge.

Il t po trascorso in stato di sospensione in seguito a procedimento penale, posteriormente all'attuazione della legge 19 marzo 1911, 201, è valutato per intero, purchè la sospensione stessa veng revocata e vi sia, prima della cessazione del servizio, il pagame o del contributo ai sensi del precedente art. 26.

Il t mpo passato dall'ufficiale giudiziario in aspettativa per infermi , posteriormente all'attuazione della legge medesima, viene valu to per metà, contro pagamento del contributo stabilito dal preci ito articolo.

Il mpo passato in aspettativa per motivi di famiglia non è valutat

Ai oli effetti del raggiungimento del diritto agli assegni stabiliti, nei versi casi, dalla legge, per gli ufficiali giudiziari iscritti obbligato amente vengono anche valutati i servizi eventualmente prestat dal 12 dicembre 1907, data di promulgazione della legge istitutiva della Cassa, al 1° gennaio 1908, data di attuazione della legge stessa; come pure per gli ufficiali giudiziari iscritti facoltativamente viene tenuto conto, oltre di quelli riscattati, di tutti i servizi prestati prima della iscrizione.

Agli stessi effetti viene anche tenuto conto, per gli ufficiali giudiziari iscritti facoltativamente avanti il 1° luglio 1912, dei servizi prestati dal giorno dell'iscrizione alla data anzidetta senza pagamento del corrispondente contributo.

Sono cumulabili agli effetti del conferimento della pensione o dell'indennità i servizi successivamente prestati con iscrizione ai vari Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale degli Istituti medesimi, alle condizioni di cui all'art. 31 del testo unico delle leggi riguardanti la Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei segretari ed altri impiegati degli enti locali approvato con R. decreto 17 giugno 1915, n. 968.

Art. 44.

(Art. 31 testo unico 17 giugno 1915, n. 968).

Agli effetti del conferimento della pensione e dell'indennità di cui all'ultimo comma del precedente articolo si sommano i periodi di servizio prestati successivamente, con o senza interruzione, e con iscrizione ai vari Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale degli Istituti stessi, quando da detti Istituti non sia stato anteriormente liquidato alcun assegno di riposo per gli servizi.

L'ufficiale giudiziario, che abbia conseguito una indennità o una pensione dal Monte-pensioni degli insegnanti elementari o dalla Cassa di previdenza dei sanitari o dalla Cassa di previdenza a favore degli impiegati degli enti locali, cui fosse stato precedentemente iscritto, ha facoltà di giovarsi delle disposizioni dell'art. 31 del testo unico 17 giugno 1915, n. 968, purchè rimborsi l'Istituto, dal quale ricevette l'assegno, delle somme percette coi relativi interessi composti al saggio uguale a quello in base al quale fu calcolata la tabella di liquidazione dell'assegno stesso, e rinunzi al godimento della pensione.

Il diritto al conseguimento della pensione o dell'indennità è regolato dalle disposizioni relative alla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, e dalla medesima viene corrisposta l'indennità complessiva o la pensione complessiva.

La pensione o l'indennità complessiva spettante in tal caso è rappresentata dalla somma delle quote di pensione o d'indennità da attribuirsi a ciascuno degli Istituti di previdenza cui l'iscritto ha appartenuto, determinate secondo le leggi speciali degli Istituti stessi all'atto della liquidazione dell'assegno, con riferimento alle epoche nelle quali i rispettivi servizi utili sono stati effettivamente prestati.

Le quote d'indennità attribuite agli altri Istituti saranno da questi versate alla Cassa degli ufficiali giudiziari.

All'atto d'ogni liquidazione di pensione, sia diretta che indiretta, ciascun Istituto verserà alla Cassa predetta la riserva matematica corrispondente alla quota impostagli, determinata in base al presente articolo.

Art. 45.

(Articoli 10, 12, 15 a 18 testo unico).

L'ufficiale giudiziario che ritenga di avere diritto alla pensione o all'indennità, o i suoi eredi che ritengano di avere diritto ai capitali di cui agli articoli 17 e 18 del testo unico, ovvero al capitale riservato di cui all'art. 15 del testo unico medesimo, debbono inviare, per mezzo della cancelleria dell'autorità giudiziaria alla quale l'ufficiale stesso era addetto, o del sindaco del Comune ove i richiedenti risiedono, motivata domanda alla procura generale presso la Corte d'appello del distretto in cui trovasi l'autorità giudiziaria anzidetta.

Della presentazione della domanda l'ufficiale giudiziario dovrà dare contemporaneo avviso alla Direzione generale degli Istituti di previdenza, mediante l'invio di analoga ricevuta datata e munita del bollo d'ufficio, che dovrà essere rilasciata dalla cancelleria o dal municipio all'atto della consegna.

Tale domanda deve indicare il nome, il cognome e la paternità, la qualità e la residenza dei richiedenti, deve essere sottoscritta dai medesimi o da chi ne ha la legale rappresentanza e contenere l'indicazione del luogo ove s'intenda riscuotere l'assegno.

La domanda stessa deve essere trasmessa immediatamente dal Municipio o dall'autorità giudiziaria alla procura generale presso la Corte d'appello per i provvedimenti di cui al successivo art. 59.

La domanda può essere inviata anche direttamente dagli interessati alla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Art. 46.

(Articoli 11 e 14 testo unico).

Qualora la pensione vitalizia risulti inferiore a lire centottanta, l'ufficiale giudiziario che in luogo della pensione stessa intenda conseguire il capitale corrispondente, ai termini dell'ultima parte dell'art. 11 del testo unico, deve farne esplicita dichiarazione in occasione della domanda per la liquidazione dell'assegno o, al più tardi, avanti la riscossione della prima rata di pensione.

Art. 47.

(Art. 14 testo unico).

L'ufficiale giudiziario che intenda valersi della facoltà di cui all'art. 14 del testo unico, di modificare cioè la ripartizione del capitale individuale tra pensione e capitale riservato, deve presentare apposita domanda, allegandovi il decreto di conferimento della pensione, a meno che non chieda la detta modificazione nella stessa istanza per la liquidazione dell'assegno di riposo, e salvo per ciò che riguarda l'attuazione della conversione della pensione vitalizia in capitale riservato, il differimento biennale di cui al 2° comma dell'art. 14 del testo unico.

Art. 48.

(Articoli 10 e 16 testo unico).

Alla domanda dell'ufficiale giudiziario pel conseguimento della pensione di cui all'art. 10 del testo unico, o dell'indennità pei motivi indicati al n. 3 dell'art. 16 del testo unico stesso, devono essere uniti:

a) l'atto di nascita;

b) lo stato di servizio compilato sul modulo a stampa fornito dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, e vistato dal procuratore generale, in cui si devono specificatamente indicare la qualità, la durata dei servizi prestati, le eventuali interruzioni e i proventi ed assegni percetti;

c) il decreto di prima nomina e il relativo verbale di assunzione in servizio;

d) i decreti riguardanti promozioni successive, tramutamenti, eventuali interruzioni e riassunzioni in servizio per aspettative, sospensioni od altro motivo; nonchè apposito certificato, da rilasciarsi dalla procura generale presso la Corte d'appello che confermi l'esistenza o meno delle dette interruzioni: gli anzidetti decreti dovranno portare in calce una dichiarazione della cancelleria, che potrà essere anche sostituita da separato certificato, comprovante le rispettive date di cessazione e di riassunzione di servizio;

e) il decreto col quale l'ufficiale giudiziario venne collocato a riposo o fu dichiarata la sua cessazione dal servizio.

Art. 49.

(Art. 16 testo unico).

Per ottenere l'indennità di cui al n. 1 dell'art. 16 del testo unico, e cioè quando si tratti di riduzione di organici, dovrà comprovarsi che il collocamento a riposo è dovuto a tale circostanza.

Art. 50.

(Art. 16 testo unico).

Alla domanda dell'ufficiale giudiziario per la liquidazione della indennità nel caso di cui al n. 2 dell'art. 16 del testo unico, oltre ai documenti di cui nell'art. 48, deve essere unito un certificato medico rilasciato nelle forme prescritte dall'articolo seguente, in base a visita di un medico militare in attività di servizio, o di un medico civile specialmente designato dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza quando comprovate circostanze eccezionali lo esigano.

Art. 51.

(Articoli 12, 16 e 18 testo unico).

I certificati medici debbono essere rilasciati a spese degli interessati, su richiesta della procura generale.

In tali certificati debbono essere descritte specificatamente l'indole delle ferite o delle malattie, le cause che le produssero e le conseguenze che ne derivarono, e deve esservi esplicitamente dichiarato se, a giudizio dei sanitari, in conseguenza di tali ferite o infermità l'ufficiale giudiziario sia, o meno, divenuto inabile a prestare ulteriore servizio.

I sanitari chiamati al rilascio del certificato debbono attenersi alle norme stabilite dal regolamento sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 5 settembre 1895, n. 603.

Occorrendo una visita di revisione, questa potrà essere eseguita da un collegio di medici militari in attività di servizio o dal medico provinciale, la cui visita è gratuita quando abbia luogo nella città di sua ordinaria residenza.

Art. 52.

(Articoli 17 e 18 testo unico).

Alla domanda pel conseguimento del capitale presentata dagli eredi di un ufficiale giudiziario morto in attività di servizio, oltre ai documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente articolo 48, debbono essere uniti:

1° l'atto di morte dell'ufficiale giudiziario;

2° il testamento, se esiste;

3° un atto di notorietà da cui risulti:

a) quando vi è testamento, quale sia quello ritenuto valido e senza opposizione, chi di conseguenza sia riconosciuto erede e se vi siano eredi legittimi o necessari oltre quelli contemplati nel testamento;

b) quando non vi è testamento, la non esistenza di esso e la indicazione di tutti coloro cui è devoluta per legge la successione.

Degli eredi nominati nell'atto di notorietà deve indicarsi quali siano maggiori e quali minori di età e, per le donne, anche lo stato civile.

Ove la somma da riscuotere dagli eredi testamentari dell'ufficiale giudiziario non ecceda al lordo lire cento, basta che essi producano l'atto di morte e l'atto di notorietà.

Se la somma non eccede lire cinquanta, gli eredi, tanto testamentari che legittimi, possono produrre un atto o certificato di notorietà rilasciato dal sindaco.

Nello stato di servizio di cui alla lettera *b*) dell'art. 48 dovrà essere espressamente indicato che l'ufficiale giudiziario è morto in attività di servizio.

Art. 53.

(Art. 15 testo unico).

Alla domanda per il conseguimento del capitale riservato presentata dagli eredi dell'ufficiale giudiziario già pensionato, oltre i documenti indicati nell'articolo precedente, deve essere unito il decreto di conferimento della pensione all'ufficiale giudiziario medesimo.

Art. 54.

(Articoli 12 e 18 testo unico).

Quando l'ufficiale giudiziario chieda la pensione privilegiata ai termini dell'art. 12 del testo unico, oltre agli atti di cui all'art. 48 del presente regolamento, deve unire alla domanda il certificato medico rilasciato, come al precedente art. 51, da due medici militari in attività di servizio, o da due medici civili specialmente designati dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza se comprovate circostanze eccezionali lo esigano.

Ove trattisi di domanda degli eredi per la liquidazione della indennità di cui all'art. 18 del detto testo unico, e risulti provato che fu impossibile provvedere alla visita di cui sopra, è ammessa la produzione di un certificato di un medico civile.

Tanto nell'uno che nell'altro caso il certificato dovrà dichiarare esplicitamente se le ferite o la morte dell'ufficiale giudiziario debbano ritenersi avvenute per esclusiva cagione delle sue funzioni.

Ad esso saranno poi uniti gli altri documenti necessari a comprovare:

a) la sussistenza del fatto al quale s'attribuiscono le ferite o la morte;

b) che il fatto medesimo riunisca in sè tali condizioni da potersi considerare avvenuto a cagione delle funzioni d'ufficiale giudiziario.

Se le ferite o la morte provennero da infortunio, in occasione del quale si fosse compilato un processo verbale, dovrà presentarsi copia di tale documento.

Su tutte queste circostanze il procuratore del Re, eseguite le opportune indagini, stenderà dettagliato rapporto, da inviarsi insieme con gli altri documenti alla Direzione generale degli Istituti di previdenza per i successivi provvedimenti.

La Direzione generale potrà nel merito richiedere il parere della Direzione generale della sanità pubblica.

Art. 55.

(Articoli 10, 12, 15 a 18 testo unico)

Le domande per il conseguimento delle pensioni, delle indennità e dei capitali, e quelle per la modificazione del riparto tra pensione e capitale riservato di cui all'art. 14 del testo unico, devono essere redatte sulla prescritta carta da bollo.

I documenti che si uniscono alle domande suddette sono esenti da tassa di bollo, purchè sui medesimi sia indicato l'uso cui debbono servire.

Art. 56.

(Articoli 10, 12, 15 a 18 testo unico).

Gli atti di nascita o di morte devono essere prodotti per copia autentica o per estratto dagli originali registri dello stato civile e, ai termini dell'art. 150 del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, devono essere legalizzati dal presidente del tribunale, se rilasciati dai municipi e dal presidente stesso o dalla curia vescovile, se rilasciati dalle autorità parrocchiali.

Non sono ammessi come equipollenti i certificati desunti dai registri d'anagrafe.

Art. 57.

(Articoli 10, 12, 15 a 18 testo unico).

La legalizzazione degli atti di cui agli articoli precedenti è eseguita gratuitamente ai sensi del n. 44 della tabella annessa al testo unico delle leggi sulle tasse per le concessioni governative e gli atti amministrativi approvato con Regio decreto 13 settembre 1874, n. 2086.

Gli atti provenienti dall'estero, anche se non soggetti a bollo debbono essere legalizzati giusta il n. 43 della suddetta tabella.

Art. 58.

(Articoli 10, 12, 15 a 18 testo unico).

Alla mancanza di documenti originali comprovanti la carriera degli iscritti non si può supplire con attestazioni private, nè con certificati che non siano desunti da documenti originali.

È ammessa la presentazione di documenti equipollenti quando, per causa debitamente comprovata, sia impossibile ottenere copia autentica dei documenti originali.

Art. 59.

(Articoli 10, 12, 15 a 18 testo unico).

La procura generale, che riceve domande di liquidazione di asse-

gno, deve segnare sulle medesime la data della loro presentazione accertare e provvedere con la massima sollecitudine che siano corredate, in forma legale, di tutti i documenti richiesti e che questi corrispondano alle risultanze del registro generale di cui all'articolo 69 del presente regolamento, e poscia inviarle alla Direzione generale degli Istituti di previdenza con i documenti stessi, le notizie e le osservazioni che fossero giudicate opportune, unendovi copia letterale del registro anzidetto, per quanto si riferisce all'ufficiale giudiziario che chiede l'assegno.

Art. 60.

(Articoli 10, 12, 15 a 18 testo unico).

La Direzione generale degli Istituti di previdenza, cui per effetto dell'art. 20 del testo unico compete la liquidazione degli assegni, accerta che sia completa la documentazione delle domande pervenutele e, ove occorra, chiede d'ufficio i documenti mancanti e tutti gli schiarimenti che ritiene necessari.

Quando per le cause di cui al precedente art. 58 non sia possibile accertare la regolarità dei servizi prestati dagli ufficiali giudiziari che domandano l'assegno, mediante la presentazione degli atti indicati alle lettere *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 58 del presente regolamento, la predetta Direzione generale può richiedere dei certificati di cancelleria desunti dai repertori.

Art. 61.

(Art. 20 testo unico).

La deliberazione del Consiglio d'amministrazione, che ai termini dell'art. 20 del testo unico conferisce la pensione, l'indennità o i capitali, deve esprimerne le ragioni e indicare nel primo caso la decorrenza della pensione, e nel caso di cui all'art. 44 del presente regolamento, determinare le quote d'assegno dovute dai Comuni non soggetti alle Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza e dagli Istituti di previdenza medesimi.

In esecuzione della deliberazione anzidetta la Direzione generale degli Istituti di previdenza emette apposito motivato decreto per il conferimento della pensione, nonchè degli interessi annui dovuti sul capitale riservato, della indennità o dei capitali; decreto che viene consegnato all'interessato per mezzo del cancelliere o del sindaco designati nella domanda

Il cancelliere o il sindaco se ne fanno rilasciare ricevuta dall'interessato, di cui autenticano la firma, e trasmettono la ricevuta alla Direzione generale degli Istituti di previdenza per mezzo della procura generale. Le firme del cancelliere e del sindaco debbono essere legalizzate, rispettivamente, dall'autorità giudiziaria e dal prefetto.

Art. 62.

(Art. 20 testo unico).

Quando il Consiglio d'amministrazione non accolga in tutto o in parte la domanda d'assegno, un estratto della relativa deliberazione motivata viene comunicato all'interessato, nel modo e con le formalità indicate nell'articolo precedente.

Art. 63.

(Art. 23 testo unico).

I ricorsi contro la liquidazione delle pensioni, delle indennità e dei capitali, o contro le deliberazioni negative, devono essere presentati, giusta il decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 877, direttamente alla segreteria della Corte dei conti nel termine di novanta giorni da quello in cui avviene la consegna della deliberazione o del decreto impugnato. Questo termine decorre per la Direzione generale degli Istituti di previdenza dalla data della deliberazione.

Il procedimento per i ricorsi si svolge con le norme stabilite dal decreto Luogotenenziale sopra citato.

Nella trattazione della causa la Direzione generale degli Istituti di previdenza può farsi rappresentare dalla R. avvocatura generale erariale, come le altre Amministrazioni dello Stato, o da un suo funzionario.

I ricorsi si avranno per abbandonati nei casi e termini fissati dalla legge 26 maggio 1887, n. 4504.

Art. 64.

(Art. 20 testo unico).

Quando siano divenute definitive, o per decorrenza di termini o per dichiarazione delle parti interessate o per decisione della Corte dei conti, le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione, la Direzione generale degli Istituti di previdenza provvede, nel modo e con le formalità indicate nel precedente art. 61, alla restituzione dei documenti presentati a corredo della domanda pel conseguimento della pensione, dell'indennità o del capitale, ad eccezione però di quelli rilasciati in copia ad esclusivo uso della Cassa di previdenza, degli atti di stato civile e degli stati di servizio, che devono rimanere uniti alle domande stesse.

Art. 65.

(Art. 20 testo unico).

Gli elenchi delle pensioni, delle indennità e dei capitali assegnati sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel *Bollettino ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia.

Un estratto di detti elenchi viene trasmesso alla procura generale del distretto, in cui è compresa l'autorità giudiziaria presso la quale l'ufficiale giudiziario cessò di servire, per le annotazioni da farsi sul registro prescritto dall'art. 69 del presente regolamento, e nel quale deve essere altresì presa nota delle deliberazioni negative emesse dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 66.

(Articoli 4, 5, 22 e 31 testo unico).

Quando all'atto della liquidazione della pensione, dell'indennità o del capitale risulti che qualche ufficiale giudiziario già iscritto alla Cassa, eccezione fatta per il periodo anteriore al 1° luglio 1912, non fu gravato del contributo personale per una parte del servizio prestato o lo fu incompletamente, si provvede al relativo ricupero mediante ritenuta sulle prime rate della pensione, ovvero sull'importo della indennità o del capitale assegnati.

Per il ricupero del contributo ordinario a carico dello Stato, si provvede mediante foglio di ricupero, da compilarsi dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza e da trasmettersi al Ministero di grazia e giustizia, il quale emette apposito mandato di pagamento.

Per il rimborso del contributo personale in più pagato, si provvede mediante mandato, da emettersi dalla detta Direzione generale a favore dell'avente diritto; mentre il rimborso del contributo di Stato si eseguisce dopo la fine di ogni anno, in base a corrispondente foglio di detrazione della Direzione generale, con mandato della medesima a favore del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 67.

(Art. 23 testo unico).

Il pagamento delle pensioni e degli interessi sui capitali riservati viene eseguito in rate mensili a cominciare dal giorno 25 del mese cui si riferiscono.

Le frazioni di centesimo che dalla liquidazione risultino dovute per ogni rata, per quanto riguarda le pensioni, sono trascurate.

Art. 68.

(Art. 23 testo unico).

Al pagamento delle pensioni si provvede con norme analoghe a quelle che vigono per il pagamento delle pensioni agli impiegati civili ed ai militari dello Stato, tenuto conto, se del caso, di quanto dispone l'ultimo comma dell'art. 23 del testo unico.

Sono però esenti dalla convalidazione del prefetto o del sottoprefetto i certificati di vita rilasciati dal sindaco del Comune dove ha domicilio il pensionato, quando questi, per mancanza nel Comune stesso di uffici incaricati del pagamento della pensione, debba recarsi in altro Comune ad esigere le rate.

La Direzione generale degli Istituti di previdenza provvede con apposite istruzioni per l'applicazione alla Cassa delle norme di cui al primo comma del presente articolo, con quelle modificazioni che sono richieste dalla specialità del servizio.

La Direzione generale medesima stabilisce anche i modelli dei registri da tenere tanto presso di sè che presso le Delegazioni del tesoro, nonchè le formalità da seguire per le periodiche comunicazioni tra l'Amministrazione centrale e gli uffici provinciali.

TITOLO V.

Disposizioni generali

—

Art. 69.

(Articoli 3, 10, 12, 16, 17, 18 e 35 testo unico).

Presso ciascuna procura generale è istituito un registro generale in cui, distintamente per ogni ufficiale giudiziario iscritto alla Cassa di previdenza, è presa nota di tutti gli atti di stato civile, nonchè di tutti quelli relative a nomine, promozioni, trasferimenti, sospensioni, richiami in funzioni, aspettative e dispense dal servizio od altro che valga a stabilire lo stato di servizio di ciascun iscritto.

La procura generale fa constare l'eseguita iscrizione nel registro sopra ciascun atto, del quale conserva l'originale o la copia autentica in apposito e separato fascicolo per ciascun iscritto.

Nel registro stesso è presa nota anche delle pensioni, delle indennità e dei capitali conferiti, nonchè delle deliberazioni con le quali il Consiglio d'amministrazione non abbia accolte le relative domande.

Quando un ufficiale giudiziario venga trasferito da uno ad un altro distretto, la procura generale del primo invia a quella del secondo una copia letterale del registro anzidetto, per quanto si riferisce all'ufficiale giudiziario medesimo, nonchè tutti gli atti raccolti nel fascicolo di cui nel primo alinea del presente articolo; e la procura generale ricevente, con la scorta di tali documenti, trascrive sul suo registro le annotazioni relative e forma il nuovo fascicolo.

Il Ministero di grazia e giustizia e la Direzione generale degli Istituti di previdenza esercitano, di comune accordo, un'assidua sorveglianza per accertarsi della regolare tenuta del registro anzidetto e dei relativi fascicoli, sia chiedendone la temporanea comunicazione, sia, in casi gravi ed eccezionali, facendoli esaminare presso le procure generali da funzionari delle Amministrazioni medesime.

Art. 70.

(Articoli 7 e 25 testo unico).

Alla fine di ogni mese le procure generali presso le Corti di appello danno notizia alla Direzione generale degli Istituti di previdenza del movimento verificatosi negli ufficiali giudiziari inscritti alla Cassa (trasferimenti, interruzioni e cessazioni di servizio per qualsiasi causa) e delle nuove assunzioni, dichiarando se gli ufficiali giudiziari assunti abbiano oppur no prestato già precedentemente servizio e, nel primo caso, se siano o meno iscritti alla Cassa medesima.

Entro il mese di gennaio di ogni anno le procure generali anzidette raccolgono e trasmettono alla stessa Direzione generale le notizie riassuntive riguardanti il movimento avvenuto nell'anno precedente tra gli ufficiali giudiziari iscritti, distinguendo le iscrizioni per primo ingresso, per reingresso in servizio o per opzione alla Cassa dalle eliminazioni per qualsiasi causa avvenute, e indicando in ogni caso la relativa data.

Art. 71.

(Art. 24 testo unico).

La Direzione generale degli Istituti di previdenza tiene in evidenza, in apposite schede individuali, le notizie riguardanti il movimento degli ufficiali giudiziari e dei pensionati (iscrizioni ed eliminazioni per qualsiasi causa), nonchè quelle relative all'età, ai servizi prestati, all'ammontare dei proventi annualmente percetti ed allo stato civile degli iscritti, e all'età ed allo stato civile dei pensionati.

Art. 72.

(Art. 24 testo unico).

Dal bilancio tecnico della Cassa di previdenza, da compilarsi ogni quinquennio ai termini dell'art. 24 del testo unico, deve risultare:

1° nella parte attiva: *a)* il patrimonio netto dell'Istituto; *b)* il valore capitale, alla data del bilancio tecnico, dei premi di riscatto non ancora riscossi;

2° nella parte passiva: *a)* l'ammontare complessivo delle somme accreditate nei conti individuali, tenendo in speciale evidenza gli accreditamenti relativi ai premi di riscatto e quelli riguardanti i contributi volontari; *b)* il valore capitale delle pensioni in corso di godimento alla data del bilancio tecnico, nonchè l'importo dei capitali riservati di cui all'art. 9 del testo unico; *c)* il fondo di riserva.

I risultati del bilancio tecnico vengono pubblicati nella relazione della Cassa di previdenza.

Art. 73.

(Art. 25 testo unico).

La Commissione tecnica per gli Istituti di previdenza è chiamata a deliberare sulle modificazioni d'indole finanziaria, che s'intendesse di apportare alle leggi sulla Cassa di previdenza.

I due ufficiali giudiziari iscritti alla Cassa, che devono far parte della Commissione tecnica anzidetta, sono designati dal Ministero di grazia e giustizia.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro del tesoro
CARCANO.
Il ministro di grazia e giustizia e dei culti
SACCHI.

REGOLAMENTO
per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli archivi notarili, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453 (libro III, parte VII).

TITOLO I.

Amministrazione della Cassa di previdenza. Contabilità

—

Art. 1.

(Art. 1 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte VII).

La Direzione generale degli Istituti di previdenza ha la gestione

e la rappresentanza legale della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli archivi notarili; ne tiene distinta la contabilità da quelle degli altri Istituti che le sono affidati; ne amministra il patrimonio, direttamente o per mezzo delle Intendenze di finanza o dei contabili da queste dipendenti, e provvede al pagamento delle pensioni, delle indennità e dei capitali.

Art. 2.

(Art. 2 testo unico, libro I e art. 1 testo unico, libro III, parte VII).

Il Consiglio d'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza esercita, nell'interesse della Cassa di previdenza, tutte le attribuzioni inerenti alla sua istituzione e riguardanti la riscossione dei contributi e delle altre entrate, il pagamento delle spese, l'impiego dei fondi ed in genere la gestione del patrimonio della Cassa di previdenza.

Il direttore generale degli Istituti di previdenza provvede alla regolarità del servizio ed emana le occorrenti istruzioni.

Art. 3.

(Articoli 1 e 2 testo unico).

Il bilancio di previsione delle spese d'amministrazione viene compilato annualmente nel mese di ottobre dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza e sottoposto alle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione, nonchè all'avviso della Commissione parlamentare di vigilanza sull'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e quindi all'approvazione del ministro del tesoro.

Con le stesse formalità si provvede alle varianti che si renda necessario di apportare al bilancio predetto nel corso dell'esercizio.

Art. 4.

(Articoli 1 e 6 testo unico).

La Cassa depositi e prestiti, per conto della Direzione generale degli Istituti di previdenza rappresentante della Cassa per le pensioni agli impiegati degli archivi notarili, riceve i fondi in numerario di spettanza di questa, o direttamente alla sua sede per mezzo della tesoreria centrale, o per mezzo delle sezioni di tesoreria provinciale.

Di tutte le somme riscosse nell'interesse della Cassa di previdenza, viene questa provvisoriamente accreditata dalla Cassa depositi e prestiti in apposito conto corrente fruttifero al saggio stabilito per i depositi del risparmio postale.

Il detto conto è addebitato delle somme di cui la Direzione generale degli Istituti di previdenza successivamente dispone, sia per gli impieghi di capitali che vengono deliberati, giusta il successivo art. 9, nell'interesse della Cassa di previdenza, sia per le spese a carico della medesima.

La decorrenza degli interessi è determinata dalla data degli ordini di riscossione e dei mandati di pagamento, ed il computo degli interessi medesimi è regolato secondo l'anno di trecentosessanta giorni ed il mese di giorni trenta.

Art. 5.

(Art. 1 testo unico).

Le sezioni di tesoreria provinciale ricevono in versamento le somme relative a contributi volontari, ammende e ad altre entrate eventuali della Cassa, e rilasciano a chi effettua il versamento stesso corrispondenti vaglia del tesoro sulla tesoreria centrale, perchè siano trasmessi alla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Le Delegazioni del tesoro presso le sezioni di tesoreria provinciale esplicano la loro funzione anche per ciò che riguarda la gestione della Cassa di previdenza.

Art. 6.

(Art. 6 testo unico).

I beni immobili che pervengano alla Cassa di previdenza da lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, previa accettazione nelle forme stabilite dalla legge 5 giugno 1850, n. 1037, sono alienati a pubblici incanti, a licitazione od a trattativa privata, entro il termine da stabilirsi nel decreto che autorizza l'accettazione dei beni medesimi, ai sensi della citata legge.

Il Consiglio d'amministrazione delibera sul modo o sul tempo più opportuni alle alienazioni, sempre però nei limiti prescritti dal decreto predetto, sulla divisione dei beni in lotti, sul prezzo d'asta e sulle condizioni generali e particolari della vendita.

Gli incanti sono tenuti presso l'Intendenza di finanza nella cui Provincia sono situati i beni.

Il procedimento per gli incanti e, ove ne sia il caso, per le licitazioni e le trattative private è regolato dalle apposite disposizioni del regolamento di contabilità generale dello Stato, ed è riservata al ministro del tesoro l'approvazione dei contratti.

Art. 7.

(Art. 6 testo unico).

I beni mobili infruttiferi sono alienati nei modi e nelle forme che, secondo i casi, vengono determinati dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

(Art. 6 testo unico).

Per l'amministrazione provvisoria dei beni di cui è prescritta l'alienazione si osservano le norme stabilite per l'amministrazione dei beni dello Stato.

La riscossione delle entrate dipendenti dalla provvisoria amministrazione suddetta e di quelle derivanti da canoni, censi od altre ragioni di credito può anche aver luogo per mezzo di contabili demaniali, cui viene corrisposto l'aggio di esazione nella stessa ragione stabilita dall'Amministrazione del demanio.

I detti contabili debbono versare le somme riscosse, nei termini prescritti per il versamento delle rendite demaniali, alla competente sezione di tesoreria provinciale, contro rilascio delle relative quietanze.

Art. 9.

(Art. 6 testo unico).

I fondi della Cassa di previdenza sono impiegati previa deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

A tale scopo il direttore generale degli Istituti di previdenza fa, normalmente ogni semestre, le sue proposte per gli impieghi da eseguirsi nel semestre successivo.

I fondi s'impiegheranno nel più breve termine possibile e nel miglior interesse della Cassa di previdenza:

1° in prestiti alle Provincie, ai Comuni e ai consorzi di bonifica e in quelli sotto forma di anticipazione al tesoro, concessi dalla Cassa depositi e prestiti secondo la propria istituzione;

2° in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, da intestarsi alla Cassa di previdenza.

Dei prestiti anzidetti si tiene una contabilità distinta e, alle date di scadenza delle relative delegazioni, la Cassa depositi e prestiti ne accredita l'importo alla Cassa di previdenza nel conto corrente di cui al precedente art. 4.

Art. 10.

(Articoli 1 e 20 testo unico).

Le spese di personale e di materiale per il servizio amministrativo, tecnico e statistico della Cassa di previdenza e parte della spesa per la medaglia di presenza al funzionario, che per delegazione del Ministero di grazia e giustizia interviene nel Consiglio di

amministrazione, e di quella per il personale di segreteria del Consiglio sono a carico della Cassa stessa.

Art. 11.

(Articoli 1 e 2 testo unico).

Il rendiconto dell'amministrazione della Cassa di previdenza, previa deliberazione del Consiglio d'amministrazione, è sottoposto alla Commissione parlamentare di vigilanza per la sua approvazione e, parificato dalla Corte dei conti, viene presentato al Parlamento, in allegato alla relazione della Commissione medesima, entro l'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Art. 12.

(Art. 1 testo unico).

La Direzione generale degli Istituti di previdenza, nelle situazioni periodiche dell'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e nella relazione annuale alla Commissione di vigilanza, fa risultare distintamente la situazione della Cassa di previdenza e tutto ciò che si riferisce alla sua gestione.

La relazione annuale viene comunicata al Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Art. 13.

(Art. 1 testo unico).

Per tutto ciò che non é diversamente prescritto dal presente regolamento si osservano per l'amministrazione della Cassa di previdenza e in quanto siano applicabili, le norme che regolano la Cassa depositi e prestiti, nonchè quelle contenute nel regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

TITOLO II.

Contributi

—

CAPO I.

Iscrizione alla Cassa di previdenza ed imposizione dei contributi

—

Art. 14.

(Art. 3 testo unico).

L'iscrizione alla Cassa di previdenza è obbligatoria per tutti gli impiegati degli archivi notarili entrati o che entreranno in servizio dopo il 12 dicembre 1907, data di promulgazione della legge istitutiva della Cassa di previdenza, ed ha vigore dalla data di decorrenza della nomina regolare, ma non avanti il 1° gennaio 1908, data d'attuazione della legge stessa.

Dell'avvenuta iscrizione viene data comunicazione all'impiegato a mezzo della competente procura del Re, nonchè notizia al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 15.

(Art. 3 testo unico).

L'iscrizione alla Cassa di previdenza è facoltativa per gli impiegati degli archivi notarili già in servizio prima del 12 dicembre 1907, che ne fecero domanda entro un anno dal 1° gennaio 1908, ed ha effetto a partire dalla data della domanda.

Dell'esito della domanda anzidetta viene data notizia all'impiegato a mezzo dalla competente procura del Re ed al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 16.

(Articoli 4 e 5 testo unico).

Il contributo personale degli impiegati degli archivi notarili è dovuto in ragione del 4 per cento dello stipendio da essi percetto in ogni anno.

Art. 17.

(Art. 4 testo unico).

L'impiegato d'archivio notarile entrato in servizio dopo il 12 dicembre 1907, data della legge istitutiva della Cassa di previdenza, e quindi iscritto obbligatoriamente alla Cassa medesima, deve corrispondere il contributo personale a decorrere dal giorno della sua assunzione in servizio, ma non avanti il 1° gennaio 1908; quello, invece, che ha prestato servizio anteriormente al 12 dicembre 1907, e sia iscritto facoltativamente, deve corrispondere il contributo stesso dal giorno dell'iscrizione.

Art. 18.

(Articoli 4, 5 e 28 testo unico).

Il contributo ordinario degli archivi notarili è dovuto annualmente nella misura del 4 per cento del totale degli stipendi corrisposti agli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza. Per gli iscritti aventi servizi anteriori al 12 dicembre 1907, ed ai quali è stato concesso il riscatto di cui all'art. 28 del testo unico, è dovuto anche il contributo straordinario degli archivi, nella misura ivi stabilita e risultante dal ruolo di cui all'articolo stesso.

Art. 19.

(Articoli 3 e 4 testo unico).

Quando l'impiegato d'archivio si ritenga leso nei suoi diritti in ordine all'iscrizione alla Cassa o all'imposizione dei contributi, potrà produrre ricorso al Ministero di grazia e giustizia, il quale deciderà emettendo apposito decreto, sentito il Consiglio di Stato, previe le deduzioni sul gravame da parte della Direzione generale degli Istituti di previdenza.

I ricorsi dovranno essere prodotti nel termine di trenta giorni dalla data delle comunicazioni di cui, rispettivamente, agli articoli 14, 15 e 22 del presente regolamento.

Contro la decisione del Ministero, tanto gli impiegati d'archivio quanto la Direzione generale degli Istituti di previdenza possono ricorrere alla IV sezione del Consiglio di Stato od al Re, in via straordinaria, ai termini del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con R. decreto 17 agosto 1907, n. 638.

Contro i provvedimenti della Direzione generale degli Istituti di previdenza, relativi all'iscrizione alla Cassa o all'imposizione dei contributi, compete uguale diritto di ricorso al Ministero di grazia e giustizia, in rappresentanza ed a tutela degli archivi notarili interessati.

I ricorsi non sospendono la riscossione dei contributi.

CAPO II.

Liquidazione e riscossione dei contributi

—

Art. 20.

(Articoli 3 e 4 testo unico).

Nei primi dieci giorni di dicembre di ogni anno il Ministero di grazia e giustizia trasmette alla Direzione generale degli Istituti di previdenza un elenco generale dei contributi ordinari dovuti alla Cassa dagli impiegati degli archivi notarili e dagli archivi stessi per l'anno successivo, da compilarsi secondo le istruzioni e sui modelli stabiliti.

Nel detto elenco vengono indicati gli impiegati iscritti facoltativamente in base alle adesioni all'Istituto e quelli iscritti obbligatoriamente in seguito a nuova nomina.

Art. 21.

(Articoli 4 e 28 testo unico).

Nell'elenco di cui all'articolo precedente vengono liquidati, per

ogni iscritto, i contributi ordinari dovuti dagli impiegati e dagli archivi, nella misura stabilita dall'art. 4 del testo unico.

Nel caso di revoca di sospensione per qualsiasi causa, inflitta all'impiegato, il contributo viene liquidato sugli stipendi arretrati che siano corrisposti, come se l'iscritto fosse stato in attività di servizio.

Nel caso di aspettativa per infermità il contributo viene liquidato sull'assegno d'aspettativa.

I prorata di contributi si liquidano calcolando l'anno di trecentosessanta giorni e ciascun mese di giorni trenta.

La liquidazione del contributo straordinario riguardante i premi di riscatto viene fatta in base al ruolo di cui all'art. 28 del testo unico.

Tali premi di riscatto vengono liquidati sulla base dello stipendio percepito dall'impiegato d'archivio nell'ultimo anno intero di servizio che precedette la data della sua iscrizione facoltativa alla Cassa di previdenza, in corrispondenza del numero di anni di servizio prestati anteriormente all'iscrizione stessa, non oltre i quindici.

La liquidazione dei premi di riscatto è definitiva dopo la relativa deliberazione del Consiglio d'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Art. 22.

(Articoli 3, 4 e 28 testo unico).

La Direzione generale degli Istituti di previdenza accerta che nell'elenco generale figurino tutti gli impiegati d'archivio iscritti alla Cassa e che i rispettivi contributi siano stati regolarmente liquidati e, in caso di discordanze con gli atti presso di essa esistenti, chiede gli opportuni chiarimenti al Ministero di grazia e giustizia.

Concordato definitivamente l'elenco, la Direzione generale suindicata ne dà partecipazione al Ministero predetto, che fa pervenire ai singoli impiegati notizia dei contributi liquidati a loro carico.

Art. 23.

(Articoli 3 e 4 testo unico).

Qualora dopo l'approvazione dell'elenco generale occorra apportarvi qualche modificazione o per aggiunta di nuovi iscritti o per aumento del contributo riguardo agli iscritti che già vi figurano, si provvede con elenchi suppletivi, osservando le norme stabilite per l'elenco generale, salvo quanto è disposto dal successivo art. 61.

Art. 24.

(Articoli 3 e 4 testo unico).

Nel caso in cui si debba far luogo a diminuzione dei contributi già liquidati, i conservatori degli archivi notarili compilano appositi fogli di detrazione e li trasmettono al Ministero di grazia e giustizia insieme agli eventuali documenti che possano giustificare il rimborso dei contributi.

Il Ministero, riconosciuta la regolarità del foglio di detrazione, lo invia, munito di visto e con i relativi allegati, alla Direzione generale degli Istituti di previdenza; e questa, esaminatolo, provvede al rimborso della somma non dovuta alla Cassa di previdenza con mandato diretto intestato al Ministero stesso e per esso al tesoriere centrale, cassiere della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, per l'accreditamento al conto corrente aperto al predetto Ministero per la gestione dei sopravanzi degli archivi notarili.

Art. 25.

(Articoli 4 e 5 testo unico).

Il contributo personale degli impiegati d'archivio iscritti alla Cassa viene anticipato nel mese di luglio d'ogni anno dal Ministero di grazia e giustizia nell'importo totale risultante dall'elenco generale, mediante prelevamento dal Fondo dei sopravanzi degli archivi notarili depositato presso la Cassa dei depositi e prestiti.

In rivalsa di tale contributo si effettua sullo stipendio di ciascun impiegato iscritto, a cura del conservatore dell'archivio, la ritenuta mensile del 4 per cento.

Art. 26.

(Art. 32 testo unico).

Il versamento del contributo volontario, nei limiti di cui all'articolo 32 del testo unico, può essere effettuato dall'impiegato di archivio alla fine d'ogni trimestre alla sezione di tesoreria provinciale, o direttamente o mediante vaglia postale di servizio secondo che l'archivio cui l'impiegato stesso è addetto trovisi o meno nel capoluogo della Provincia.

Per tale versamento la sezione anzidetta rilascia a chi lo eseguisce corrispondente vaglia del tesoro intestato al tesoriere centrale, cassiere della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, per la Cassa di previdenza degli impiegati degli archivi notarili: tale vaglia viene trasmesso alla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Art. 27.

(Articoli 4 e 5 testo unico).

Il contributo ordinario degli archivi viene versato a cura del Ministero di grazia e giustizia, entro il mese di luglio di ogni anno, mediante prelevamento dal *Fondo dei sopravanzi degli archivi notarili* depositato presso la Cassa dei depositi e prestiti, commisurandolo all'importo totale dei contributi personali degli iscritti di cui al precedente art. 25.

Art. 28.

(Articoli 4, 5, 28 e 29 testo unico).

Il contributo straordinario degli archivi, costituito dal totale dei premi annuali di riscatto relativi ai singoli impiegati d'archivio, viene corrisposto entro il mese di dicembre dell'anno cui si riferisce, nel modo stabilito dall'articolo precedente.

Art. 29.

(Art. 4 testo unico).

I tesorieri dei Consigli notarili e i conservatori degli archivi notarili versano alla fine d'ogni mese alle sezioni di tesoreria provinciale, o direttamente o mediante vaglia postali di servizio, secondo che i detti consigli ed archivi risiedano o meno nel capoluogo della Provincia, la metà delle somme riscosse nel mese stesso dai notari per ammende loro inflitte o per somme pagate in seguito ad oblazione per contravvenzioni alla legge notarile.

Per tali versamenti le sezioni suindicate rilasciano ai tesorieri e ai conservatori corrispondenti vaglia del tesoro intestati al tesoriere centrale, cassiere della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, « per importo ammende dovute alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli archivi notarili ».

I detti vaglia del tesoro vengono trasmessi dai Consigli e dagli archivi notarili, nei primi cinque giorni del mese successivo, alla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Art. 30.

(Art. 4 testo unico).

Le procure del Re debbono dare alla Direzione generale degli Istituti di previdenza immediata notizia dell'inizio e dell'esito dei giudizi promossi contro i notari per contravvenzioni alla legge notarile.

Nei mesi di febbraio e di agosto di ogni anno le procure stesse

compilano, in doppio esemplare, un elenco dei notari denunziati per le dette contravvenzioni rispettivamente durante i semestri 1° gennaio-30 giugno e 1° luglio-31 dicembre, e trasmettono uno di tali esemplari alla Direzione generale suindicata e l'altro al Ministero di grazia e giustizia.

TITOLO III.

Accreditamenti nei conti individuali e costituzione dei fondi speciali: riparto dei capitali disponibili

Art. 31.

(Articoli 4, 7, 30 e 32 testo unico).

Nel conto individuale sono accreditati per ciascun iscritto:

1° i nove decimi dei contributi ordinari pagati dagli impiegati degli archivi notarili e dagli archivi stessi;

2° per gli impiegati già in servizio prima del 12 dicembre 1907, che si avvalsero della facoltà concessa dall'art. 3 del testo unico, i nove decimi del valore attuale, al saggio del 3,50 per cento, di tutti i premi annuali di riscatto, che furono loro assegnati in corrispondenza al numero di anni di servizio regolarmente prestati fino al momento dell'iscrizione: tale accreditamento si eseguisce in una sola volta al momento dell'apertura del conto;

3° il 5,4 per cento dello stipendio, da prelevarsi dal complesso del reddito e delle ammende di cui agli alinea *a*) e *b*) dell'art. 4 del testo unico;

4° i nove decimi dei contributi volontari degli impiegati;

5° la quota parte dei capitali che si resero disponibili nel corso di ciascun anno per morte od eliminazione dal servizio dei titolari senza diritto a pensione, nonchè, quando ne sia il caso, la quota parte del sopravanzo del fondo di riserva di cui all'art. 25 del testo unico;

6° gli interessi annuali sulle somme anzidette, calcolati ai sensi dell'articolo seguente, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui avvengono gli accreditamenti nei conti individuali.

Art. 32.

(Art. 7 testo unico).

L'accreditamento degli interessi nei conti individuali di cui al precedente articolo si eseguisce al saggio del 3,50 per cento per i primi due anni d'istituzione della Cassa di previdenza, e per gli anni successivi, anno per anno, in base al saggio medio d'investimento dei capitali della Cassa medesima, che è quello accertato per l'ultimo anno del quale sia stato pubblicato il rendiconto consuntivo.

Art. 33.

(Articoli 7 e 32 testo unico).

L'iscritto, fino a che trovasi in attività di servizio, non può disporre in alcun modo delle somme accreditate per qualsiasi titolo nel suo conto individuale: tale conto viene chiuso al momento della cessazione dal servizio dell'iscritto medesimo, senza attribuirgli gli interessi del trimestre in corso e la quota di riparto dei capitali disponibili nell'anno in corso.

Art. 34.

(Art. 11 testo unico).

Al momento della chiusura di ciascun conto individuale per cessazione dal servizio dell'iscritto, si indica nel conto stesso, per memoria, la somma che rimane intestata al titolare come capitale riservato.

Alla fine di ciascun anno si fa la situazione dei capitali riservati, i cui interessi, calcolati al 3,50 per cento, sono corrisposti ai pensionati come supplemento dell'assegno vitalizio liquidato in base alla rimanente parte delle somme accumulate nei singoli conti individuali sino alla data della cessazione dal servizio.

Art. 35.

(Art. 7 testo unico).

I capitali disponibili di cui al n. 5 del precedente art. 31 vengono ripartiti fra i titolari dei conti individuali vigenti, in ragione composta del capitale già costituito nei conti medesimi e dei coefficienti di eliminazione corrispondenti alla rispettiva età, dedotti dalla tavola di eliminazione complessiva degli impiegati civili dello Stato.

Agli effetti della liquidazione degli assegni di riposo, per il riparto di cui sopra relativo all'ultimo anno, quando non si conosca ancora l'importo dei capitali divenuti disponibili nell'anno medesimo, si prende per base il coefficiente unitario risultante dall'ultimo riparto eseguito, in corrispondenza all'età dell'iscritto alla data della liquidazione.

Art. 36.

(Articoli 7, 15, 17 a 19 testo unico)

I capitali di cui agli articoli 15, 17 e 18 del testo unico, dovuti agli eredi degli impiegati degli archivi notarili morti anteriormente al 1° luglio 1912, data d'attuazione della legge 2 luglio 1912, n. 675, sono ripartiti fra i conti individuali ai sensi dell'art. 7 del detto testo unico, qualora non vengano reclamati nel termine della prescrizione trentennale stabilita dal Codice civile.

I capitali invece, dovuti agli eredi degli impiegati deceduti posteriormente al 1° luglio 1912, sono ripartiti fra i conti individuali, qualora non vengano reclamati entro cinque anni dalla morte dei titolari dei conti stessi.

TITOLO IV.

Assegni di riposo

Art. 37.

(Articoli 10, 12, 16 e 22 testo unico).

Il diritto al conseguimento della pensione s'intende acquisito per gli impiegati degli archivi notarili iscritti alla Cassa di previdenza che abbiano raggiunto anni 24, mesi 6 e giorni 1, computabili per anni 25 di servizio giusta il capoverso dell'art. 22 del testo unico, ed abbiano pagato il contributo prescritto dall'art. 4, lettera *c*), del testo unico medesimo.

Il diritto al conseguimento della pensione di cui all'art. 12 del detto testo unico s'intende acquisito, qualunque sia la durata del servizio, per gli impiegati iscritti alla Cassa, purchè provino, nei modi di cui al successivo art. 49, di essere divenuti inabili a prestare ulteriore servizio per ferite riportate a cagione diretta ed immediata delle loro funzioni.

Il diritto al conseguimento dell'indennità s'intende acquisito per gli impiegati iscritti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 16 del testo unico, abbiano pagato il contributo prescritto e, nel caso di cui al n. 3 del detto art. 16, abbiano superato i dieci anni di servizio.

Art. 38.

(Articoli 22, 28, 29 e 31 testo unico e art. 31 testo unico 17 giugno 1915, n. 968).

Sono calcolati utili agli effetti della liquidazione degli assegni di riposo tutti i servizi prestati dagli impiegati d'archivio assunti dopo il 12 dicembre 1907 ed iscritti obbligatoriamente alla Cassa di previdenza.

Per gli impiegati, invece, con servizi anteriori alla data predetta vengono valutati:

1° i servizi medesimi, per un periodo di tempo non superiore a quindici anni, per i quali venne pagato il corrispondente premio di riscatto a norma dell'art. 28 del testo unico;

2° i servizi prestati posteriormente all'iscrizione alla Cassa.

Per il computo dei servizi anzidetti sono necessari: la nomina regolare in conformità delle relative disposizioni, la percezione dello stipendio ed il pagamento dei contributi imposti dalla legge.

Il tempo trascorso dall'impiegato in stato di sospensione per qualsiasi causa, purchè la sospensione venga revocata, è valutato per intero.

Il tempo passato dall'impiegato in aspettativa per motivi di salute viene valutato per metà.

Il tempo passato in aspettativa per motivi di famiglia non è valutato.

Ai soli effetti del raggiungimento del diritto agli assegni stabiliti, nei diversi casi, dalla legge, per gli impiegati iscritti obbligatoriamente vengono anche valutati i servizi eventualmente prestati dal 12 dicembre 1907, data di promulgazione della legge istitutiva della Cassa, al 1° gennaio 1908, data di attuazione della legge stessa.

Agli stessi effetti per gli impiegati iscritti facoltativamente viene tenuto conto, oltre di quelli riscattati, anche di tutti i servizi prestati prima della iscrizione.

Sono cumulabili agli effetti del conferimento della pensione o dell'indennità i servizi successivamente prestati con iscrizione ai vari Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale degli Istituti medesimi, alle condizioni di cui all'art. 31 del testo unico delle leggi riguardanti la Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei segretari ed altri impiegati degli enti locali approvato con R. decreto 17 giugno 1915, n. 968.

Art. 39.

(Art. 31 testo unico 17 giugno 1915, n. 968).

Agli effetti del conferimento della pensione e dell' indennità di cui all'ultimo comma del precedente articolo si sommano i periodi di servizio prestati successivamente, con o senza interruzioni, e con iscrizione ai vari Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale degli Istituti stessi, quando da detti Istituti non sia stato anteriormente liquidato alcun assegno di riposo per tali servizi.

L'impiegato d'archivio, che abbia conseguito una indennità o una pensione dal Monte-pensioni degli insegnanti elementari o dalla Cassa di previdenza dei sanitari o dalla Cassa di previdenza a favore degli impiegati degli enti locali, cui fosse stato precedentemente iscritto, ha facoltà di giovarsi delle disposizioni dell'art. 31 del testo unico 17 giugno 1915, n. 968, purchè rimborsi l' Istituto, dal quale ricevette l'assegno, delle somme percette coi relativi interessi composti al saggio uguale a quello in base al quale fu calcolata la tabella di liquidazione dell'assegno stesso, e rinunzi al godimento della pensione.

Il diritto al conseguimento della pensione o dell' indennità è regolato dalle disposizioni relative alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli archivi notarili, e dalla medesima viene corrisposta l'indennità complessiva o la pensione complessiva.

La pensione o l'indennità complessiva spettante in tal caso è rappresentata dalla somma delle quote di pensione o d' indennità da attribuirsi a ciascuno degli Istituti di previdenza cui l'iscritto ha appartenuto, determinate secondo le leggi speciali degli Istituti stessi all'atto della liquidazione dell'assegno, con riferimento alle epoche nelle quali i rispettivi servizi utili sono stati effettivamente prestati.

Le quote d'indennità attribuite agli Istituti saranno da questi versate alla Cassa di previdenza degli impiegati degli archivi notarili.

All'atto di ogni liquidazione di pensione, sia diretta che indiretta, ciascun Istituto verserà alla Cassa predetta la riserva matematica corrispondente alla quota impostagli, determinata in base al presente articolo.

Art. 40.

(Articoli 10, 12, 15 a 18 testo unico).

L'impiegato d'archivio che ritenga di aver diritto alla pensione o all'indennità, o i suoi eredi che ritengano di avere diritto ai capitali di cui agli articoli 17 e 18 del testo unico, ovvero al capitale riservato di cui all'art. 15 del testo unico medesimo, debbono inviare, per mezzo del capo dell'archivio cui l'impiegato stesso era addetto, o del sindaco del Comune ove i richiedenti risiedono, motivata domanda alla competente procura del Re.

Della presentazione della domanda l'impiegato d'archivio dovrà dare contemporaneo avviso alla Direzione generale degli Istituti di previdenza, mediante l'invio di analoga ricevuta datata e munita del bollo d'ufficio, che dovrà essere rilasciata dall'archivio o dal Municipio all'atto della consegna.

Tale domanda deve indicare il nome, il cognome e la paternità, la qualità e la residenza dei richiedenti; deve essere sottoscritta dai medesimi o da chi ne ha la legale rappresentanza e contenere l'indicazione del luogo ove s'intenda riscuotere l'assegno.

La domanda stessa deve essere trasmessa immediatamente dal Municipio o dall'archivio alla competente procura del Re, per i provvedimenti di cui al successivo art. 54.

La domanda può essere inviata anche direttamente dagli interessati alla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Art. 41.

(Articoli 11 e 14 testo unico).

Qualora la pensione vitalizia risulti inferiore a lire centottanta, l'impiegato d'archivio che in luogo della pensione stessa intenda conseguire il capitale corrispondente, ai termini dell'ultima parte dell'art. 11 del testo unico, deve farne esplicita dichiarazione in occasione della domanda per la liquidazione dell'assegno o, al più tardi, avanti la riscossione della prima rata di pensione.

Art. 42.

(Art. 14 testo unico).

L'impiegato d'archivio che intenda valersi della facoltà di cui all'art. 14 del testo unico, di modificare cioè la ripartizione del capitale individuale tra pensione e capitale riservato, deve presentare apposita domanda, allegandovi il decreto di conferimento della pensione, a meno che non chieda la detta modificazione nella stessa istanza per la liquidazione dell'assegno di riposo, e salvo, per ciò che riguarda l'attuazione della conversione della pensione vitalizia in capitale riservato, il differimento biennale di cui al 2° comma dell'art. 14 del testo unico.

Art. 43.

(Articoli 10 e 16 testo unico).

Alla domanda dell'impiegato d'archivio pel conseguimento della pensione di cui all'art. 10 del testo unico, o dell'indennità pei motivi indicati al n. 3 dell'art. 16 del testo unico stesso, devono essere uniti:

a) l'atto di nascita;

b) lo stato di servizio compilato sul modulo a stampa fornito dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza e vistato dal procuratore del Re, in cui si devono specificatamente indicare la qualità, la durata dei servizi prestati, le eventuali interruzioni e gli stipendi ed assegni percetti;

c) l'atto o decreto di prima nomina;

d) gli atti o decreti riguardanti nomine e promozioni successive, eventuali interruzioni e riassunzioni in servizio per aspettative, sospensioni od altro motivo; nonchè apposito certificato, da rilasciarsi dal capo dell'archivio col visto del procuratore del Re,

che confermi l'esistenza o meno delle dette interruzioni: gli anzidetti atti e decreti, limitatamente alle aspettative, alle sospensioni ed altre eventuali interruzioni, dovranno portare in calce una dichiarazione del capo dell'archivio, che potrà essere anche sostituita da separato certificato, comprovante le rispettive date di cessazione e di riassunzione di servizio;

e) l'atto o decreto col quale l'impiegato venne collocato a riposo o fu dichiarata la sua cessazione dal servizio.

Art. 44.

(Art. 16 testo unico).

Per ottenere l'indennità di cui al n. 1 dell'art. 16 del testo unico, e cioè quando si tratti di riduzione di organici, dovrà comprovarsi che il collocamento a riposo è dovuto a tale circostanza.

Art. 45.

(Art. 16 testo unico).

Alla domanda dell'impiegato d'archivio per la liquidazione della indennità nel caso di cui al n. 2 dell'art. 16 del testo unico, oltre ai documenti di cui nell'art. 43, deve essere unito un certificato medico rilasciato nelle forme prescritte dall'articolo seguente, in base a visita di un medico militare in attività di servizio, o di un medico civile specialmente designato dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza quando comprovate circostanze eccezionali lo esigano.

Art. 46.

(Articoli 12, 16 e 18 testo unico).

I certificati medici debbono essere rilasciati a spese degli interessati, su richiesta della procura del Re.

In tali certificati debbono essere descritte specificatamente l'indole delle ferite o delle malattie, le cause che le produssero e le conseguenze che ne derivarono, e deve esservi esplicitamente dichiarato se, a giudizio dei sanitari, in conseguenza di tali ferite o infermità l'impiegato sia, o meno, divenuto inabile a prestare ulteriore servizio.

I sanitari chiamati al rilascio del certificato debbono attenersi alle norme stabilite dal regolamento sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 5 settembre 1895, n. 603.

Occorrendo una visita di revisione, questa potrà essere eseguita da un collegio di medici militari in attività di servizio o dal medico provinciale, la cui visita è gratuita quando abbia luogo nella città di sua ordinaria residenza.

Art. 47.

(Articoli 17 e 18 testo unico).

Alla domanda pel conseguimento del capitale presentata dagli eredi di un impiegato d'archivio morto in attività di servizio, oltre ai documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente articolo 43, debbono essere uniti:

1° l'atto di morte dell'impiegato;

2° il testamento, se esiste;

3° un atto di notorietà da cui risulti:

a) quando vi è testamento, quale sia quello ritenuto valido e senza opposizione, chi di conseguenza sia riconosciuto erede e se vi siano eredi legittimi o necessari oltre quelli contemplati nel testamento;

b) quando non vi è testamento, la non esistenza di esso e la indicazione di tutti coloro cui è devoluta per legge la successione.

Degli eredi nominati nell'atto di notorietà deve indicarsi quali siano maggiori e quali minori di età e, per le donne, anche lo stato civile.

Ove la somma da riscuotere dagli eredi testamentari dell'impiegato non ecceda al lordo lire cento, basta che essi producano l'atto di morte e l'atto di notorietà.

Se la somma non eccede lire cinquanta, gli eredi, tanto testamentari che legittimi, possono produrre un atto o certificato di notorietà rilasciato dal sindaco.

Nello stato di servizio di cui alla lettera *b*) dell'art. 43 dovrà essere espressamente indicato che l'impiegato è morto in attività di servizio.

Art. 48.

(Art. 15 testo unico).

Alla domanda per il conseguimento del capitale riservato presentata dagli eredi dell'impiegato d'archivio già pensionato, oltre ai documenti indicati nell'articolo precedente, deve essere unito il decreto di conferimento della pensione all'impiegato medesimo.

Art. 49.

(Articoli 12 e 18 testo unico).

Quando l'impiegato chieda la pensione privilegiata ai termini dell'art. 12 del testo unico, oltre agli atti di cui all'art. 43 del presente regolamento, deve unire alla domanda il certificato medico rilasciato, come al precedente art. 46, da due medici militari in attività di servizio, o da due medici civili specialmente designati dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, se comprovate circostanze eccezionali lo esigano.

Ove trattisi di domanda degli eredi per la liquidazione dell'indennità di cui all'art. 18 del detto testo unico, e risulti provato che fu impossibile provvedere alla visita di cui sopra, è ammessa la produzione di un certificato di un medico civile.

Tanto nell'uno che nell'altro caso il certificato dovrà dichiarare esplicitamente se le ferite o la morte dell'impiegato debbano ritenersi avvenute per esclusiva cagione delle sue funzioni.

Ad esso saranno poi uniti gli altri documenti necessari a comprovare:

a) la sussistenza del fatto al quale s'attribuiscono le ferite o la morte;

b) che il fatto medesimo riunisca in sè tali condizioni da potersi considerare avvenuto a cagione delle funzioni d'impiegato d'archivio.

Se le ferite o la morte provennero da infortunio, in occasione del quale si fosse compilato un processo verbale, dovrà presentarsi copia di tale documento.

Su tutte queste circostanze il procuratore del Re, eseguite le opportune indagini, stenderà dettagliato rapporto da inviarsi insieme con gli altri documenti alla Direzione generale degli Istituti di previdenza per i successivi provvedimenti.

La Direzione generale potrà nel merito richiedere il parere della Direzione generale della sanità pubblica.

Art. 50.

(Articoli 10, 12, 15 a 18 testo unico).

Le domande per il conseguimento delle pensioni, delle indennità e dei capitali, e quelle per la modificazione del riparto tra pensione e capitale riservato di cui all'art. 14 del testo unico, devono essere redatte sulla prescritta carta da bollo.

I documenti che si uniscono alle domande suddette sono esenti da tassa di bollo, purchè sui medesimi sia indicato l'uso cui debbono servire.

Art. 51.

(Articoli 10, 12, 15 a 18 testo unico).

Gli atti di nascita o di morte devono essere prodotti per copia autentica o per estratto dagli originali registri dello stato civile e, ai termini dell'art. 150 del Regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, devono essere legalizzati dal presidente del tribunale, se rilasciati dai municipi, e dal presidente stesso o dalla curia vescovile, se rilasciati dalle autorità parrocchiali.

Non sono ammessi come equipollenti i certificati desunti dai registri d'anagrafe.

Art. 52.

(Articoli 10, 12, 15 a 18 testo unico).

La legalizzazione degli atti, di cui agli articoli precedenti, è eseguita gratuitamente ai sensi del n. 44 della tabella annessa al testo unico delle leggi sulle tasse per le concessioni governative e gli atti amministrativi approvato con R. decreto 13 settembre 1874, n. 2086.

Gli atti provenienti dall'estero, anche se non soggetti a bollo, debbono essere legalizzati giusta il n. 43 della suddetta tabella.

Art. 53.

(Articoli 10, 12, 15 a 18 testo unico).

Alla mancanza di documenti originali comprovanti la carriera degli iscritti non si può supplire con attestazioni private, nè con certificati che non siano desunti da documenti originali.

È ammessa la presentazione di documenti equipollenti quando, per causa debitamente comprovata, sia impossibile ottenere copia autentica dei documenti originali.

Art. 54.

(Articoli 10, 12, 15 a 18 testo unico).

La procura del Re, che riceve domande di liquidazione d'assegno, deve segnare sulle medesime la data della loro presentazione, accertare e provvedere con la massima sollecitudine che siano corredate in forma legale, di tutti i documenti richiesti e che questi corrispondano alle risultanze del registro generale *ruolo organico del personale* di cui all'art. 64 del presente regolamento, e poscia inviarle alla Direzione generale degli Istituti di previdenza con i documenti stessi, le notizie e le osservazioni che fossero giudicate opportune, unendovi copia letterale del registro anzidetto, per quanto si riferisce all'impiegato d'archivio che chiede l'assegno.

Art. 55.

(Articoli 10, 12, 15 a 18 testo unico).

La Direzione generale degli Istituti di previdenza, cui per effetto dell'art. 20 del testo unico compete la liquidaziona degli assegni, accerta che sia completa la documentazione delle domande pervenutele e, ove occorra, chiede d'ufficio i documenti mancanti e tutti gli schiarimenti che ritiene necessari.

Quando per le cause di cui al precedente articolo 53 non sia possibile accertare la regolarità dei servizi prestati dagli impiegati che domandano l'assegno, mediante la presentazione degli atti indicati alle lettere *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 43 del presente regolamento, la predetta Direzione generale può richiedere dai competenti archivi un prospetto da cui risultino gli stipendi pagati agli impiegati medesimi e i precisi periodi di tempo pei quali vennero corrisposti.

Art. 56.

(Art. 20 testo unico).

La deliberazione del Consiglio d'amministrazione, che ai termini dell'art. 20 del testo unico conferisce la pensione, l'indennità o i capitali, deve esprimerne le ragioni e indicare nel primo caso la decorrenza dalla pensione; e nel caso di cui all'art. 39 del presente regolamento determinare le quote di assegno dovute dai Comuni non soggetti alle Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza e dagli Istituti di previdenza medesimi.

In esecuzione della deliberazione anzidetta la Direzione generale degli Istituti di previdenza emette apposito motivato decreto per il conferimento della pensione, nonchè degli interessi annui dovuti sul capitale riservato, della indennità o dei capitali; decreto che viene consegnato all'interessato per mezzo del capo dell'archivio o del sindaco designati nella domanda.

Il capo dell'archivio o il sindaco se ne fanno rilasciare ricevuta dall'interessato, di cui autenticano la firma, e trasmettono la ricevuta stessa alla Direzione generale degli Istituti di previdenza per mezzo della procura del Re. Le firme del capo d'archivio e del sindaco debbono essere legalizzate, rispettivamente, dall'autorità giudiziaria e dal prefetto.

Divenuto definitivo il conferimento dell'assegno, ne viene data comunicazione al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 57.

(Art. 20 testo unico).

Quando il Consiglio d'amministrazione non accolga in tutto o in parte la domanda d'assegno, un estratto della relativa deliberazione motivata viene comunicato all'interessato nel modo e con le formalità indicate nell'articolo precedente.

Art. 58.

(Art. 23 testo unico).

I ricorsi contro la liquidazione delle pensioni, delle indennità e dei capitali o contro le deliberazioni negative devono essere presentati, giusta il decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 877, direttamente alla segreteria della Corte dei conti nel termine di novanta giorni da quello in cui avviene la consegna della deliberazione o del decreto impugnato. Questo termine decorre per la Direzione generale degli Istituti di previdenza dalla data della deliberazione.

Il procedimento per i ricorsi si svolge con le norme stabilite dal decreto Luogotenenziale sopra citato.

Nella trattazione della causa la Direzione generale degli Istituti di previdenza può farsi rappresentare dalla R. avvocatura generale erariale, come le altre Amministrazioni dello Stato, o da un suo funzionario.

I ricorsi si avranno per abbandonati nei casi e termini fissati dalla legge 26 maggio 1887, n. 4504.

Art. 59.

(Art. 20 testo unico).

Quando siano divenute definitive, o per decorrenza di termini, o per dichiarazione delle parti interessate, o per decisione della Corte dei conti, le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione, la Direzione generale degli Istituti di previdenza provvede, nel modo e con le formalità indicate nel precedente art. 56, alla restituzione dei documenti presentati a corredo della domanda pel conseguimento della pensione, dell'indennità o del capitale, ad eccezione però di quelli rilasciati in copia ad esclusivo uso della Cassa di previdenza, degli atti di stato civile e degli stati di servizio che devono rimanere uniti alle domande stesse.

Art. 60.

(Art. 20 testo unico).

Gli elenchi delle pensioni, delle indennità e dei capitali assegnat sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Un estratto di detti elenchi viene trasmesso alla procura del Re del distretto, in cui è compreso l'archivio presso il quale l'impiegato cessò di servire, per le annotazioni da farsi sul registro prescritto dall'art. 64 del presente regolamento, e nel quale deve essere altresì presa nota delle deliberazioni negative emesse dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 61.

(Articoli 4, 5 e 22 testo unico).

Quando all'atto della liquidazione della pensione, dell'indennità o

del capitale risulti che qualche impiegato d'archivio già iscritto alla Cassa non fu gravato del contributo personale per una parte del servizio prestato o lo fu incompletamente, si provvede al relativo ricupero mediante ritenuta sulle prime rate della pensione, ovvero sull'importo dell'indennità o del capitale assegnati.

Il ricupero del contributo ordinario a carico dell'archivio si effettua in base ad elenco, da compilarsi dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza e da trasmettersi al Ministero di grazia e giustizia, il quale provvede nel modo indicato dagli articoli 25 e 27.

Per quanto riguarda il rimborso dei contributi, sia personale che dell'archivio, in più pagati, si provvede mediante mandato, da emettersi dalla detta Direzione generale a favore del Ministero, dopo la fine di ogni anno in base a corrispondente foglio di detrazione della Direzione generale medesima.

Art. 62.

(Art. 23 testo unico).

Il pagamento delle pensioni e degli interessi sui capitali riservati viene eseguito in rate mensili a cominciare dal giorno 25 del mese cui si riferiscono.

Le frazioni di centesimo che dalla liquidazione risultino dovute per ogni rata, per quanto riguarda le pensioni, sono trascurate.

Art. 63.

(Art. 23 testo unico).

Al pagamento delle pensioni si provvede con norme analoghe a quelle che vigono per il pagamento delle pensioni agli impiegati civili ed ai militari dello Stato, tenuto conto, se del caso, di quanto dispongono il 1° ed il 2° comma dell'art. 24 del testo unico.

Sono però esenti dalla convalidazione del prefetto o del sottoprefetto i certificati di vita rilasciati dal sindaco del Comune dove ha domicilio il pensionato, quando questi, per mancanza nel Comune stesso di uffici incaricati del pagamento della pensione, debba recarsi in altro Comune ad esigerne le rate.

La Direzione generale degli Istituti di previdenza provvede, con apposite istruzioni, per l'applicazione alla Cassa delle norme di cui al primo comma del presente articolo, con quelle modificazioni che sono richieste dalla specialità del servizio.

La Direzione generale medesima stabilisce anche i modelli dei registri da tenere tanto presso di sè che presso le Delegazioni del tesoro, nonchè le formalità da seguire per le periodiche comunicazioni tra l'Amministrazione centrale e gli Uffici provinciali.

TITOLO V.

Disposizioni generali

Art. 64.

(Articoli 3, 10, 12, 16 a 18 testo unico).

Nel registro generale ruolo organico del personale istituito presso ciascuna procura del Re ai termini dell'art. 217 del R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326, è presa nota, distintamente per ogni impiegato d'archivio iscritto alla Cassa di previdenza, oltre che di tutti gli atti di carriera, anche di quelli di stato civile riflettenti l'iscritto e la sua famiglia.

All'uopo il conservatore dell'archivio è tenuto a comunicare alla procura del Re le notizie di cui sopra e le relative variazioni.

La procura del Re fa constare l'eseguita iscrizione nel registro sopra ciascun atto, del quale conserva l'originale o la copia autentica in apposito e separato fascicolo per ciascun iscritto.

Nel registro stesso è presa nota anche delle pensioni, delle indennità e dei capitali conferiti, nonchè delle deliberazioni con le quali il Consiglio d'amministrazione non abbia accolte le relative domande.

Quando un impiegato passa al servizio di un archivio dipendente da altra procura del Re, deve essere inviata alla procura medesima una copia letterale del registro anzidetto, per quanto si riferisce all'impiegato stesso, nonchè tutti gli atti raccolti nel fascicolo di cui nel primo alinea del presente articolo; e la procura del Re ricevente, con la scorta di tali documenti, trascrive nel suo registro le annotazioni relative e forma il nuovo fascicolo.

Il Ministero di grazia e giustizia e la Direzione generale degli Istituti di previdenza esercitano, di comune accordo, un'assidua sorveglianza per accertarsi della regolare tenuta del registro anzidetto e dei relativi fascicoli.

Art. 65.

(Articoli 7 e 25 testo unico).

Il Ministero di grazia e giustizia dà di volta in volta notizia alla Direzione generale degli Istituti di previdenza del movimento verificatosi negli impiegati d'archivio iscritti alla Cassa (promozioni, passaggi ad altri archivi, interruzioni e cessazioni di servizio per qualsiasi causa) e delle nuove assunzioni, dichiarando se gli impiegati assunti abbiano oppure no prestato già precedentemente servizio e, nel primo caso, se siano o meno iscritti alla Cassa medesima, ed invia copia degli atti relativi.

Entro il mese di gennaio d'ogni anno il Ministero stesso raccoglie e trasmette alla Direzione generale anzidetta le notizie riassuntive riguardanti il movimento avvenuto nell'anno precedente tra gli impiegati iscritti, distinguendo le iscrizioni per primo ingresso, per reingresso in servizio o per opzione alla Cassa dalle eliminazioni per qualsiasi causa avvenute, e indicando in ogni caso la relativa data.

Art. 66.

(Art. 25 testo unico).

La Direzione generale degli Istituti di previdenza tiene in evidenza, in apposite schede individuali, le notizie riguardanti il movimento degli impiegati d'archivio e dei pensionati (iscrizioni ed eliminazioni per qualsiasi causa), nonchè quelle relative all'età, ai servizi prestati, all'ammontare degli stipendi annui ed allo stato civile degli iscritti, e all'età ed allo stato civile dei pensionati.

Art. 67.

(Art. 25 testo unico).

Dal bilancio tecnico della Cassa di previdenza, da compilarsi ogni quinquennio ai termini dell'art. 25 del testo unico, deve risultare:

1° nella parte attiva: *a)* il patrimonio netto dell'Istituto; *b)* il valore capitale, alla data del bilancio tecnico, dei premi di riscatto non ancora riscossi;

2° nella parte passiva: *a)* il capitale di fondazione di cui all'art. 4 del testo unico; *b)* l'ammontare complessivo delle somme accreditate nei conti individuali, tenendo in speciale evidenza gli accreditamenti relativi ai premi di riscatto e quelli riguardanti i contributi volontari; *c)* il valore capitale delle pensioni in corso di godimento alla data del bilancio tecnico, nonchè l'importo dei capitali riservati di cui all'art. 9 del testo unico; *d)* il fondo di riserva.

I risultati del bilancio tecnico vengono pubblicati nella relazione della Cassa di previdenza.

Art. 68.

(Art. 26 testo unico).

La Commissione tecnica per gli Istituti di previdenza è chiamata a deliberare sulle modificazioni d'indole finanziaria che s'intendesse di apportare alle leggi sulla Cassa di previdenza.

I due impiegati di archivio inscritti alla Cassa, che devono far parte della Commissione tecnica anzidetta, sono designati dal Ministero di grazia e giustizia.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re

Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il ministro di grazia e giustizia e dei culti
SACCHI.